

Anzio Risi

Un luogo dello Stato della Chiesa: Canino  
Società e proprietà tra XVIII e XIX secolo



Edizioni Canino Info Onlus  
Canino 2012



# Indice

PREMESSA .....	3
<b>CAPITOLO PRIMO.....</b>	<b>11</b>
LA PROPRIETÀ FONDIARIA NELLO STATO DI CASTRO: 1649-1798. ....	11
1.1 <i>Lo Stato di Castro: “particolarità” di un territorio dei dominî pontifici.</i> .....	11
1.2 <i>L’Appalto dello Stato di Castro a Filippo e Angelo Stampa: 1778-1791.</i> .....	20
1.3 <i>Riforme, riformisti, e le “enfiteusi” dello Stato di Castro.</i> .....	37
1.4 <i>Un particolare aspetto del riformismo settecentesco nello Stato pontificio: il catasto “Piano” del 1778.</i> .....	56
1.5 <i>Le Assegne e l’avvio della catastazione nel 1778</i> .....	60
1.6 <i>Il catasto “Piano” di Canino.</i> .....	66
<b>CAPITOLO SECONDO.....</b>	<b>74</b>
UN PERIODO DI CAMBIAMENTI: 1798-1816 .....	74
2.1 <i>La Repubblica Romana e la vendita dei Beni Nazionali.</i> .....	74
2.2 <i>Pio VII e il riformismo pontificio nei primi anni dell’Ottocento.</i> .....	81
2.3 <i>La vendita dei beni camerale e delle Comunità: 1803-1808.</i> .....	88
<b>CAPITOLO TERZO .....</b>	<b>100</b>
LA STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA ALLE SOGLIE DELL’UNITÀ NAZIONALE. ....	100
3.1 <i>La formazione del Catasto “Gregoriano”.</i> .....	100
3.2 <i>Lo stato delle proprietà e delle colture a Canino nel 1865.</i> .....	107
3.3 <i>La proprietà fondiaria degli Enti laici</i> .....	109
3.4 <i>La proprietà fondiaria dei privati laici</i> .....	120
3.5 <i>La proprietà degli Enti Ecclesiastici</i> .....	130
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>138</b>
<i>Assegne dei beni posseduti dalla Camera Apostolica nella Comunità di Canino al 1782</i> .....	138
<i>Contratto di vendita castellania di Canino a Luciano Bonaparte</i> .....	142
<i>Catasto “gregoriano” di Canino 1865. Proprietà laica ed ecclesiastica superiore ai 10 ettari.</i> .....	144
<b>FIGURA 1.....</b>	<b>146</b>
<b>FIGURA 2.....</b>	<b>147</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>148</b>
<b>FONTI A STAMPA .....</b>	<b>154</b>
<b>FONTI MANOSCRITTE.....</b>	<b>154</b>
<b>INDICE DEI NOMI.....</b>	<b>158</b>

## Premessa

Sulla stagione del “riformismo” nello Stato pontificio, che conobbe i suoi momenti migliori sotto i pontificati di Pio VI e Pio VII, si è sviluppato un dibattito storiografico molto intenso che ha cercato, soprattutto, di portare in primo piano le analogie e le differenze con ciò che fu realizzato in quell’analogo periodo nel resto degli Stati italiani. Sui contenuti del movimento riformatore nello Stato pontificio, alcuni storici, come Franco Venturi, posero l’accento sulla mancata corrispondenza tra “riforme” e “riformismo”, intendendo sottolineare come i provvedimenti adottati dagli amministratori pontifici mancarono di adeguate premesse ideologiche (ad esempio la lotta contro i privilegi), e di uno svolgimento unitario, armonico e risoluto<sup>1</sup>. Venturi faceva notare come il limite del riformismo pontificio fosse da ricercare nel suo carattere parziale e lacunoso, che non consentì di attaccare alla radice la vecchia struttura economica basata sulla concentrazione della proprietà fondiaria, e che le diverse riforme furono dettate soprattutto dalle necessità contingenti, ad esempio quelle finanziarie, e che portarono all’adozione di una politica neomercantilista (come fu quella doganale) piuttosto che impegnarsi in una riforma agraria<sup>2</sup>.

Luigi Dal Pane, invece, pur condividendo l’opinione di Venturi circa la povertà ideologica del riformismo pontificio, metteva l’accento sull’esistenza e l’autenticità di quel movimento riformatore nato da una crisi storica, un tentativo di staccarsi dal passato in nome di nuove concezioni dello Stato e della missione

---

<sup>1</sup> F. VENTURI, *Recensione* a Enzo Piscitelli, in “Rivista Storica Italiana”, Anno LXXI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1959, pp. 135, 142.

<sup>2</sup> F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato Pontificio del Settecento*, in “Rivista Storica Italiana”, Anno LXXV, Fascicolo IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963, p.812.

del Principe, di nuovi valori politico-economici<sup>3</sup> di cui i singoli provvedimenti, che a volte potevano sembrare illogici, contraddittori, e dettati da particolari esigenze, facevano parte integrante.

Vittorio E. Giuntella, invece, poneva in risalto l'impossibilità di comparare il riformismo pontificio con quello degli altri Stati italiani, soprattutto a causa della speciale natura di quello Stato dove le componenti religiose e temporali avevano una dimensione ed un rapporto diverso che non per gli altri Stati. Infatti, se nella maggior parte degli Stati italiani di quel periodo la politica dei Principi assoluti tendeva a riconoscere, in linea di diritto, l'eguaglianza dei cittadini attraverso una equa ripartizione dei pesi e l'uniformità della giurisdizione, il tutto all'interno di una più razionale organizzazione dello Stato, a Roma prevalse invece la preoccupazione di salvaguardare gli interessi e i privilegi dei diversi ordini sociali, priorità che fece accantonare una più vasta riforma strutturale mettendo in primo piano soltanto alcune questioni legate all'economia<sup>4</sup>.

Altro importante contributo all'analisi delle vicende di quel periodo venne da Enzo Piscitelli, il quale contestava che l'epoca delle riforme fosse iniziata precedentemente al pontificato di Pio VI, attribuendo così all'illuminata mente di papa Braschi l'elaborazione di un complesso ed organico "piano" riformista, che prese le mosse dalla consapevolezza dell'aggravarsi della situazione economica<sup>5</sup>. Secondo Piscitelli, inoltre, non ci furono sostanziali differenze tra le riforme economico-finanziarie adottate nello Stato pontificio e quelle degli altri Stati italiani, anzi, si può dire che si verificò un'osmosi su questo particolare

---

<sup>3</sup> L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 63.

<sup>4</sup> V.E. GIUNTELLA, *Roma nel Settecento*, in *Storia di Roma*, vol. XV, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 46,47.

<sup>5</sup> E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Feltrinelli, Milano, 1958, p. 21

aspetto dovuto soprattutto all'opera di quegli economisti che collaborarono con Pio VI, ma che in precedenza avevano ricoperto posti di responsabilità al servizio di altri Principi italiani<sup>6</sup>. Riguardo poi alla parziale realizzazione del programma riformistico, Piscitelli sembrava attribuire le maggiori responsabilità alle resistenze dell'apparato istituzionale-amministrativo, all'opposizione dei ceti nobiliari e commerciali gelosi dei loro privilegi fiscali e corporativi, all'inesistenza di una borghesia economicamente indipendente e, forse, anche al ritardo con il quale tale programma fu formulato ed avviato ad esecuzione<sup>7</sup>.

Tutti questi autorevoli pareri sembrano dunque fugare ogni dubbio circa l'esistenza di una stagione delle riforme nello Stato pontificio, che seppur con caratteristiche proprie, cercò di riallacciarsi almeno sui temi economici e finanziari al riformismo degli altri Stati italiani. Da queste analisi emerge altresì che uno dei fattori frenanti al completo svolgimento delle riforme economiche, debba essere ricercato nella difficoltà incontrata dallo Stato ad imporre le proprie scelte. Ma quali furono in sostanza le linee di politica economica del riformismo pontificio, da quali esigenze scaturirono, quali obiettivi intendevano raggiungere?

Rispetto alla vastità di tali quesiti, questo lavoro intende esaminare un aspetto particolare di quelle riforme economiche, ovvero il processo che portò alla sostituzione dell'appalto generale dello Stato di Castro con una serie di enfiteusi, ma allo stesso tempo gettare uno sguardo anche sulla struttura della proprietà fondiaria e sull'evoluzione che questa ebbe tra il XVIII e XIX secolo, cercando così di comprendere in che modo quella

---

<sup>6</sup> Piscitelli si riferiva in particolare a Fabrizio Ruffo, ma anche al milanese Paolo Vergani ed al lorenese Giovanni Cristiano de Miller già al servizio di Pietro Leopoldo di Toscana. (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 21)

<sup>7</sup> E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 22

politica economica contribuì a modificare il panorama della possidenza agricola fino alle soglie dell'Unità nazionale.

Lo Stato di Castro è certamente un osservatorio particolare, creazione del nepotismo pontificio e dominio della famiglia Farnese dal 1537 al 1649, soltanto dopo una lunga guerra fu “recuperato” al patrimonio ed alla giurisdizione pontificia. Un territorio soggetto per lunghissimo tempo ad una giurisdizione particolare, che dopo la riconquista pontificia comprendeva dodici Comunità, e una superficie di poco superiore ai 65 mila ettari che la Camera Apostolica appaltava ai grandi mercanti con contratti novennali<sup>8</sup>. La decisione di non proseguire più nella politica dell'appalto generale fu presa già dal 1788, ma ciò scaturì da una volontà contraria agli affitti, come sosteneva Piscitelli<sup>9</sup>, oppure vi furono altri motivi? In ogni caso quali furono le premesse “ideologiche” che indussero Pio VI a seguire quella politica, e quali furono i risultati raggiunti?

Nel lungo periodo il progetto delle concessioni enfiteutiche consentì il definitivo passaggio di quelle terre dall'ambito ecclesiastico a quello laico, che gradualmente assunse la forma della proprietà piena e diretta. Tutto ciò portò alla formazione di un nucleo di grandi proprietà borghesi<sup>10</sup> accanto a quelle nobiliari, ma quali furono i criteri con i quali i nuovi venuti sfruttarono quelle terre, ci fu una differenziazione circa i modi di

---

<sup>8</sup> W. REINHARD, *Finanza pontificia, sistema beneficale e finanza statale nell'età confessionale*, in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di H.Kellenbenz e P.Prodi, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, Quaderno 26, Il Mulino, Bologna, 1989, pp.461,462

<sup>9</sup> A tal proposito Enzo Piscitelli sosteneva che “Oltre che allentando i vincoli del sistema annuario, l'opera legislativa di Pio VI persegue fini liberistici mediante l'abbandono degli appalti della terra di proprietà dello Stato e la costituzione di enfiteusi e subenfiteusi. E, poiché gli appaltatori davano in affitto i terreni, l'abolizione degli appalti denota anche una direttiva politica sfavorevole agli affitti: lo Stato, insomma, non avendo la forza di proibire questi ultimi ai privati, cerca di darne esso stesso l'esempio concedendo in enfiteusi i beni in suo possesso, cioè i *camerali*”. (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 99).

<sup>10</sup> R. ZANGHERI, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese. 1789-1804.*, Zanichelli, Bologna, 1961, pp. 143, 144.

produzione tale da determinare una “rottura” con il passato<sup>11</sup>, oppure essi si uniformarono alla preesistente economia agricola<sup>12</sup>?

L’analisi di queste problematiche doveva necessariamente prendere in considerazione gli assetti della proprietà fondiaria prima e dopo la costituzione delle enfiteusi, ma anche la struttura produttiva e le forme di conduzione<sup>13</sup>, nonché il ruolo e l’importanza dei vecchi sistemi produttivi legati alla ceralicoltura ed al pascolo, che continuavano a giocare un ruolo predominante anche, e soprattutto, per il permanere degli antichi usi consuetudinari sulle terre delle Comunità e su molte di quelle dei privati<sup>14</sup>.

Lo studio da noi condotto si divide in due parti che sono intimamente legate: la prima cerca di porre in luce quali furono i motivi che portarono alla sostituzione dell’appalto generale di Castro con una serie di enfiteusi, cercando di comprendere quali furono i risultati raggiunti rispetto alle premesse. La seconda parte, invece, intende esaminare il diverso destino cui andò incontro ognuna di quelle enfiteusi dal momento della sua

---

<sup>11</sup> Mario Mirri intendendo precisare quale fosse la posizione assunta dai borghesi nel possesso della terra, sosteneva che: ...in ogni caso, anche quando si parla di borghesia relativamente alla proprietà delle terre, è da presupporre che si tratti per lo più, in questo periodo, di *borghesia terriera*, che sfrutta le terre con gli stessi criteri dei nobili e degli enti ecclesiastici e non crea, quindi, nel regime fondiario, contrapposizioni più o meno espansive. (M. MIRRI, Recensione del libro di Renato Zangheri *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel bolognese. 1789-1804.*, in *Critica Storica*, Anno III, Fascicolo V, D’Anna, Firenze, 1964, p. 657).

<sup>12</sup> In proposito si veda la critica rivolta da Marino Berengo a Renato Zangheri contenuta in: *Rivista Storica Italiana*, Anno LXXXII, Fascicolo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1970, pp.143, 144.

<sup>13</sup> Pasquale Villani cita il Lazio come esempio estremo di arretratezza delle campagne italiane, sostenendo che questa regione “...offre una non trascurabile testimonianza, interessante soprattutto per il sopravvivere, durante tutto l’Ottocento, di forme del regime agrario che l’età napoleonica aveva fatto scomparire finanche nel regno di Napoli” (P. VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento.*, Laterza, Bari, 1968, p.143).

<sup>14</sup> Sull’argomento si veda il libro di M. CAFFIERO, *L’erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (Secoli XVIII-XIX)*, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1982.



istituzione, e fino alle soglie dell'incorporazione di questo territorio nel Regno d'Italia<sup>15</sup>, tutto ciò riguardo soprattutto al regime della proprietà, alla distribuzione della stessa, ai modi di produzione, alla gestione delle terre gravate da uso civico. Tale ricerca è stata condotta utilizzando prevalentemente materiale d'archivio e fonti a stampa di scrittori coevi, privilegiando soprattutto quelle opere prodotte da autori locali. Le fonti archivistiche più largamente usate sono state quelle notarili<sup>16</sup>, e particolarmente quelle contenenti i contratti stipulati tra la Camera Apostolica e tutti quei soggetti che subentrarono nella gestione o nella proprietà dei beni camerale, ma anche innumerevoli chirografi pontifici<sup>17</sup>, il catasto "piano" delle singole Comunità<sup>18</sup>, oltre poi ad altri documenti contenenti atti diversi sulla situazione amministrativa di quei Comuni<sup>19</sup>. Particolarmente importante, per comprendere la dimensione del possesso fondiario camerale nello Stato di Castro, ma anche la tipologia delle colture, la distribuzione delle superfici tra i diversi soggetti sociali, le rendite conseguite dalla Camera Apostolica, è stato lo studio delle "assegne"<sup>20</sup> raccolte tra il 1780 e il 1782 dal notaio e Cancelliere camerale Giuseppe Dolci. Altrettanto importante per delineare quale fu l'evoluzione del possesso fondiario in quest'area, è stata la consultazione dei libri censuali

---

<sup>15</sup> Le Comunità dell'ex Stato di Castro furono, insieme a Roma, le ultime ad essere annesse al Regno d'Italia, e questo dopo il plebiscito del 2 ottobre 1870.

<sup>16</sup> In particolare si fa riferimento al fondo *Segretari e Cancellieri della Reverenda Camera Apostolica* conservato all'Archivio di Stato di Roma.

<sup>17</sup> Si tratta del fondo conservato all'Archivio di Stato di Roma, Camerale I, *Chirografi Pontifici*.

<sup>18</sup> Si tratta del fondo conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Ristretti generali dei catasti delle singole Comunità*

<sup>19</sup> Si tratta del fondo conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, Camerale III, *Comuni*.

<sup>20</sup> I libri contenenti tali "assegne" sono conservati presso l'Archivio di Stato di Viterbo nel fondo: Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie III, *Catasti di tutti i beni urbani e rustici, tanto liberi che livellari, in qualunque modo appartenenti alla Camera Apostolica*

relativi all'ultima revisione del catasto "gregoriano"<sup>21</sup>, quella cioè che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio 1871, documenti, questi, che ci hanno fornito preziose informazioni sullo stato della proprietà fondiaria così come essa si presentava tra il 1864 ed il 1870.

Canino, gennaio 1999

*Anzio Risi*

---

<sup>21</sup> A tale scopo sono stati consultati i libri censuali conservati presso l'Archivio di Stato di Viterbo nel fondo: Catasto Gregoriano, *Libri Matrice*.

## Abbreviazioni

BARD	Biblioteca degli Ardenti di Viterbo
BCAS	Biblioteca Casanatense di Roma
BNCF	Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
BNRo	Biblioteca Nazionale di Roma
ACCa	Archivio storico comunale di Canino
ACVt	Archivio storico comunale di Viterbo
ASRo	Archivio di Stato di Roma
ASVt	Archivio di Stato di Viterbo

## Capitolo Primo

## La proprietà fondiaria nello Stato di Castro: 1649-1798.

*1.1 Lo Stato di Castro: “particolarità” di un territorio dei dominî pontifici.*

Trattando dello Stato di Castro e del Ducato di Ronciglione, possiamo senza dubbio affermare che ci troviamo di fronte ad un territorio che godeva di uno *status* amministrativo e giurisdizionale “particolare” rispetto alle altre terre e città dello Stato pontificio, e questa sua particolarità derivava essenzialmente dal fatto di essere “dominio diretto” della Camera Apostolica. Le Costituzioni Egidiane<sup>22</sup> del 1357, ossia l’atto fondamentale che permise la ricostituzione dello Stato ecclesiastico, assegnavano un preciso ruolo ad ogni comunità locale nel suo rapporto con la dominante<sup>23</sup>, prevedendo la divisione dello Stato in città e terre “*immediate subiectae*” e “*mediate subiectae*”. Alla prima categoria appartenevano:

...quasi tutti i grandi Comuni non signorili che continuavano ad amministrarsi con governi propri e ad evolversi secondo il libero gioco

---

<sup>22</sup> A tal proposito Pierangelo Schiera sottolinea come, verso la metà del Trecento, “Abbandonato ogni sogno universalistico in campo temporale, la Chiesa si orienta ad una soluzione ‘moderna’ del suo problema territoriale, tentando di proporsi rapidamente come Stato. Nel 1351, con Clemente VI, si è ancora nel pieno della crisi della sovranità papale nello Stato della Chiesa; nel 1360, con Innocenzo VI, la restaurazione albornoziana è ormai avvenuta”. (P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 41).

<sup>23</sup> Sul rapporto tra centro e periferia, negli Stati di antico regime, si vedano le considerazioni contenute nel testo di: E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 166 e segg.

delle forze politiche interne, anche se dovevano tener conto della giurisdizione dei funzionari provinciali del pontefice<sup>24</sup>...;

alla seconda appartenevano, invece, tutti quei luoghi in cui il potere pubblico era esercitato per conto del Papa dai baroni locali. Una delle conseguenze più evidenti cui diede luogo questa sistemazione amministrativa fu il progressivo annullamento del potere esercitato dai grandi Comuni sul loro contado, il che significò ridimensionarli politicamente ed economicamente<sup>25</sup>. Il fenomeno, ad esempio, è evidente per Viterbo nel momento in cui ci accingiamo ad esaminare la consistenza del suo contado ante e post Costituzioni Egidiane, infatti, nella seconda metà del XIII secolo:

...avia la detta città sotto di se in quello tempo più di 150 Castelli confinando al Fiume Tevere [...] al mare de Montealto infino alla Tolfa, alli confini de Nepi e de Orte. Et anco fu de Viterbo Radicofani e Proceno et altri Castelli in quello pajese [...] in quello tempo Viterbo fructava tutti Castelli gabelle et altre entrate erano de Comune et picciolissima cosa davano alla Ecclesia più nome del dono che per subiectione<sup>26</sup>.

Il potere esercitato dalla città di Viterbo sul contado subì un notevole ridimensionamento a partire dalla seconda metà del XIV secolo, ma fu soprattutto dopo il pontificato di Martino V che la Chiesa<sup>27</sup> iniziò progressivamente a trasformare gli assetti politici

---

<sup>24</sup> M. CARVALE – A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia* (diretta da G. Galasso), vol. XIV, Torino, UTET, 1978, p.29.

<sup>25</sup> Il processo di appropriazione del contado da parte delle città, ci è ben descritto da Carlo Pazzagli il quale sostiene che “Del resto è proprio nella conquista e nel governo di un ampio contado, nella vittoria sui signori feudali e territoriali che la città comunale italiana si differenzia profondamente dalla sua omologa d’oltralpe. La città, elemento propulsivo originario, si appropriò del territorio [...] e i feudatari furono sostituiti dai cittadini con alla testa i rappresentanti delle famiglie di reggimento”. (C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell’età moderna*, Firenze, Olschki, 1996, p.212).

<sup>26</sup> Queste sono le parole del cronista Lanzelotto, riportate da Gaetano Coretini, storico viterbese del XVIII secolo. (G. CORETINI, *Brevi notizie della città di Viterbo e degli uomini illustri dalla medesima prodotti*, Roma, 1774, p. 13).

<sup>27</sup> Sulle conseguenze del ritorno della Curia a Roma, Mario Caravale dice che “Un nuovo ceto medio si stabiliva a Roma, diverso da quello municipale, non legato alla nobiltà feudale, anzi in opposizione ad essa quando con essa contrastassero gli interessi della Curia. Non solo: con l’affermarsi della Santa Sede a Roma, i curiali consolidarono il loro potere in città e cominciarono ad investire i frutti del loro denaro in terre sia in città che nei dintorni.

ed amministrativi dei moltissimi luoghi baronali, sostituendo i vecchi feudatari con altri più strettamente legati al papa ed alla curia romana<sup>28</sup>. Il processo di conquista dell'antico contado viterbese da parte della grande nobiltà non conobbe soste, raggiungendo il suo apice nel 1537 quando Paolo III creò per il proprio figlio Pier Luigi Farnese il feudo di Castro, che andava ad occupare gran parte delle terre poste a nord-ovest del capoluogo ed alcune zone situate a sud-est attorno al Lago di Vico. Così, già nella prima metà del Cinquecento, quello che era stato il contado di Viterbo non esisteva più, trasformato in città e terre "immediate subiectae" o in luoghi baronali<sup>29</sup>. Questo tipo di politica se da un lato rispondeva ad una logica "nepotistica" consentendo alla famiglia del pontefice di acquisire un notevole potere economico, dall'altro permetteva allo Stato di controllare e amministrare il territorio mediante la redistribuzione dei poteri tra città e baroni,

---

Il pontificato di Martino V segna appena l'inizio di questo processo". (M. CARAVALE - A. CARACCILO, *Lo Stato...* Op. cit., p.42).

<sup>28</sup> Ma coloro che trassero i maggiori benefici dal rapporto con la Curia romana furono soprattutto i grandi baroni, attraverso i quali "il papato acquisiva a vantaggio della sovranità statale della Chiesa l'equilibrio tra forze contrastanti. Cioè fra i Comuni, in autonomia, che, mal si opponevano avverso e a fronte dei feudatari potenti che all'autorità ad essi derivata dalla giurisdizione su numerosi castelli [...]. Voluto però nello Stato della Chiesa il feudalesimo, quasi un coefficiente dell'azione statale, a garanzia della difesa e della bonifica della terra demaniale [...]. Certo, il feudalesimo di essa, non derivava, nelle sue origini dalla conquista, né dalla investitura, per causa di guerra, da parte del sovrano [ma] da successione ereditaria o di acquisizione, per enfiteusi, od anche per la stessa locazione". (M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968, pp. 87-92).

<sup>29</sup> Il processo di accentramento amministrativo che lo Stato della Chiesa portava avanti da molti anni, ebbe un deciso salto di qualità nel XVIII secolo. Tra i provvedimenti più importanti che furono adottati in questa direzione, bisogna ricordare quello disposto da Clemente XI che, con chirografo del 1 ottobre 1704, decretava cessate le esenzioni fiscali delle comunità baronali che, da quel momento erano obbligate a denunciare i propri beni nei catasti, subendo così la normale tassazione a cui erano sottoposti tutti gli altri cittadini. A seguito di tale provvedimento, fu necessario procedere ad una ricognizione di tutti i luoghi baronali dello Stato. Noi, attraverso l'opera di Mario Tosi, abbiamo selezionato quelli che interessavano l'antico contado di Viterbo e che corrispondevano a: "Bagnaia (*Lante*); Barbarano (*Curia Capitolina*); Bassano di Sutri (*Giustiniani*); Bassanello e Carbognano (*Colonna di Sciarra*); Bomarzo (*Lante*); Calcata (*Sinibaldi*); Chia (*Lante*); Castro (*Colonna*); Capranica (*Barberini*); Farnese (*Chigi*); Gallese (*Altemps*); Graffignano (*Santa Croce*); Oriolo (*Altieri*); Rocca del Vecce (*Costaguti*); S.Lorenzo (*Barberini*); San Martino di Viterbo (*Pamphili*); Soriano (*Albani*); Vignanello (*Ruspoli*); Vitorchiano (*Popolo Romano*), terra di Onano (*Sforza*); Monteromano (*Camera Apostolica*)". (M. TOSI, *La società romana...* Op. cit., pp.128-131 e 149).

poteri amministrativi e giurisdizionali contrattati sempre tra le parti e sanciti negli statuti. La logica che guidava questa strategia mirava alla costituzione di numerosi centri di potere che presi singolarmente non avevano la forza sufficiente a sfidare l'autorità pontificia, ma permetteva nel contempo di stabilire legami di reciproco interesse fondati sulla concessione regia all'amministrazione del territorio, e sul riconoscimento alle élites cittadine di fornire in maniera esclusiva il personale di tutte le magistrature<sup>30</sup>.

E' evidente che tutto quello che si muoveva al di fuori di questi schemi doveva essere combattuto, ed il Papa disponeva di diversi sistemi per imporre il proprio potere, non escluse le armi quando non vi erano altre possibilità di trattativa con i poteri locali. Questa fu la scelta che si impose a Innocenzo X per ricondurre sotto il dominio dello Stato pontificio i territori del Ducato di Castro, e per ridimensionare una costante minaccia politica rappresentata dalla casa Farnese. Dopo la guerra del 1649 i territori "recuperati" all'autorità della Chiesa furono assegnati alla Camera Apostolica<sup>31</sup>, ovvero alla cassa centrale cui spettava l'amministrazione finanziaria della Chiesa e dello Stato<sup>32</sup>, e sottoposti ad un riordino amministrativo. Ad esempio, la soppressa

---

<sup>30</sup> Sull'argomento si veda il volume di: B.G. ZENOBI, *Le "Ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Bulzoni, Roma, 1994.

<sup>31</sup> Secondo il Calindri questa istituzione era così articolata: "Direzione Centrale per i lavori delle Strade Nazionali. Sisto V nel 1587 le diede i primi lineamenti; Prefettura degli Archivi e direzione Generale delle Ipoteche. La Cancelleria degli Archivi fu organizzata da Pio IV nel 1563 e vi dette poi forma migliore Urbano VIII dopo al 1630. La Direzione delle Ipoteche fu nella guisa pressoché attuale portata dai Francesi nel 1798; Presidenza dell'Annona. Fu eretta dall'Imperatore Augusto, e poi riformata da Gregorio XIII nel 1580; Presidenza delle Zecche. Alessandro VII nel 1661 la prescrisse; Soprintendenza Generale delle Poste Pontificie. Ebbe questa origine dagli Imperatori Augusto e Traiano, poi venne abbracciata, ed ampliata da molti Sommi Pontefici; Soprintendenza dei Drappi di lana e di seta di Roma e dello Stato. Stabilita fu da Sisto V nel 1587; Soprintendenza delle Manifatture di argento e di oro. Pio IV nel 1565 fondò i primi Consoli di questo Dicastero; Tribunale Criminale Camerale. Lo istituì Benedetto XIV nel 1753". (G. CALINDRI, *Saggio statistico storico del Pontificio Stato*, Garbinesi e Santucci, Perugia 1829, p.637).

<sup>32</sup> Sull'argomento si vedano le considerazioni contenute in G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano, Feltrinelli, 1961.

Diocesi di Castro<sup>33</sup> fu sostituita dal 14 settembre 1649 con quella di Acquapendente<sup>34</sup>, e sotto il governo di questa città<sup>35</sup> furono posti alcuni dei territori “recuperati”<sup>36</sup>, mentre le altre Comunità dell’ex Ducato di Castro ricaddero sotto le “Giudicature” di Valentano e di Ronciglione, sopra le quali aveva la sovrintendenza il Governatore di Viterbo<sup>37</sup>. In tali Giudicature il potere giurisdizionale e l’amministrazione dei beni restò di competenza del Tesoriere Generale della Camera Apostolica, che lo esercitava attraverso propri funzionari. Nell’ambito della distrettualizzazione amministrativa pontificia, i due governi di Valentano e Ronciglione rientravano tra quelli che il Cardinal De Luca definiva come:

...quaedam alia inferiora gubernia non dependentia<sup>38</sup>;

---

<sup>33</sup> A.GARDI, *La distrettualizzazione diocesana nello Stato pontificio di età moderna*, in *Ricerche di storia moderna IV* (a cura di G.Biagioli), Pacini editore, 1995, p.496. Ed inoltre, sull’argomento, si veda: SALMON, *Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo. Gli Stati del Dominio Ecclesiastico, cioè della Campagna di Roma, del Patrimonio di S.Pietro, e del Ducato di Castro*, vol. XXII, Venezia, 1759, pp.380,381. (l’opera è consultabile presso la Biblioteca Anselmi di Viterbo, collocata in C 82).

<sup>34</sup> La soppressione della Diocesi di Castro comportò una redistribuzione tra le altre Diocesi delle Comunità ad essa sottostanti. Sotto la nuova Diocesi di Acquapendente passarono Canino, Cellere, Pianiano e Ischia; sotto la Diocesi di Viterbo e Tuscania fu posta la Comunità di Montalto; sotto quella di Montefiascone e Tarquinia tutte le altre.

<sup>35</sup> B.G. ZENOBI, *Le “Ben regolate città”*, op. cit., p.25.

<sup>36</sup> FLAMINIO MARIA ANNIBALI, *Notizie storiche della casa Farnese, della fu città di Castro, del suo Ducato e delle terre e luoghi che lo componevano, coll’aggiunta di due paesi Latera e Farnese*, Volume II°, in Montefiascone, nella Stamperia del Seminario, 1818, p.38.

<sup>37</sup> Gaetano Coretini scriveva che: “La provincia del Patrimonio è una delle più vaste dello Stato Pontificio. Le Città, Terre, e Castelli che la formano si dividono in tre Classi. La prima comprende i Luoghi immediatamente soggetti al Governo di Viterbo [...]. La seconda abbraccia i Luoghi sottoposti a due Giudici de Stati di Ronciglione e Valentano, avendone la sovrintendenza il Governatore di Viterbo [...]. Allo Stato di Valentano (Castro) appartengono Valentano Terra, Grotte di S.Lorenzo Terra, Gradoli Terra, Capo di Monte Terra, Marta Terra, Canino Terra, Ischia Terra, Montalto Terra, Tessennano Castello, Arlena Castello, Cellere Castello, Pianiano Castello, Pianzano Castello, Bisenzio luogo diruto unito alla Podestaria di Capo di Monte [...]. La terza contiene i Luoghi baronali”. (G. CORETINI, *Brevi notizie della città di Viterbo e degli uomini illustri dalla medesima prodotti*, Roma, 1774, pp.19,20).

<sup>38</sup> *Legati e Governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, (a cura di Christoph Weber), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, *Sussidi 7*, Roma, 1994, p. 37.



e ciò stava a sottintendere la “non immediata” soggezione di questi alla Sacra Consulta rappresentata dal Governatore di Viterbo, ma quella “mediata” della Camera Apostolica. E’ evidente l’anomalia giurisdizionale in cui si trovava lo Stato di Castro, e questo perché il “mediatore” tra il potere locale e quello centrale non era un “Barone”, ossia un soggetto privato, ma una istituzione dello Stato quale era la Camera Apostolica. A capo della “Giudicatura” di Valentano la Reverenda Camera poneva dei giureconsulti, che sotto il titolo di *Assessore Camerale*, avevano il compito di impartire la giustizia amministrativa e penale di prima istanza. Soltanto molto più tardi, ossia nel 1770, la “giudicatura” di Valentano fu elevata al grado di “Governo di Breve”<sup>39</sup> retto da un prelato<sup>40</sup>. Un ruolo altrettanto importante nel governo dello Stato di Castro era quello posseduto dal *Cancelliere camerale*, di norma un notaio, che dalla sua sede di Capodimonte aveva il compito di redigere tutti gli atti riguardanti i beni camerale (ad esempio i contratti di sub affitto), e di conservare l’Archivio camerale.

I beni dello Stato di Castro, anche a seguito degli orientamenti di politica finanziaria che lo Stato pontificio adottò già dal XVI secolo<sup>41</sup>, erano affittati a degli Appaltatori generali<sup>42</sup> mediante

---

<sup>39</sup> ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, *Miscellanea Super Bono Regimine Communitatum 1582-1828*, Tomo IV, v.42

<sup>40</sup> I Governatori di Breve che si susseguirono alla guida del “Governo di Valentano” furono: Domenico Marchetti nominato il 20 febbraio 1770; Pietro Paolo Sperelli il 15 novembre 1771; G.F. del Bene il 9 novembre 1782; N. Montanari il 19 luglio 1783; Domenico Torti il 2 dicembre 1785; Lorenzo Corvini il 14 marzo 1788; G.A. Passeri il 1 febbraio 1793; Alessandro Graziani il 3 ottobre 1797; F.M. de Rossi il 28 novembre 1800; A. Jubilei il 15 dicembre 1801; Serafino Perocchi il 15 maggio 1804; e Luigi M. Coleine il 21 novembre 1806. (*Legati e Governatori...*, op. cit., p.422).

<sup>41</sup> Come nota Reinhard “...il XVI e il XVII secolo divennero la grande età dello sviluppo del sistema tributario ecclesiastico-statale [...]. Nel corso del XVI secolo i papi passarono definitivamente all’appalto delle entrate a finanzieri, e attorno al 1600 per periodi di nove anni ogni volta [...]. E’ significativo che solo un numero minimo di questi appaltatori di imposte versassero ancora qualcosa alla cassa pontificia centrale, poiché la maggior parte dell’entrata veniva immediatamente impiegata in luogo per “spese amministrative” e simili, così come per gli interessi passivi del debito pubblico”. (W. REINHARD, *Finanza pontificia, sistema beneficiale e finanza statale nell’età confessionale*, in *Fisco religione*

contratti generalmente novennali<sup>43</sup>. Osservando attentamente la tipologia di questi contratti d'appalto, ci accorgiamo che le prescrizioni in essi contenute non si occupavano soltanto di definire gli aspetti patrimoniali, ma prendevano in considerazione anche questioni amministrative e giurisdizionali che andavano ad influire direttamente sull'organizzazione sociale ed economica di quei territori. In questo senso il contratto per l'appalto dello Stato di Castro, trasferiva all'appaltatore non soltanto il "dominio utile", ossia il diritto di godere e disporre dei beni, ma anche tutta una serie di prerogative che soltanto la Camera Apostolica poteva possedere, trasformando di fatto l'affittuario nel vero "Signore" di queste terre.

Quali erano in sostanza i poteri che la Camera Apostolica trasferiva all'appaltatore? Se prendiamo ad esempio il primo Capitolo del contratto Stampa<sup>44</sup> del 1778, questo stabiliva che l'appaltatore, in cambio di un canone annuo di 50.200 scudi, poteva godere di:

...tutte le entrate, frutti, rendite, e proventi delli medesimi Stato [...] gabelle, ancoraggi, danni dati, risposte enfiteutiche, e livellaia [...] terreni lavorativi, e rispettivi pascoli, prati, albereti, vigne, e generalmente tutte le case, magazzini, rocche, pozzi, molini, forni, ed altri edifici posti in detti Stati sotto li notori loro confini, ed ancora tutte le risposte de' grani, biade, ed altri qualsivoglia privilegi ed onori soliti

---

*Stato nell'età confessionale*, a cura di H.Kellenbenz e P.Prodi, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, Quaderno 26, Il Mulino, Bologna, 1989, pp.461,462).

<sup>42</sup> Gli appaltatori generali dello Stato di Castro che si susseguirono dal 1650 al 1791 furono: 1659 Muzio Orsini; 1670 Pier Filippo e Giuseppe Nerli; 1696 Francesco Lelmi; 1706 Francesco Torres; 1715 secondo appalto Torres; 1724 Renzoli-Zagaroli; 1733 Lopez-Cencelli; 1741 Lopez-Degola (dopo il fallimento di questi appaltatori, subentrò la società Renzoli-Zagaroli); 1752 Niccolò Soderini; 1760 Pietro Paolo e Benedetto Valdambri; 1767 Filippo e Angelo Stampa; 1791 secondo appalto Stampa. (ASRo, Camerale III, Stato di Castro e Ronciglione, b.628,629,630)

<sup>43</sup> Secondo quanto riportato da Enrico Stumpo, nel 1657, lo Stato di Castro e Ronciglione rendevano alla Camera Apostolica 70.000 scudi, oltre a 1.800 scudi della "già comunità di Castro". (E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Giuffrè, Milano 1985, p.340).

<sup>44</sup> Il Capitolo contrattuale citato è relativo al secondo appalto Stampa, rogato il 2 aprile 1778 per gli atti del notaio camerale Giovanni Venti. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

[...] che in qualsivoglia modo [...] ha, e possiede la Reverenda Camera, ed ad essa lei per qualunque titolo appartengano.

In primo luogo, dunque, era riconosciuta all'appaltatore la prerogativa alla riscossione dei canoni e livelli dovuti dai privati per l'uso dei beni camerali, in secondo luogo, questi, aveva la facoltà di sub affittare a terzi tutti i beni compresi nel contratto<sup>45</sup>, riscuotere i dazi doganali sull'esportazione dei cereali<sup>46</sup>, e quelli sull'importazione o transito dei grani esteri<sup>47</sup>.

Dal momento che la struttura produttiva dello Stato di Castro era basata essenzialmente sulla monocoltura cerealicola, ed essendo questa la principale fonte di guadagno dell'appaltatore, il contratto riconosceva all'affittuario un enorme potere sui produttori e sull'organizzazione del lavoro. Per evidenziare meglio quest'aspetto è il caso di citare il contenuto dei Capitoli 28 e 29 del contratto Stampa, nei quali si affermava che:

...affinché non s'intermetta il lavoro di detti due Stati, si conviene, che non possano i sudditi di essi andar a far semente fuori di detti Stati senza licenza di essi Sig. Affittuari, conforme al bando già pubblicato, se non nel caso, che non potessero avere il lavoro in detti due Stati per non esservi terreni da lavorare<sup>48</sup> [...]. E non possa alcun suddito di essi due Stati, ancorchè privilegiato, o fosse di quelli esenti per fida, mandare i loro bestiami a pascolare fuori di detti Stati senza licenza dei Sig. Affittuari.

Questo significava che i sudditi dello Stato di Castro erano costretti a coltivare tutti quei terreni adatti alla ceralicoltura, e soltanto in seguito erano autorizzati a praticare altre colture. Stesso discorso valeva anche per gli allevatori di bestiame, obbligati a

---

<sup>45</sup> A tal proposito è utile consultare gli atti di sub affitto redatti dal Cancelliere camerale, e conservati in: ASVt., Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie I, nn.5,6, *Istrumenti ed obblighi dell'affitto degli illustrissimi Sigg. Filippo Stampa e Compagni, affittuari generali dello Stato di Castro e Ducato Ronciglione*.

<sup>46</sup> Capitolo 40. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102)

<sup>47</sup> Capitolo 33. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102)

<sup>48</sup> Capitolo 28. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102)

comprare le “erbe” dagli affittuari sotto la minaccia del sequestro degli animali nel caso li avessero condotti a pascolare fuori dei confini dello Stato. Sulle vessazioni cui erano sottoposti i contadini, un cronista dell’epoca riporta che:

Per poco che i ministri di detti Sig. Affittuari spronati dallo zelo per i vantaggi dei loro padroni, perdessero di vista i principi dell’equità e della giustizia nelle locazioni de’ terreni camerale, riducevano alla disperazione quei miseri sudditi, obbligandoli o a perire nell’ozio, o a coltivare quei terreni che non potevano corrispondere un fruttato proporzionato alla risposta che davano, e alle loro fatiche e sudori<sup>49</sup>.

Per i sudditi dello Stato di Castro era molto difficile sottrarsi a queste angherie, sia perché imposte in forza di un contratto, ma soprattutto perché le trasgressioni erano sanzionate dalla dura legge imposta dall’affittuario attraverso l’Assessore camerale ed il tribunale da lui presieduto. Il contratto conferiva all’appaltatore un notevole potere la cui massima espressione era rappresentata dalla “*privativa amministrazione della giustizia*”<sup>50</sup>, e questo significava che i giudici, anche se formalmente dipendenti dalla Camera Apostolica, in pratica erano scelti dall’affittuario tra persone di sua fiducia, e poi “nominati” dal Tesoriere generale. A tal proposito il Capitolo 72 del contratto è molto esplicito, prescrivendo che:

...per ovviare alle frodi, e per il buon governo contenuto né presenti capitoli, l’E.mo, e R.mo Sig. Cardinale Pro-Tesoriere, o altro Tesoriere generale pro tempore, debba ad ogni istanza, e nomina di detti Sig. Affittuari deputare un Assessore, che sia dottore in legge, e possano li medesimi Sig. Affittuari variare la nomina quante volte vorranno [...] e questo Assessore possa, nella prima istanza, non ostante qualsivoglia impedimento, che da qualsivoglia Tribunale gli venisse dato, spedire le cause spettanti al presente affitto.

Non è difficile immaginare quanta solerzia applicava l’Assessore camerale nel perseguire tutti coloro che ledevano gli interessi dell’affittuario, dal momento che la perdita di

---

<sup>49</sup> G.H. ADORNO, *Dell’importanza e de’ pregi delle emfiteusi sostituite all’appalto camerale dello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione*, Zempel, Roma, 1795, pp.9,10.

<sup>50</sup> Capitolo 72. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102)

quest'ufficio si sarebbe trasformata per lui in un notevole danno economico.

### ***1.2 L'Appalto dello Stato di Castro a Filippo e Angelo Stampa: 1778-1791.***

Filippo Stampa e suo figlio Angelo affittarono per la prima volta i beni camerale di Castro nel 1769, dopo le molte pressioni che esercitò su di loro il Tesoriere generale Angelo Braschi<sup>51</sup> sinceramente preoccupato di non riuscire a trovare persone disposte ad entrare nell'affare. Il secondo appalto Stampa<sup>52</sup> ebbe inizio nel 1778, e la sua durata copriva eccezionalmente l'arco di dodici anni anziché dei nove consueti, essendo fissata la scadenza al 28 settembre 1791.

Analizzeremo ora questo secondo contratto dal punto di vista del suo contenuto patrimoniale e finanziario, cercando di mettere in luce gli aspetti più importanti del rapporto che legava l'appaltatore alla Camera Apostolica. Abbiamo riferito in precedenza che in cambio di un canone annuo di 50.200 scudi, la Reverenda Camera concedeva agli Stampa il godimento di tutte le entrate, frutti, proventi e rendite dello Stato di Castro, rappresentate dai dazi, dai canoni e livelli, ma soprattutto dal monopolio del commercio del grano e della vendita del sale. Per ragioni diverse, sia l'appaltatore, che la Camera Apostolica, erano interes-

---

<sup>51</sup> Angelo Braschi, poi divenuto Pio VI, nel chirografo in data 28 marzo 1778 con il quale si concedeva il rinnovo del contratto di affitto dello Stato di Castro (allegato al rogito del 2 aprile 1778 redatto dal notaio camerale Giovanni Venti), elogia l'onoratezza di Angelo e Filippo Stampa perché "...sebbene non essendovi altri competitori avesse potuto offerire un annuo censo assai tenue e ristretto, esibì tuttavia poco minor corrisposta di quella che aveva esatta né tempi andati la nostra Camera dà precedenti affittuari. Tutti questi tratti di sopraffina onestà, e politezza, sono degni certamente di qualche nostro speciale riguardo". (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>52</sup> Il contratto del secondo appalto Stampa fu rogato il 2 aprile 1778 per gli atti del notaio camerale Giovanni Venti. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102)

sati ad ottenere degli abbondanti raccolti di grano, il primo per garantirsi prezzi bassi all'acquisto e alti volumi da esportare, la seconda per scongiurare pericoli di scarsità di pane e farina che avrebbero messo in crisi il suo sistema annonario. Affinché l'affittuario potesse immediatamente e speditamente mettere a coltura i terreni, la Camera Apostolica gli poneva a disposizione dei capitali "a titolo di prestanza" (perché dovevano essere restituiti alla fine del contratto), la cui composizione abbiamo riassunto schematicamente in tabella<sup>53</sup> 1.

<b>"Prestanze" fornite dalla Camera Apostolica a Filippo e Angelo Stampa per l'appalto generale dello Stato di Castro del 1778</b>		<b>Tab.1</b>
<i>Capitolo del Contratto</i>	<i>"Prestanze"</i>	<i>Valore in Scudi</i>
18	Bestiami, maggesi, fieno e paglia	45.000
19	Rubbia 1.500 grano da seme, e rubbia 1.500 da panatica	30.631
20	Contante dalla Camera Apostolica	40.000
21	Contante dalla Camera Apostolica	25.000
21	Contante dà Banchi	40.000
45	Libbre 200.000 di sale	2.000
<i>Sommano scudi</i>		<b><i>182.631</i></b>

Il capitale agrario d'esercizio<sup>54</sup> riportato in tabella 1, era formato da scorte vive (il bestiame), da quelle morte (attrezzi di lavoro, fieno e paglia per il bestiame), da grano per semente e per pane, dal sale, e da un capitale in moneta pari complessivamente a 105.000 scudi. L'anticipazione di capitale liquido era abbastanza differenziata sia per qualità che per quantità, ad esempio, era somministrata all'affittuario la somma di 25.000 scudi per l'acquisto di animali, ed anche ulteriori 40.000 scudi da impiegare per miglioramenti agrari, il tutto senza pretendere alcun interesse<sup>55</sup>. A queste somme debbono essere aggiunti altri 40.000

<sup>53</sup> La tabella 1 è stata formata con i dati desunti dal contratto Stampa del 1778. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>54</sup> G. MEDICI, *Estimo civile, rurale e catastale*, Edagricole, Bologna, 1974, p. 126.

<sup>55</sup> La prima rata di questa "prestanza", sarebbe stata erogata dalla Camera Apostolica nel dicembre 1779, la seconda nel febbraio 1780, la terza nell'aprile del 1780, la quarta nel giugno 1780, la quinta ed ultima nell'agosto 1780. Capitolo 20 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

scudi, anticipati per conto della Camera Apostolica dal Monte di Pietà di Roma e dal S. Spirito, all'interesse annuo del 2 per cento<sup>56</sup>.

Dall'esame complessivo del contratto d'appalto Stampa, abbiamo ricavato che la figura dell'affittuario assumeva una posizione anomala rispetto alla tradizionale giurisprudenza sugli affitti. L'appaltatore, infatti, si sostituiva al proprietario non soltanto nella conduzione dei suoi beni, ma anche nell'amministrazione generale del territorio a lui soggetto, garantendo al direttario la persistenza delle forme di conduzione preesistenti e i tradizionali rapporti con i produttori. La relazione che legava invece l'affittuario ai beni del proprietario era di carattere nettamente speculativo e commerciale, in quanto l'appaltatore cercava di ricavare il massimo profitto sia dai produttori che dal monopolio sul commercio del grano<sup>57</sup>. Quest'ultima attività, di fatto, costituì il principale mezzo d'accumulazione<sup>58</sup> di quella classe sociale chiamata "mercanti di campagna"<sup>59</sup>, ma anche di diversi imprenditori e di molti avventurieri. In effetti, le motivazioni che spingevano questi mercanti ad affittare i beni dello Stato di Castro, non risiedevano certamente nel fatto che essi avrebbero tratto il

---

<sup>56</sup> Capitolo 21. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>57</sup> G. GIORGETTI, *Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne*, in *Storia d'Italia*, vol. 5, *I documenti*, 1, Einaudi, Torino, 1972, p. 727.

<sup>58</sup> L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 603.

<sup>59</sup> Giampiero Carocci, a proposito dei mercanti di campagna, sottolinea che questi furono "l'unico ceto propriamente imprenditoriale fu, come è noto, quello dei mercanti di grano e affittuari di terra: i mercanti di campagna. Si trattava di una attività di mercanti-imprenditori non solo priva dell'elemento manifatturiero ma anche legata unicamente al rifornimento annonario di Roma: attività, certo, di ampiezza tale da presupporre o da produrre una forte accumulazione di capitale, ma che, lungi dal trasformare i rapporti di produzione, restava col suo monopolio del mercato, subordinata staticamente, senza trasformarla, ma anzi consolidandola, alla realtà economica romana quale era tradizionalmente, cioè dominata dalla presenza della curia e del latifondo e dalle relative rendite". (G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 177).

loro utile dalla riscossione dei canoni camerale, la ragione vera che li induceva a partecipare all'appalto doveva essere ricercata nei grandissimi profitti ritraibili dallo sfruttamento del monopolio sulla vendita del sale<sup>60</sup>, e delle *tratte* dei grani.

Il monopolio del commercio del grano era intimamente connesso al sistema annonario dello Stato pontificio, strutturato essenzialmente su una serie di proibizioni prima fra tutte la vendita sul mercato interno ed estero dei grani. Tale sistema fu l'unica risposta che l'amministrazione pontificia seppe elaborare nel corso del tempo, per cautelarsi rispetto alle frequenti fluttuazioni dei raccolti che, da un anno all'altro, potevano mutare una condizione d'abbondanza in una di carestia. A questo stato di cose, oltre alle imponderabili cause naturali, non era estraneo il sistema con il quale venivano raccolte le informazioni sull'andamento delle produzioni agricole, dati che potevano avere una loro completezza soltanto molto in là nella stagione, e soltanto dopo il raccolto era possibile conoscere se questo sarebbe stato sufficiente a sfamare la popolazione, o se invece ci fossero state delle eccedenze da esportare, oppure se era necessario approvvigionarsi sul mercato estero.

Minuziosi controlli inseguivano i grani dalla raccolta al consumo, e dal momento che ogni produttore era tenuto a riservare una parte del raccolto all'Annona, i funzionari dell'Abbondanza<sup>61</sup> registravano su degli appositi libri tutti i carichi destinati agli

---

<sup>60</sup> Il Capitolo 45 del contratto d'appalto Stampa del 1778, prevedeva la concessione: "...a detti Sig. Affittuari facoltà di provvedere tutti e due li suddetti Stati di sale forastiere, e distribuirlo ai soliti prezzi, e trasportarlo da uno Stato all'altro, non ostante qualsivoglia proibizione in contrario, senza incorso in pena alcuna, ed ancora senz'alcuna licenza, o patente, che fosse necessaria". (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>61</sup> A Viterbo, nel mese di luglio di ogni anno, veniva convocata la Congregazione dell'Annona, composta dal Governatore della Provincia, dai Conservatori del Comune e dal Consiglio dei Dodici. Lo scopo di questa riunione era quello di fare il punto sulla situazione granaria della città, controllare se vi fossero ancora giacenze, e stabilire la quantità di grano da destinare alla macinazione e quella da immagazzinare. Nella stessa riunione veniva nominato un "Abbondanziero" che coadiuvato da due aiutanti, era addetto alla raccolta del grano necessario all'approvvigionamento della città. (ACVt, *Libri delle Riforme*, Voll. 123, 139).



ammassi cittadini. In ogni caso, tutti i produttori erano tenuti a dare le *assegne* circa il tipo e la quantità dei prodotti raccolti, e attraverso le loro dichiarazioni sarebbero state formate le statistiche della produzione<sup>62</sup>. Il “sistema” annonario doveva assicurare, in primo luogo, il grano necessario al fabbisogno della popolazione delle città e di Roma in particolare, e solo dopo che tali condizioni erano state rispettate la Congregazione annonaria stabiliva quanta parte dei raccolti potevano essere venduti sul libero mercato. Anche il commercio del grano era rigidamente regolato, e le *tratte*, ossia le autorizzazioni all’exportazione, venivano concesse dal pontefice soltanto ad alcune persone e per determinati quantitativi, a volte dietro il pagamento di una tassa, altre volte gratis.

Nel contratto dell’ultimo affitto Stampa, rispetto alla concessione delle *tratte*, troviamo scritto che:

...sebbene l’incette e le *tratte* siano regalie, che spettano al sovrano dominio del Principe, tutta una volta si concedono alli medesimi Sig. Affittuari<sup>63</sup> [...] essa Reverenda Camera dà, e concede facoltà ad essi Sig. Affittuari, che possano da loro subaffittuari e da altri debitori di denaro, prenderne in pagamento grani, biade, legumi ed in altre incettare e comprare ogni anno, durante il presente affitto, rubbia 5.800 di grano, con espressa dichiarazione che nessuna persona di qualsiasi stato, grado o condizione possa comprare, ed incettare grani in detti due Stati per farne mercimonio, a riserva della sola persona dell’Affittuario<sup>64</sup> [...]. Si degna parimenti Sua Santità di dare in ciascun anno durante l’affitto, le *Tratte* a quelle persone particolari, le quali avranno grani, e saranno nominati dalli detti Sig. Affittuari [...] purché in tutto non eccedano la somma di rubbia 6.000 l’anno<sup>65</sup> [...]. E tra i suddetti proventi, e rendite, che si concedono alli suddetti Sig.

---

<sup>62</sup> L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento...*, op. cit., pp. 584-586.

<sup>63</sup> Capitolo 1. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>64</sup> Capitolo 34. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>65</sup> Capitolo 39. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

Affittuari, si calcola anche la suddetta facoltà di estrarre le suddette rubbia 6.000 dai suddetti particolari<sup>66</sup>;

L'esercizio del commercio era concepito come un privilegio sovrano<sup>67</sup> concesso all'appaltatore, anche al fine di:

...migliorare la condizione del Sig. Affittuario in riguardo della quantità del censo<sup>68</sup>;

ed era perciò un mezzo usato dalla Camera Apostolica per ottenere dall'affittuario la corresponsione di un canone più elevato, altrimenti difficilmente ottenibile.

Nel contratto d'affitto Stampa era previsto che l'appaltatore poteva esportare fino ad un massimo di 5.800 rubbia<sup>69</sup> di grano all'anno senza pagare alcun dazio, quantità questa che egli poteva produrre direttamente, o comprarla dai sub affittuari, oppure prenderla dai suoi debitori. In aggiunta a questo la Camera Apostolica poteva concedere ad alcuni privati, indicati dall'appaltatore, la possibilità di esportare fino a 6.000 rubbia di

---

<sup>66</sup> Capitolo 41. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>67</sup> Sul tema Francesco Galgano sostiene che "Il diritto commerciale diventa, nelle classificazioni dei giuristi dello Stato Assoluto, *diritto pubblico* [...]. Ciò che muove l'intento regolatore dello Stato è l'interesse politico ad accrescere la potenza finanziaria dello Stato [...]. La regolamentazione legislativa della materia commerciale mira all'efficienza dell'apparato economico; essa è solo un aspetto di quel più generale intervento dello Stato assoluto nella vita economica che va sotto il nome di politica mercantilista". (F.GALGANO, *Soria del diritto commerciale*, Il Mulino, Bologna, 1980, pp.57,58,59).

<sup>68</sup> Capitolo 34. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>69</sup> Sul peso di un rubbio di grano vi sono dei dati abbastanza discordanti. Il Carocci sostiene che un rubbio di grano è pari a circa 600 libbre, ed essendo una libbra pari a Kg. 0.339, un rubbio avrà un peso di circa 203 Kg. (G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa...*, op. cit., p.21); Dal Pane, invece, assegnando al rubbio romano una capacità di litri 294,60, ed al frumento un peso specifico medio di 0,75, calcola che un rubbio di grano pesi mediamente 221 Kg. (L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento...*, op. cit., p.572). Per quanto concerne questo lavoro, abbiamo invece preferito adottare la conversione delle misure romane al sistema metrico operata nel 1811, durante il periodo del Governo francese sugli Stati romani, sistema che verrà conservato anche con il ritorno del Papa nel 1814. Nel *Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli stati romani dalla commissione pesi e misure*, Mariano De Romanis e figli, Roma, 1811 (BARD, collocato in I F IV 19), alla Tavola VIII troviamo scritto che un rubbio da grano era pari a 640 libbre, equivalenti a 217 Kg., mentre un rubbio da sale equivaleva a 600 libbre pari a 203 Kg.

grano all'anno, pagando però all'affittuario generale una provvigione di 37 baiocchi e mezzo per ogni rubbio<sup>70</sup>. La facoltà riservata all'appaltatore di nominare i beneficiari delle *tratte*, gli consentiva di premiare tutti coloro che erano al suo servizio, ed in particolar modo i “*ministri*” che erano addetti alla tutela dei suoi interessi in ogni Comunità dello Stato di Castro. Per costoro essere gratificati in questo modo significava poter guadagnare notevoli quantità di denaro, e gli effetti di questa lunga accumulazione si manifestarono nel momento in cui lo Stato pontificio abbandonò la politica degli appalti generali, frazionando le proprietà camerali in diverse enfiteusi. In tale circostanza vediamo apparire degli “uomini nuovi” dalle insospettite disponibilità finanziarie come, ad esempio, i Pazzaglia di Ischia. Per lungo tempo i membri di questa famiglia erano stati *ministri* degli appaltatori generali in quella Comunità, e nel 1794, con Domenico, presero in enfiteusi due grandi tenute della Camera Apostolica: quella di Norchia nel territorio di Vetralla, e quella di Borgarolo nel territorio di Viterbo<sup>71</sup>. Nel 1805 i fratelli Brenciaglia presero in enfiteusi i beni camerali di Capodimonte, Marta e Bisenzio<sup>72</sup>. Nel 1803 la famiglia Parri di Piansano aveva conteso al Conte Cardelli l'enfiteusi dei beni camerali di quella Comunità<sup>73</sup>, nello stesso periodo tale famiglia risultava possedere a Viterbo beni rustici per un valore d'estimo di 3.271,58 scudi<sup>74</sup>, e nel 1804 la famiglia Parri acquistò dalla Camera Apostolica anche la tenuta di Cerro Sugaro nel territorio

---

<sup>70</sup> Capitolo 41. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>71</sup> A Domenico Pazzaglia fu concessa l'enfiteusi perpetua delle due tenute con chirografo di Pio VI in data 16 gennaio 1794 (ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 203, n.582).

<sup>72</sup> ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 208, n.627

<sup>73</sup> A. MATTEI, *Terra Planzani*, Tipografia Ceccarelli, Grotte di Castro, 1994, p.31

<sup>74</sup> ACVt, *Nuovo Compendio del Catasto Piano di Viterbo 1803*, IV AP IV 16

di Canino. Questo elenco potrebbe continuare citando ancora la famiglia Pala di Canino, e la famiglia Alessandrini di Montalto.

Questi esempi dimostrano come le opportunità di guadagno fossero legate esclusivamente alla posizione che l'individuo occupava nella società, e costituivano la naturale conseguenza di quel "sistema" di commercio protetto la cui origine deve essere ricercata nel più generale schema dell'economia pontificia. In ogni caso, l'arricchimento per questi privati produttori, terminava nel momento in cui l'appaltatore riteneva più conveniente vendere quel grano per proprio conto, facendo valere la norma contrattuale che gli garantiva tale diritto<sup>75</sup>.

E' possibile farsi un'idea di quanto fosse stato importante il commercio del grano sul bilancio complessivo dell'appalto, avvalendoci dei dati contenuti nello scritto *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite all'appalto camerale dello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione*<sup>76</sup>, pubblicato nel 1795 dal gesuita spagnolo Gonzalo Adorno Hinijosa<sup>77</sup>. Adorno si interessò in diverse occasioni di trattatistica economica, tra l'altro tradusse l'opera più importante di Girolamo Uztariz<sup>78</sup>, che insieme a Ulloa

---

<sup>75</sup> Nel Capitolo 41 del contratto d'appalto Stampa del 1778, possiamo leggere che: "...tra i suddetti proventi e rendite, che si concedono agli suddetti Sig. Affittuari, si calcola anche la suddetta facoltà di estrarre le suddette rubbia 6.000 dai suddetti particolari". (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>76</sup> Su questa opera di Gonzalo Adorno Hinijosa, si veda anche: E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Feltrinelli, Milano, 1958, pp.99,103.

<sup>77</sup> Gonzalo Adorno Hinijosa nacque a Jerez de la Frontera il 7 settembre 1751. Al momento dello scioglimento della Compagnia andò in esilio in Corsica, successivamente si recò in Italia, prima a Rimini e poi a Viterbo, dove morì il 17 marzo 1812. (C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, Première partie: Bibliographie, Tome I, Paris, Librairie des Archives nationales et de l'École des Chartes, 1890, p. 56). Adorno, fu uno dei quattro enfiteuti che, nel 1792, presero le tenute camerali di Montalto di Castro, ed egli personalmente si aggiudicò quella di Campo Pesca (ASRo, Camerale I, *Regesti di chirografi*, Reg.201, n.579). In questa tenuta sperimentò numerosi miglioramenti agrari tra cui l'introduzione dell'allevamento delle pecore merinos. In seguito, nel 1808, fu aggregato all'*Accademia degli Ardenti di Viterbo* per la quale finanziò studi e ricerche per il miglioramento delle manifatture e dell'agricoltura. (G. SIGNORELLI, *Viterbo dal 1789 al 1870*, Viterbo, Minissi e Borghesi, 1814, p.274, 65n.)

<sup>78</sup> Si trattava dell'opera *Teoria e pratica di commercio, e di marina*, pubblicata a Roma nel 1793. (C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, Première partie:

e Campomanes furono i rappresentanti di quella corrente di scrittori mercantili spagnoli molto apprezzati da Pio VI, ai quali si rifece anche Paolo Vergani<sup>79</sup>. Adorno, inoltre, conosceva bene i bilanci degli appaltatori generali Angelo e Filippo Stampa, avendoli esaminati attentamente prima di presentare l'offerta per l'enfiteusi della tenuta camerale di Campo Pesca<sup>80</sup> nel territorio di Montalto. Un testimone quanto mai attendibile dunque, anche se la sua opera risulta complessivamente un'apologia delle riforme economiche promosse da Pio VI<sup>81</sup>, e soprattutto sul ruolo avuto in queste da Fabrizio Ruffo<sup>82</sup> al quale sembra che Adorno abbia dovuto molto.

Analizziamo ora il contenuto dei bilanci del primo appalto Stampa (1769-1778) che Adorno consultò presso la Computisteria Generale della Camera Apostolica, e che si riferiscono al periodo 1773-1778<sup>83</sup>.

---

Bibliographie, Tome I, Paris, Libraire des Archives nationales et de l'École des Chartes, 1890, p. 56).

<sup>79</sup> Sull'opera di Paolo Vergani si vedano i testi di: L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento...*, op. cit.; di F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato Pontificio del Settecento*, Rivista Storica Italiana, Anno LXXV, Fascicolo IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963; ma anche F. VENTURI, *Illuministi Italiani, Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle Isole*, (a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan e F. Venturi), Tomo VII, Ricciardi Editore, Milano-Napoli, 1965, p. 627 e seg.

<sup>80</sup> Nel chirografo pontificio del 29 agosto 1792, allegato al contratto rogato in data 15 settembre 1792 dal notaio camerale Francesco Gregori, leggiamo che una delle offerte fu presentata da "...Francesco Lepri *pro persona* da nominarsi (quale nomina si è poi dichiarata per Consalvo Adorno) offeriva l'annuo canone di rubbia cinquecento di grano, oppure la somma di scudi quattromila a piacimento della nostra Camera [...]; si obbligava di pagare i frutti della prestanza al tre per cento all'anno, e di restituirla entro dieci anni, e per sicurezza di tale restituzione, oltre l'obbligazione *dé* beni propri, esibiva la sicurtà solidale del Conte Antonio Arrigoni" (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964).

<sup>81</sup> Sull'argomento si veda: E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 87.

<sup>82</sup> F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme...*, op. cit., pp. 814, 816.

<sup>83</sup> I dati riportati nelle tabelle 2, 2.1 e 2.2, sono stati desunti dall'opera di: G.H. ADORNO, *Dell'importanza e *dé* pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p. 75.

Tab.2

**Specchio dimostrativo degli Utili risultanti dall’Affitto generale dello Stato di Castro in anni 6, cioè dall’anno 1772 in 1773, a tutto l’anno 1777 in 1778, con la dovuta distinzione della provenienza dé medesimi, secondo li ultimi sei Bilanci esibiti alla Computisteria Generale.**

<b>Castellania di Montalto</b>	<i>Introito</i>	<i>Esito</i>	<i>Utili</i>	<i>Scapiti</i>
Anno 1773	27.318,43	30.543,40		2.624,97
Anno 1774	32.475,62	27.057,84	5.417,78	
Anno 1775	41.165,06	14.477,88	26.687,18	
Anno 1776	39.622,27	15.766,02	23.856,25	
Anno 1777	31.596,83	25.756,82	5.840,01	
Anno 1778	33.170,68	24.127,01	9.043,67	
In tutto	205.948,89	137.728,97	70.844,89	2.624,97
<i>Utili netti</i>			68.219,92	
<i>Ragguagliano annui scudi 11.369,99</i>				

<b>Castellanie Stato di Castro</b>	<i>Introito</i>	<i>Esito</i>	<i>Utili</i>	<i>Scapiti</i>	Tab.2.1
Anno 1773	21.978,20	2.341,59	19.636,61		
Anno 1774	22.831,00	2.464,97	20.366,03		
Anno 1775	22.145,46	2.480,80	19.664,60		
Anno 1776	21.563,93	2.535,41	19.028,52		
Anno 1777	23.691,74	2.370,99	21.320,75		
Anno 1778	21.974,07	2.559,97	19.414,09		
<i>In tutto</i>	134.184,40	14.753,73	119.430,67		
<i>Ragguagliano annui scudi 19.905,11</i>					

<b>Beni camerali di Ronciglione</b>	<i>Introito</i>	<i>Esito</i>	<i>Utili</i>	<i>Scapiti</i>	Tab.2.2
Anno 1773	17.921,320	10.384,000	7.537,320		
Anno 1774	17.868,085	9.767,860	8.100,225		
Anno 1775	15.373,075	9.788,160	5.584,915		
Anno 1776	16.786,450	9.448,620	7.337,830		
Anno 1777	15.982,235	9.789,385	6.192,850		
Anno 1778	15.989,875	9.530,715	6.459,160		
<i>In tutto</i>	99.921,040	58.708,740	41.212,300		
<i>Ragguagliano annui scudi 6.868,71</i>					

I dati contenuti nelle tabelle 2, 2.1 e 2.2, si riferiscono esclusivamente ai proventi ed alle rendite ritratti dall’amministrazione dei beni camerali, ovvero canoni, dazi e gabelle. Le stesse tabelle, evidenziano che l’utile medio dei sei bilanci fu di soli 38.144 scudi<sup>84</sup>. Questo dato dimostra che se l’appaltatore avesse fatto affidamento soltanto su queste rendite non avrebbe guadagnato nulla, anzi, avrebbe “scapitato” ben 12.056 scudi all’anno dal

<sup>84</sup> Questo valore corrisponde alla somma dei “Ragguagli annui” della Castellania di Montalto, delle altre Castellanie dello Stato di Castro, e di quelle del Ducato di Ronciglione.

momento che il canone dovuto alla Camera Apostolica ammon-  
tava a 50.200 scudi. A tali condizioni nessuno sarebbe stato di-  
sposto ad accollarsi un simile appalto, ed ecco perché accanto al  
godimento delle rendite camerali fu concesso anche il monopolio  
delle tratte del grano.

Ricorrendo ancora all'opera di Adorno, possiamo conoscere  
l'ammontare degli utili che l'affittuario Stampa ricavò dal com-  
mercio del grano, e i dati relativi sono stati riportati nella tabella  
3<sup>85</sup>.

Tab. 3				
<b>Ristretto degli Utili risultati del negozio dé grani in sei anni dell'Affitto, cioè dal 1773 al 1778, col ragguglio dé medesimi ad anno.</b>				
<i>Anni</i>	<i>Introito</i>	<i>Esito</i>	<i>Utili</i>	<i>Scapiti</i>
1773			35.869,800	
1774			33.772,335	
1775			44.586,460	
1776			26.435,945	
1777			47.535,590	
1778	Secondo lo scandaglio non essendo calcolato in scrittura		62.000,000	
<i>In tutto</i>			250.200,130	
<b>Raggugliano annui scudi 41.700,02</b>				

Dall'esame della tabella 3 desumiamo che l'affittuario guada-  
gnò mediamente 41.700 scudi, che sommati ai 38.144 scudi deri-  
vanti dalle rendite dei beni camerali (tab. 2, 2.1, 2.2) portavano  
gli introiti dell'appaltatore ad una media di 79.844 scudi all'anno.  
Detraendo da questa somma il canone annuo dovuto alla Camera  
Apostolica, pari a 50.200 scudi, dobbiamo presumere che l'utile  
medio dell'appalto Stampa si aggirava attorno ai 29.644 scudi  
all'anno. In senso assoluto questa è una cifra di tutto rispetto, ma  
se la mettiamo in relazione all'enorme quantità di capitali che ri-  
chiedeva il commercio del grano, ci accorgiamo che questo era  
un magro guadagno, a meno che i bilanci presentati

<sup>85</sup> I dati della tabella 3 sono stati desunti da: G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite...*, op. cit., p.76.

dall'appaltatore in Computisteria non nascondessero qualche frode<sup>86</sup>.

Tale dubbio si insinuò anche nella mente di Adorno, il quale però tese a sottolineare che:

...non ammettono la minima eccezione la scrittura, e i bilanci dei Sig. Appaltatori Stampa; ma quando a qualcuno piacesse di cavillare su di essi abbiamo la scrittura, e bilancio della Reverenda Camera Apostolica dell'anno 1791 in 1792, nel quale amministrata fu la Castellania di Montalto per conto di Camera, e dalla quale risulta che in detto anno lucrò la Camera netti da spese, e dal censo, che pagato avrebbe per detta Castellania il Capitano Schiatti, scudi 20.065,34. Ma in questi utili compresa resta la negoziazione dé grani, sulla quale lucrò la Camera in quell'anno scudi 36.723 [...], di modo tale che se la Camera trasandava, o impedivale veniva tale negoziazione dé grani oltre al non lucrar niente, avrebbe discapitati del suo scudi 16.658<sup>87</sup>.

Meritano di essere analizzate attentamente le parole di Adorno, e allo stesso tempo è necessario fornire qualche precisazione. Attorno al 1790 fu messo in atto dal Tesoriere Ruffo<sup>88</sup> il progetto che prevedeva la sostituzione dell'appalto generale di Castro con una serie di enfiteusi. Nel 1791, alla scadenza del secondo appalto Stampa, era rimasta da sistemare soltanto la castellania di Montalto per la quale si era fatto avanti il Capitano Giuseppe Schiatti di Roma, sottoscrivendo un contratto d'affitto per un canone annuo di 25.800 scudi. La prematura morte del Capitano Schiatti, e la rinuncia dei suoi figli a proseguire nell'affitto, costrinse la Camera Apostolica a gestire direttamente i beni di quella castellania per il periodo 1791-92, nell'attesa di trovare un nuovo affittuario o un enfiteuta. Per quel lasso di tempo, dunque, il bilancio delle rendite camerali di Montalto fu direttamente curato dalla Computisteria generale della Camera Apostolica. Rifacendosi a questo particolare, Adorno coglie l'occasione per porre

---

<sup>86</sup> Sulla infedeltà delle "assegnate" delle quantità di grano raccolte, e sulle frodi e il contrabbando del grano, si veda quanto contenuto in: L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento...*, op. cit., pp.559-561 e 586-589.

<sup>87</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., pp.7,8.

<sup>88</sup> E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p.100.



in contraddittorio i dati del bilancio Stampa con quelli della Computisteria, concludendo che senza il monopolio delle tratte dei grani anche la Reverenda Camera avrebbe “*scapitato*” una notevole somma, pari a circa 16.658 scudi<sup>89</sup>. La concordanza tra i due bilanci su questo particolare aspetto, indusse Adorno ad affermare che i conti presentati dall’appaltatore generale non nascondevano alcuna frode, ma riportavano esattamente la situazione di quell’appalto.

Confrontando però l’utile conseguito dagli Stampa con quello della Camera Apostolica, ci troviamo di fronte dei valori molto diversi. I bilanci presentati dall’appaltatore (tab.3) attestano in media un utile annuo di 41.700 scudi, ricavato commerciando però tutto il grano dello Stato di Castro e del Ducato di Ronciglione, mentre la Camera Apostolica dalla sola castellania di Montalto realizzò un utile di 36.723 scudi, ossia l’88% di quanto realizzarono gli Stampa. La sproporzione tra questi dati ci sembra evidente, ed anche tenendo conto della particolare “feracità” dei terreni montaltesi non si riesce a spiegare il differenziale tra le due gestioni. Possiamo formulare soltanto due ipotesi: o che i funzionari della Camera Apostolica sapessero commerciare il grano meglio degli Stampa, o che questi ultimi non avessero correttamente compilato i loro bilanci.

Adorno omette di rilevare questa pur evidente differenza tra le due gestioni, anche perché a lui premeva dimostrare che l’interesse per l’appalto dello Stato di Castro:

---

<sup>89</sup> Per determinare la “rendita” della castellania di Montalto depurata dagli introiti derivanti dal commercio del grano, abbiamo sottratto al canone che il Capitano Schiatti si era impegnato a pagare, l’ipotetico *scapito* che la Camera Apostolica avrebbe subito senza i guadagni conseguiti attraverso le tratte dei grani. Il risultato di questa operazione, ci ha fornito una rendita media della castellania di Montalto pari a 9.142 scudi annui, sostanzialmente in linea con quanto dichiarato nel bilancio Stampa riportato in tabella 2. Volendo effettuare una controprova sull’esattezza della rendita da noi ricavata, abbiamo sommato i ricavi che la Computisteria ha dichiarato di aver realizzato con il commercio dei grani, pari a 36.723 scudi, con la rendita derivante dall’amministrazione dei soli beni camerali pari a 9.142 scudi, da queste somme abbiamo detratto il canone di 25.000 scudi che avrebbe pagato lo Schiatti, ed il risultato ottenuto è stato appunto l’utile dichiarato dalla Camera Apostolica pari a 20.065 scudi.

...era, e sarà sempre la negoziazione di quei grani, tolta, o trascurata la quale non vi sarebbe stato chi avesse voluto intraprenderlo, anche per metà del censo, che pagavano gli Appaltatori<sup>90</sup>;

dunque, l'appetibilità di quel contratto risiedeva soltanto nel monopolio concesso all'affittuario sul commercio del grano<sup>91</sup>.

Osservando i Capitoli del contratto Stampa del 1778 non è difficile accorgersi come tutto il sistema economico, le relazioni sociali, i rapporti di lavoro e contrattuali, ruotassero attorno alla coltivazione ed al commercio del grano. L'unica limitazione cui era sottoposta la concessione delle tratte era rappresentata dal pericolo reale o potenziale delle carestie, perciò:

In caso di carestia di Roma, o Stato Ecclesiastico, dalla quale il Signore ne guardi, e che dalla Reverenda Camera, si volessero i grani propri di detti Sig. Affittuari [...] debba farsi dichiarazione, ed intimazione dentro la prima metà del mese di settembre [e] si dovranno pagare alli medesimi Sig. Affittuari scudi otto il rubbio alla vela, prezzo così concordato [e] se la Reverenda Camera vorrà li grani incettati, debba pagarli scudi due in tutto per rubbio di più di quello che saranno costati alli detti Sig. Affittuari<sup>92</sup>

Nel caso di scarsità di cereali sul mercato interno, l'appaltatore era obbligato a vendere il proprio grano alla Camera Apostolica al prezzo concordato di otto scudi per rubbio, mentre per quelli che aveva comprato dai privati produttori la Camera Apostolica si impegnava al riacquisto con un sovrapprezzo massimo di due scudi per rubbio.

Il commercio del grano era certamente un'attività che generava altissimi profitti, ma non era priva di rischi e di pericoli per chi la praticava. Una delle maggiori difficoltà incontrate dai mercanti era rappresentata dalle politiche protezionistiche cui tutti gli Stati facevano ricorso in quel periodo, e questo allo

---

<sup>90</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite...*, op. cit., p. 8.

<sup>91</sup> Dal Pane nota che le "...tratte erano in gran parte monopolio degli appaltatori camerali [e] la concessione della tratta era tenuta per favore ambitissimo e la Camera Apostolica compensava talvolta con essa servigi ricevuti o benemerienze acquistate dai sudditi". (L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento...*, op. cit., p.597).

<sup>92</sup> Capitolo 42. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

scopo di privilegiare le produzioni interne. Se per gli articoli manifatturieri era possibile avviare e mantenere dei flussi d'esportazione relativamente costanti, per il grano, materia prima dal bassissimo valore aggiunto, si potevano conquistare i mercati esteri soltanto quando uno o più Stati erano soggetti a guerre o a carestie. Quando invece il sistema agricolo non subiva simili accidenti, vendere il grano a prezzi vantaggiosi era sempre molto difficile. Lo Stato pontificio non aveva un sistema manifatturiero<sup>93</sup> in grado di poter imporre i suoi prodotti sui mercati esteri, sia per la qualità abbastanza ordinaria di questi, sia per la tecnologia impiegata nel realizzarli<sup>94</sup>, perciò la bilancia commerciale dello Stato era legata pressoché totalmente all'esportazione di beni agricoli, e soprattutto del grano. Questo discorso valeva in particolar modo per gli affittuari di Castro che fondavano tutte le loro possibilità di guadagno sull'esportazione dei grani, un'attività però che richiedeva grandi disponibilità di capitali, e che era sottoposta alla doppia alea della deperibilità del prodotto e delle mutevoli condizioni del mercato estero.

Secondo Adorno<sup>95</sup> fu la somma di queste difficoltà a portare al fallimento la società Lopez-Degola<sup>96</sup>, ed a sostegno di questo suo convincimento riportava un'opinione di Ferdinando Nuzzi<sup>97</sup> il quale sosteneva che:

...il commercio dé nostri frumenti ai nostri giorni, non ne sono stati mandati fuori d'Italia, salvo qualora la Francia ne ha avuto penuria, e si è trovata in guerra viva con tutte le altre nazioni, siccome fu nel

---

<sup>93</sup> Sull'argomento si veda l'opera di: N. LA MARCA, *Saggio di una ricerca storico-economica sull'industria e l'artigianato a Roma dal 1750 al 1849*, CEDAM, Padova, 1969. Ed anche: R. DE FELICE, *Aspetti e Momenti della vita economica di Roma e del Lazio, nei secoli XVIII e XIX*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965.

<sup>94</sup> E. PISCITELLI, *La Riforma di Pio VI...*, op. cit., p.108.

<sup>95</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite...*, op. cit., p.16.

<sup>96</sup> La società Lopez-Degola ebbe l'appalto generale di Castro e Ronciglione nell'anno 1741. A seguito del fallimento fu sostituita dalla società Renzoli-Zagaroli.

<sup>97</sup> Sull'opera e sulle idee economiche di Ferdinando Nuzzi, si veda: F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme...*, op. cit., pp.778,779.

1694 [...] e il bisogno dé grani, ordinariamente si riduce alle sole Città e Riviere della Liguria, ove però ne concorre ancora dalle marenne della Toscana, dalla Sicilia, dalla Puglia e dal resto del Regno di Napoli, come pure spesso dalla Francia e dalla Barberia [...]. E perciò abbiamo veduto, che in tempo di pace gli Affittuari dello Stato di Castro [...] si sono ridotti in gravi angustie essendo loro convenuto, per mancanza di richieste, tenere per tempo considerabile i grani non venduti, o pure di venderli a prezzo assai vile di scudi cinque o sei al rubbio, ed anche meno alle volte<sup>98</sup>.

Le difficoltà insite nel commercio del grano resero sempre più difficile per la Camera Apostolica trovare persone disposte ad affittare i beni camerati, al punto che lo stesso Pio VI si profuse in elogi e ringraziamenti verso Angelo e Filippo Stampa per essersi accollati, nel 1769, l'appalto di Castro quando nessun'altro lo voleva<sup>99</sup>. In ogni caso il primo appalto non fu sicuramente all'altezza delle aspettative degli Stampa, infatti, al momento della stipula del secondo contratto chiesero alla Camera Apostolica una "fideiussione" di 150.000 scudi a garanzia del buon esito della vendita del grano<sup>100</sup>. Con questa richiesta l'appaltatore intendeva cautelarsi rispetto alle eventuali difficoltà di mercato, in modo che invece di *scapitarci* direttamente i soldi anticipati per pagare i grani e provvedere alle nuove semine, li avrebbe rimessi la Camera Apostolica. Per la Reverenda Camera

---

<sup>98</sup> Adorno ha tratto questo brano dall'opera di Ferdinando Nuzzi, *Discorso intorno alla coltivazione e alla popolazione della Campagna romana*, pubblicato a Roma nel 1702.

<sup>99</sup> Nel Chirografo di Pio VI, inserito all'interno del contratto di appalto stipulato nel 1778 tra Angelo e Filippo Stampa e la Camera Apostolica, possiamo leggere queste interessanti considerazioni di Papa Braschi: "E.mo Cardinal Guglielmo Pallotta, nostro Pro-Tesoriere Generale. Non può contrastarsi a Filippo Stampa il merito di aver egli sostenuta con vantaggio della nostra Camera la riputazione, ed il credito di uno dé più scabrosi appalti Camerati, com'è quello dei nostri Stati di Castro, e Ronciglione. Quando per mancanza d'oblatori piegava alla più misera decadenza, allorché nell'anno 1769 dovea farsi la rinnovazione del suddetto appalto [...]. Fu il solo Filippo Stampa, che eccitato da noi, il quale allora coprivamo la vostra carica di tesoriere Generale, si prestò docilmente alle nostre insinuazioni, e si accinse all'impresa. Segnalò poi sopra ogni altro credere, in tale occasione la sua onoratezza, perché sebbene, non essendovi altri competitori avesse potuto offerire un annuo censo assai tenue, esibì tuttavia poco minor corrisposta di quella che aveva esatta né tempi andati la nostra Camera dà precedenti affittuari. Tutti questi tratti di sopraffina onestà, e politezza, sono degni certamente di qualche nostro speciale riguardo". (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>100</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite...*, op. cit., p.16.

questo significava essere associata al rischio d'impresa senza che però potesse trarne gli eventuali benefici, una posizione estremamente scomoda e pericolosa giustificabile soltanto con le difficoltà incontrate nell'affittare i beni di Castro. A quanto sembra, dunque, la ragione principale che indusse Pio VI ad abbandonare la politica dell'affitto generale non deve essere ricercata tanto nella politica liberista che egli intendeva perseguire<sup>101</sup>, quanto nella antieconomicità e nei rischi connessi a proseguire con il vecchio sistema, non più adatto a garantire un livello reddituale idoneo per coprire le esigenze di cassa della Camera Apostolica, ma anzi, in prospettiva, ad aggravarle.

Se è vero che i maggiori frutti teorici del riformismo italiano del Settecento è possibile coglierli nello studio dell'economia<sup>102</sup>, è interessante cercare di capire quale relazione legò i provvedimenti legislativi adottati in quel periodo nello Stato pontificio, e quel nutrito gruppo di scrittori economici romani che attraverso le loro opere suggerivano agli amministratori la politica più giusta da seguire. In particolare è interessante capire se la politica economica dello Stato ecclesiastico seguì qualche corrente di pensiero in particolare, oppure se questa fu il frutto di mediazioni che dovevano necessariamente tener conto del sistema politico e sociale, e delle sue "compatibilità" con le riforme proposte<sup>103</sup>. Per quanto riguarda questo lavoro, noi ci

---

<sup>101</sup> Su questo aspetto del riformismo di Pio VI, Enzo Piscitelli poneva in evidenza che: "Oltre che allentando i vincoli del sistema annonario, l'opera legislativa di Pio VI persegue fini liberistici mediante l'abbandono degli appalti della terra di proprietà dello Stato e la costituzione di enfiteusi e subenfiteusi. E, poiché gli appaltatori davano in affitto i terreni, l'abolizione degli appalti denota anche una direttiva politica sfavorevole agli affitti: lo Stato, insomma, non avendo la forza di proibire questi ultimi ai privati, cerca di darne esso stesso l'esempio concedendo in enfiteusi i beni in suo possesso, cioè *camerali*" (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p.99).

<sup>102</sup> Sul tema si veda il testo di: F. VENTURI, *La circolazione delle idee*, relazione presentata al XXXII congresso di Storia del Risorgimento (1953), pubblicata in *Rassegna storica del Risorgimento*", Aprile-Settembre 1954, p.207)

<sup>103</sup> Nella biografia dell'amministratore toscano Francesco Maria Gianni, Furio Diaz sottolinea quali furono le difficoltà incontrate dagli uomini del governo granducale nell'attuare una precisa strategia economica. Difficoltà legate soprattutto ai forti interessi

limiteremo ad esaminare un aspetto particolare della politica riformistica pontificia, ovvero il processo che portò alla sostituzione dell'appalto generale dello Stato di Castro con una serie di enfiteusi, ed all'interno di questo quadro cercheremo di analizzare quali fossero gli obiettivi che gli amministratori pontifici intendevano raggiungere, ed attraverso quali metodi pensarono di arrivarci.

### ***1.3 Riforme, riformisti, e le “enfiteusi” dello Stato di Castro.***

Gran parte della trattatistica economica che si sviluppò a Roma e nello Stato pontificio nel corso del Settecento, si occupò a vario titolo di “riforme” guardando a quanto era stato fatto e si stava facendo in Europa e nel resto degli Stati italiani. Per quasi tutto il '700 si discusse di riforme, di quelle che sarebbe stato più opportuno adottare e degli obiettivi che era prioritario raggiungere, ma soltanto sul finire del secolo, per volontà di Pio VI, si riuscì a mettere in campo un organico progetto riformistico<sup>104</sup>. Il dibattito economico che precedette ed accompagnò la stagione del riformismo pontificio vide scontrarsi spesso tesi discordanti, in opposizione ai difensori del sistema vincolistico-annonario troviamo i libero scambisti, ma c'erano anche i protezionisti e coloro che proponevano le “leggi agrarie” come mezzo per rovesciare i rapporti di proprietà, altri invocavano l'intervento diretto dello Stato nell'economia, ed altri

---

economici espressione dei gruppi corporativi e privilegiati, che costrinsero gli amministratori a destreggiarsi tra forme di liberismo annonario ed agrario e protezionismo industriale (F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, 1966)

<sup>104</sup> E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, anno LXXIV (1951), terza serie, Vol. V, fasc. I-IV, p.77.

ancora credevano nelle virtù taumaturgiche del *lassaiz-faire*<sup>105</sup>. Un panorama ricco di suggerimenti e di proposte si presentava di fronte agli amministratori dello Stato pontificio, non c'era che l'imbarazzo della scelta.

La politica riformistica di Pio VI toccò diversi aspetti del sistema economico pontificio, da quello tributario a quello agricolo e manifatturiero, e fu definito nelle sue linee fondamentali già nel 1767 quando il futuro Papa ricopriva ancora l'incarico di Tesoriere generale della Camera Apostolica, e dunque era perfettamente a conoscenza dello stato in cui si trovavano le finanze pontificie. Lo spirito che guidava il riformismo dell'allora cardinale Braschi, scaturiva, usando le sue parole, dalla combinazione delle:

...due principali indivisibili massime d'ogni ben regolato Principato, cioè l'aumento dell'introito camerale col sollievo dei sudditi<sup>106</sup>.

Questi principi, poi tradotti in pratica attraverso diversi atti legislativi, mettevano in primo piano l'urgenza con la quale bisognava intervenire per risanare le finanze statali, prosciugate soprattutto dalla enorme massa del debito pubblico<sup>107</sup>. Il Tesoriere Braschi, in secondo luogo, si rendeva perfettamente conto che non era possibile avviare uno sviluppo complessivo dell'economia dello Stato se prima non venivano eliminati tutti quei "vincoli" che impedivano la libera circolazione delle merci e delle persone, e che, in definitiva, non consentivano la creazione di un mercato interno. Uno degli aspetti più importanti di questa politica riformistica si incentrò proprio sull'abolizione dei

---

<sup>105</sup> A tal proposito si veda l'opinione di Luigi Dal Pane sul ruolo avuto dalle dottrine economiche nel riformismo pontificio del Settecento. (L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio...*, op. cit., p.467).

<sup>106</sup> E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 41.

<sup>107</sup> Sul tema si veda l'opera di: E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma...*, op. cit., ma anche A. LODOLINI, *Le finanze pontificie e i "Monti"*, Atti del XXXIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Venezia 20-23 ottobre 1955, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1958.

pedaggi e gabelle, sia camerali, comunitative, o imposte da privati, che ostacolavano la circolazione delle merci all'interno dello Stato<sup>108</sup>. Il nuovo sistema fiscale pontificio doveva basarsi su tre principali imposte: quella sul macinato, quella sul sale, e quella sull'estimo delle proprietà rustiche da attuarsi mediante una generale catastazione di tutto lo Stato<sup>109</sup>. Tutta questa legislazione di carattere liberistico, fu accompagnata da un provvedimento di natura decisamente protezionistica come quello che istituiva le dogane ai confini dello Stato<sup>110</sup>.

Riguardo la politica agraria Pio VI cercò di seguire due direttive principali, la prima delle quali intendeva promuovere l'aumento della produzione agricola, e la seconda favorire il libero commercio dei prodotti mediante l'abolizione di quei vincoliannonari che l'impedivano. L'eliminazione, o anche la limitazione di questi pesi, doveva passare anche attraverso la ridefinizione dei contratti di appalto delle terre camerali, soprattutto perché poco remunerativi per la Camera Apostolica, ed anche perché non favorivano gli investimenti e i miglioramenti agrari. In ogni caso, come sottolinea Piscitelli:

...i propositi fisiocratici-liberisti bisogna accontentarsi di trovarli molte più volte genericamente espressi di quante non calino e s'incorporino nei provvedimenti legislativi<sup>111</sup>;

e pur condividendo questo giudizio, bisogna riconoscere che la legislazione pontificia in materia agraria fu tra quelle più importanti di questo periodo, anche se risultò la più frustrante in termini di risultati. Analizzeremo ora, limitandoci all'ambito dello Stato di Castro, quali furono i risultati conseguiti attraverso

---

<sup>108</sup> I provvedimenti che riguardarono l'abolizione dei dazi e gabelle all'interno dello Stato pontificio, vennero resi esecutivi attraverso l'editto del 16 aprile 1777.

<sup>109</sup> L'editto che annunciava la "*formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico*", venne pubblicato il 15 dicembre del 1777.

<sup>110</sup> Tale provvedimento divenne operativo dopo la pubblicazione dell'editto in data 30 aprile 1786.

<sup>111</sup> E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 88.



i provvedimenti legislativi varati da Pio VI nel corso del suo pontificato. In particolare ci occuperemo di come si giunse a sostituire all'appalto generale le enfiteusi, cercando nel contempo di cogliere le differenziazioni esistenti tra i propositi, e i risultati pratici che furono raggiunti.

Nel libro di Gonzalo Adorno è riportato che Pio VI chiese al Tesoriere generale Fabrizio Ruffo di trovare il sistema per ovviare agli affitti dei beni camerali così dannosi all'agricoltura, tenendo però presente che:

...l'economia delle pubbliche rendite, e la situazione della Camera Apostolica, non permettevano in modo alcuno il minimo sacrificio, onde tanto bisognava trovare altra strada che senza diminuire alla Camera le sue consuete rendite, assicurasse la libertà naturale a quegli Statisti, con vantaggio ed incremento della loro industria, e popolazione, e con profitto ancora degl'intraprendenti di detto Appalto<sup>112</sup>.

Ruffo, stando a quanto riferisce Adorno, fu incaricato di tradurre in pratica le idee riformiste di Pio VI, con l'avvertenza che i provvedimenti da adottare non avessero influito sulle rendite camerali ma, anzi, avessero contribuito a farle aumentare senza intaccare però in alcun modo la struttura della proprietà fondiaria ecclesiastica<sup>113</sup>.

Sul tema dell'ineguale distribuzione delle proprietà si era acceso un interessante dibattito tra gli scrittori economici romani di quel periodo, e molti di essi ritenevano che il grande latifondo laico ed ecclesiastico costituisse un freno notevolissimo al progresso dell'agricoltura. Goudar, ad esempio, sosteneva che

---

<sup>112</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.21.

<sup>113</sup> Enzo Piscitelli sottolineava come: "...l'enfiteusi è concepita dal Ruffo come un più potente stimolo all'attività agricola, come un mezzo efficace per togliere dall'abbandono il terreno e l'inerzia del coltivatore. Soltanto in questo senso e con questi limiti si può parlare anche oggi di un suo contenuto sociale. [...] Lontana, quindi, dal pensiero e dalla mentalità del Ruffo, ministro dello Stato pontificio del XVIII secolo, estraneo alla concezione dell'illuminismo politico più spinto, è ogni idea di attacco o di lesione all'istituto della proprietà." (E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica...*, op. cit., p.108).

per procedere ad una più giusta ripartizione delle proprietà bisognava innanzi tutto:

...impedire a grandi possidenti di fare nuovi acquisti, e stimolare chi poco possiede ad estendersi un poco di più<sup>114</sup>;

invece Francesco Maria Cacherano di Bricherasio sosteneva che lo Stato avrebbe dovuto incamerare una parte dell'Agro romano, bonificarlo, costruirvi case e strade, poi lottizzarlo in favore dei piccoli coloni. Altri ancora, come Nicola Corona, portavano ad esempio la bonifica e la colonizzazione realizzata da Federico II di Prussia<sup>115</sup>.

Queste tesi, seppur con accenti diversi, spingevano verso l'adozione di "leggi agrarie" che imposte dall'autorità statale avrebbero permesso la modifica di quella struttura della proprietà fondata sul latifondo, sostituendola con un reticolo di piccole e medie aziende contadine. Sempre in tema di "leggi agrarie" e di alienazione dei grandi patrimoni laici ed ecclesiastici, Gonzalo Adorno esprime un parere che sicuramente non era isolato, anzi, molto probabilmente era l'opinione prevalente all'interno della Curia romana. Egli, parlando a proposito di alcune idee che prospettavano più vantaggioso per la Camera Apostolica la vendita delle proprietà piuttosto che l'affitto o l'enfiteusi, sosteneva che:

...così facendo d'anno in anno si distruggerà la Camera e il Principato; perciò nessun ministro d'azienda propose mai al suo sovrano la vendita de' fondi pubblici per tirare avanti le annuali spese. La sola Assemblea Costituente di Francia decretò la vendita de' beni, e fondi della Corona, perché sapeva essere questo il mezzo efficace di distruggere il Trono. Nocivo ugualmente che alla Francia, sarebbe allo Stato il partito della vendita de' suoi fondi<sup>116</sup>.

Crediamo di non sbagliare pensando che anche il Tesoriere Ruffo condividesse l'opinione di Adorno, per cui, scartata la

---

<sup>114</sup> F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme...*, op. cit., p.797.

<sup>115</sup> F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme...*, op. cit., p.816.

<sup>116</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.66.

vendita dei beni camerali, e l'adozione di "leggi agrarie", l'unico rimedio all'affitto generale sarebbe stata l'enfiteusi. In effetti fu questa la soluzione che Ruffo propose a Pio VI, sostenendo che questo tipo di conduzione sarebbe stato il mezzo più idoneo a favorire "l'attaccamento alla terra" da parte del conduttore, anche perché, questi, poteva godere in perpetuo dell'utile dominio e trasmetterlo ai propri eredi. La lunga durata del contratto avrebbe stimolato gli investimenti con la conseguenza di far aumentare la produzione agricola, il reddito, e la popolazione di quelle terre. Infine, ma non per ordine di importanza, quel tipo di contratto avrebbe garantito alla Camera Apostolica la proprietà di quei beni, ed in prospettiva, avrebbe visto aumentare il loro valore in conseguenza delle migliorie introdotte.

La realizzazione di questo progetto comportò la risoluzione di una serie di problemi, il primo dei quali fu stabilire se fosse stato conveniente o meno affidare tutti beni camerali dello Stato di Castro ad un solo enfiteuta. Tale ipotesi fu subito accantonata anche perché sarebbe stato molto difficile trovare dei "capitalisti" disposti a pagare il canone e, contemporaneamente, investire denaro in miglioramenti fondiari; in secondo luogo, questa formula avrebbe ricalcato troppo da vicino il sistema dell'appalto generale, trascinandosi dietro tutti i suoi limiti e vincoli. Un'altra soluzione possibile poteva essere quella di appoderare in tutto o in parte il territorio con la concessione di piccole e medie porzioni di terreno a famiglie di contadini, progetto del resto già elaborato nel 1785 da Ruffo e da Nicolò Nicolai<sup>117</sup> a proposito delle paludi pontine. A questa eventualità si opponevano però due considerazioni non irrilevanti, la prima di queste partiva dal presupposto che ben difficilmente una famiglia colonica avrebbe avuto a disposizione capitali sufficienti da investire per migliorare il fondo, costruire case, strade e quant'altro, ed in più

---

<sup>117</sup> E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 100.

pagare il canone. Per supplire a queste carenze la Camera Apostolica avrebbe dovuto intervenire attraverso cospicue anticipazioni di capitale agrario, oppure sgravando gli enfiteuti dal canone, ed in ogni caso avrebbe dovuto spendere molti soldi per la creazione di infrastrutture. L'altra considerazione negativa, circa la concessione di piccole enfiteusi, era rappresentata dalla scarsità di popolazione residente nello Stato di Castro, e ancor di più di contadini, il che rendeva impossibile questo tipo di colonizzazione<sup>118</sup>. La soluzione di compromesso fu trovata attraverso la creazione di tante enfiteusi quante erano le Comunità che componevano lo Stato di Castro, e questa ripartizione consentiva di ottenere delle superfici non eccessivamente grandi per cui non sarebbe stato necessario richiedere un canone elevato, con la conseguenza di attirare un maggior numero di investitori. Da questa idea derivò la scelta di suddividere lo Stato di Castro in sette enfiteusi<sup>119</sup>, ed il Ducato di Ronciglione in dodici parti.

Nelle tabelle 4<sup>120</sup> e 5<sup>121</sup> abbiamo riportato i dati relativi alla situazione che si determinò dopo la stipula dei contratti enfiteutici nel 1790, sottolineando che da questa nuova sistemazione rimase però esclusa la castellania di Montalto, il cui contratto di enfiteusi venne stipulato soltanto nel 1792.

---

<sup>118</sup> Ancora nel 1846, Antonio Coppi rilevava la difficoltà di procedere alla colonizzazione dell'Agro romano, a causa della scarsità di popolazione residente, ponendosi il problema se fosse stato opportuno convincere quella moltitudine di indigenti che risiedevano a Roma, a trasferirsi in quelle campagne. (A.COPPI, *Discorso agrario con idea di tenuta modella, letto da Antonio Coppi nell'Accademia Tiberina il 28 dicembre 1846*, in Roma, Tipografia Salviucci, 1847, pp.17,18. (Il volume è conservato presso la Biblioteca Casanatense di Roma, in Vol. Misc. 1227).

<sup>119</sup> I contratti di queste sei enfiteusi furono rogati tutti nel corso del 1790 dal notaio della Camera Apostolica Nicola Fatigati, e sono conservati in: ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Fatigati, vol. 678.

<sup>120</sup> I dati contenuti nella tabella 4 sono stati desunti dagli atti dei sei contratti enfiteutici rogati nel 1790. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Fatigati, vol. 678).

<sup>121</sup> I dati contenuti nella tabella 5, sono stati desunti da: G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., pp.116-119.

<b>Enfiteusi delle sei castellanie dello Stato di Castro - 1790</b>			<b>Tab.4</b>
<i>Castellania</i>	<i>Enfiteuta</i>		<i>Canone</i>
<i>Canino</i>	Luca Antonio Castiglioni		8.500,00
<i>Ischia</i>	Cavalier Giuliano Capranica		2.050,00
<i>Capo di Monte, Bisenzo e Marta</i>	Marchese Pietro della Fargna		2.700,00
<i>Pianzano e Arlena</i>	Conte Alessandro Cardelli		2.400,00
<i>Pianiano, Cellere, Tessennano</i>	Marchese Gio Batta Patriarca Casali		1.350,00
<i>Valentano, Grotte, Gradoli</i>	Cavalier Agesilao Connestabili		2.100,00
<b><i>Somma l'annua entrata dello Stato di Castro, scudi</i></b>			<b>19.100,00</b>

<b>Enfiteusi del Ducato di Ronciglione - 1790</b>				<b>Tab.5</b>
<i>Località</i>	<i>Enfiteuta</i>	<i>Tipo beni concessi</i>		<i>Canone</i>
<i>Caprarola</i>	Giuseppe Gentili	Beni urbani		1.500,00
<i>Corchiano</i>	Tommaso Giorgi	Beni rustici		620,00
<i>Vallerano, Canepina</i>	Tommaso Giorgi	Beni rustici		610,00
<i>Vallerano</i>	Leopoldo Zelli Iacobuzi	Mola		220,00
<i>Borghetto</i>	Marchese Angelo Androsilla	Beni rustici e urbani		2.150,00
<i>Fabbrica</i>	Comunità di Fabbrica	Tenuta di Telleri		450,00
<i>Caprarola</i>	Troiano Sebastiani	Beni urbani		36,00
<i>Fabbrica</i>	Francesco e Giuseppe Minelli	Beni rustici e urbani		900,00
<i>Ronciglione</i>	Gioacchino Bramini	Macchia di Vico		1.000,00
<i>Ronciglione</i>	Gioacchino Bramini	Mola del Cardinale		220,00
<i>Vico</i>	Pietro Leali	Diritto di pesca		960,00
<i>Vico</i>	Comunità di Caprarola	Pascoli		1.100,00
<b><i>Somma l'annua entrata dal Ducato di Ronciglione, scudi</i></b>				<b>10.866,00</b>

Nello Stato di Castro rimaneva dunque da enfiteucare la sola castellania di Montalto, e non tanto per mancanza di persone interessate quanto per l'alto canone richiesto. La Camera Apostolica, per non perdere la cospicua rendita che questa castellania le procurava, decise perciò di affittarla al miglior offerente individuato nel Capitano Giuseppe Schiatti di Roma. Al nuovo affittuario fu richiesto il rispettabile canone di 25.800 scudi all'anno<sup>122</sup>, ma il destino volle che egli morisse prima di aver preso possesso dei beni, ed i suoi eredi, non intendendo continuare nell'affitto, chiesero la rescissione del contratto. A questo punto la Camera Apostolica non aveva altra soluzione che amministrare direttamente la castellania di Montalto, e nel frattempo cercare la soluzione migliore per enfiteucare il pezzo più pregiato di tutti i beni camerale dello Stato di Castro. Il

<sup>122</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.30.

Tesoriere Ruffo, memore delle precedenti difficoltà, pensò allora di frazionare il territorio di Montalto in quattro grandi tenute, suddividendo in questo modo anche l'importo del canone ed attirando perciò un maggior numero di investitori. Approvato il piano, verso la fine di maggio del 1792 furono affissi i bandi di gara<sup>123</sup> sia a Roma che nelle maggiori città della Provincia del Patrimonio, e nell'agosto dello stesso anno Pio VI firmò i chirografi<sup>124</sup> di concessione.

Nella tabella 6 abbiamo indicato quali furono le tenute camerale di Montalto date in enfiteusi nel 1792, insieme ai nominativi degli enfiteuti ed ai canoni annui da essi corrisposti alla Camera Apostolica<sup>125</sup>.

<b>Enfiteusi della castellania di Montalto - 1792</b>		<b>Tab. 6</b>
<i>Tenuta camerale di</i>	<i>Enfiteuta</i>	<i>Canone</i>
Campo Scala	Vincenzo Candelori	5.272,00
Campo Pescia	Consalvo Adorno	4.000,00
Campo S. Agostino	Conte Michele Negroni	5.000,00
Campo Morto	Conte Antonio Arrigoni	5.208,00
<i>Somma l'annua entrata della castellania di Montalto scudi</i>		<b>19.480,00</b>

Dopo che tutto il territorio dello Stato di Castro era stato concesso in enfiteusi, poteva dirsi felicemente realizzato il progetto così fortemente voluto da Ruffo. Il tornaconto per la Camera Apostolica, in termini finanziari, fu subito evidente e superò le più rosee previsioni, come si può notare dall'esame della tabella 7.

<sup>123</sup> Le offerte pervenute per le enfiteusi di Montalto furono complessivamente nove. (G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.36).

<sup>124</sup> I quattro chirografi con i quali Pio VI autorizzò la stipula dei contratti enfiteutici delle Tenute camerale di Montalto, vennero firmati tutti il 29 agosto del 1792. (ASRo, *Camerali I, Regesti di Chirografi*, Reg. 201).

<sup>125</sup> I contratti per le quattro enfiteusi di Montalto, furono rogati tutti il 15 settembre del 1792 dal notaio camerale Francesco Gregori (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964). I dati della tabella 6 sono stati desunti da questi contratti.

<b>Rendita complessiva derivante dai soli canoni enfiteutici dei beni camerali di Castro e Ronciglione – 1792</b>	<b>Tab. 7</b>
<i>Enfiteusi di</i>	<i>Canone annuo</i>
Dalle sei enfiteusi dello Stato di Castro	19.100,00
Dalle quattro enfiteusi di Montalto	19.480,00
Dalle enfiteusi del Ducato di Ronciglione	10.866,00
<i>Sommano gli annui canoni, scudi</i>	<b>49.446,00</b>

In precedenza abbiamo sottolineato come i principi ispiratori del nuovo sistema enfiteutico fossero stati sostanzialmente due: l'aumento delle rendite camerali, e l'aumento della produzione agricola. Vediamo ora quali furono i provvedimenti specifici che l'amministrazione pontificia mise in atto per realizzare il primo di questi obiettivi, ossia l'aumento delle proprie rendite.

Uno dei primi problemi che si pose sulla strada della trasformazione del contratto di affitto in enfiteutico, fu il calcolo del canone annuo da richiedere, tenendo conto che, per antica usanza, tale canone era calcolato circa un terzo di quello dell'affitto<sup>126</sup>. Siccome il canone dell'ultimo affitto Stampa era di 50.200 scudi, la Camera Apostolica avrebbe dovuto richiedere circa 16.700 scudi all'anno, il che non sarebbe stato proprio un affare. Il Tesoriere Ruffo, opponendosi al perdurare di questa antica consuetudine, sostenne che doveva essere l'enfiteuta, semmai, a corrispondere una somma maggiore di quella pagata dall'affittuario, e questo perché egli poteva godere del bene per lunghissimo tempo e beneficiare perciò degli incrementi di reddito dovuti alle migliorie apportate. E fu dall'applicazione di questo principio, che si partì per calcolare i nuovi canoni enfiteutici. Inoltre Ruffo pensò che la Camera Apostolica poteva riservare a se alcuni benefici e rendite in precedenza godute dall'appaltatore generale, come ad esempio la vendita del sale, che ora poteva benissimo far parte di un appalto separato. Tutto ciò doveva valere anche per i dazi che l'affittuario generale

<sup>126</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.25.

riscuoteva sulle merci in entrata e uscita dai confini di Castro, che ora spettavano allo Stato pontificio in ossequio alla nuova normativa doganale<sup>127</sup> entrata in vigore il 30 aprile 1786. Identico trattamento doveva essere riservato ai dazi riscossi dall'appaltatore generale sui grani esteri che transitavano per Montalto, così come per quelli esportati dai privati. Furono rivisti anche i termini di somministrazione del capitale agrario anticipato dalla Camera Apostolica, obbligando i nuovi enfiteuti a rimborsarlo<sup>128</sup> in dieci anni all'interesse del 3%. Altra fonte d'entrata, che la Camera Apostolica si assicurava attraverso i nuovi contratti, era costituita dai dazi che gli enfiteuti dovevano corrispondere su tutte le merci esportate<sup>129</sup>, gravami questi che non ricadevano sul precedente appalto generale. A coronamento di questa "spoliazione", Ruffo pensò di addossare ai nuovi enfiteuti anche il peso della manutenzione delle fabbriche camerale, che incideva in maniera non indifferente sul bilancio della Reverenda Camera. A questo punto è necessario aggiornare, alla luce di quanto detto, la rendita complessiva che la Camera Apostolica veniva a realizzare attraverso i nuovi contratti, e per evidenziare meglio questo aspetto è stata formata la tabella<sup>130</sup> 8, all'interno della quale sono state poste in evidenza le principali fonti d'entrata.

<b>Rendita complessiva ritratta dalle enfiteusi dello Stato di Castro e Ronciglione dalla Camera Apostolica - 1792</b>		<b>Tab. 8</b>
<i>Descrizione della rendita</i>	<i>Importo (Scudi)</i>	
Enfiteusi dei beni camerale di Castro e Ronciglione	49.446,00	

<sup>127</sup> Il 30 aprile 1786 venne pubblicato l'editto con il quale si istituiva un'unica cinta doganale ai confini dello Stato, escluse le Legazioni di Ferrara e Bologna. (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 73).

<sup>128</sup> In precedenza, l'appaltatore generale restituiva alla fine del contratto quanto aveva ricevuto, senza però pagare alcun interesse.

<sup>129</sup> Ad esempio, sul grano, dovevano pagare 15 baiocchi per rubbio (G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.52).

<sup>130</sup> I dati della tabella 8 sono stati desunti da: G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., pp.118-125.



Interessi del 3% sulle “prestanze” di complessivi 160.993,25 scudi	4.829,79
Comunità di Montalto per dazio camerale	150,00
Comunità di Castro per stipendio del Fiscale, che ora pagano in Camera	185,34
Appalto del sale	7.100,00
Dogane ai confini per dazi d'introduzione ed esportazione	3.829,29
Dazio sulle tratte dei grani	325,75
Angelo Stampa, enfiteusi ferriere di Canino e Ronciglione	2.685,50
Comunità di Ronciglione per dazio camerale	100,00
Nicola Gasparini, appalto della Posta di Ronciglione	44,56
<i>Sommano le rendite complessive, scudi</i>	<b>68.696,23</b>

In precedenza abbiamo visto che il canone annuo pagato dall'appaltatore Stampa era di 50.200 scudi, ma da questo importo la Camera Apostolica doveva detrarre circa 5.559,28 scudi per le spese di mantenimento delle fabbriche camerale<sup>131</sup>, perciò la rendita netta media annua ascendeva a soli 44.640,72 scudi. Attraverso i nuovi contratti enfiteutici la Reverenda Camera ricavava ben 68.696,23 scudi netti, ossia 24.055,51 scudi in più rispetto all'appalto generale. Rispetto alle nuove condizioni contrattuali cui erano sottoposte le enfiteusi, Adorno sottolineava che:

...per gli enfiteuti altri utili e frutti non restano che quelli provenienti da una loro maggiore industria, per suscitare la quale bisognò spogliarli de' loro vantaggi ed utili che l'Appaltatore ritraeva<sup>132</sup>;

peniero, il suo, che ci lascia un poco interdetti in quanto non sembra espresso da un enfiteuta quale egli era, quanto da un amministratore della Camera Apostolica verosimilmente soddisfatto per aver procurato alla propria istituzione notevoli benefici. A ben guardare però la *spoliazione* ai danni degli enfiteuti di cui parla Adorno, non corrisponde pienamente alla realtà, anche perché i nuovi contratti non annullarono tutti i benefici di cui godeva in precedenza l'appaltatore unico. Agli enfiteuti fu consentito di godere dell'unica rendita in virtù della quale la Camera Apostolica era riuscita per tanto tempo ad

<sup>131</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.36, pp.90-93.

<sup>132</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.55.

appaltare i beni dello Stato di Castro, ossia il monopolio delle tratte del grano. Si potrebbe obiettare che a lasciare inalterato un simile monopolio, in un contesto in cui si cercava di applicare una politica liberista, potrebbe sembrare un'assurdità. In effetti lo spirito riformatore del Tesoriere Ruffo si fece vivo anche in questa occasione, soprattutto per il fatto di aver elaborato un progetto che potremmo definire “della libera concorrenza tra monopolisti”. In sintesi, il piano predisposto da Ruffo prevedeva di conferire *in solidum* ai dieci enfiteuti dello Stato di Castro il monopolio sull'acquisto del grano, in modo che:

...questa continua gara di compratori doveva sempre ed in ogni tempo portare i grani, ed altri prodotti dell'agricoltura al giusto loro valore, [e] l'utilità di questo nuovo sistema è già stata provata da quei Statisti che invece di dover dare i loro grani a scudi 5 il rubbio, come facevano allorché un unico compratore presentavasi ad essi, lo hanno venduto nei due passati anni<sup>133</sup>, ed in questo ancora a 9 e 10 scudi il rubbio<sup>134</sup>.

Non vogliamo certamente mettere in discussione che Adorno e gli altri enfiteuti pagarono il grano dei privati a quei prezzi, del resto anche De Tournon<sup>135</sup> sosteneva che il prezzo dei cereali in quel periodo era in ascesa, tendenza quest'ultima che fu contestata però da Enzo Piscitelli<sup>136</sup>. Ciascuno dei tre autori sopra

<sup>133</sup> Presumibilmente Adorno si riferisce al 1793 ed al 1794

<sup>134</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite...*, op. cit., p.38.

<sup>135</sup> De Tournon compilò un quadro contenente tutti i prezzi dei cereali sul mercato di Roma per il periodo 1790-1809, rilevandoli dai registri dell'Annona. (F. DE TOURNON, *Études statistique su Rome et la partie occidentale des États Romains*, Tome I, Deuxième édition, Paris, 1855, p.396; BANS, collocato in VT C 58-59). Attraverso questi dati abbiamo formato la tabella seguente:

<i>Valeur moyenne du rubbio de froment pendant les années 1790 à 1809</i>							
<i>Anno</i>	<i>Scudi</i>	<i>Anno</i>	<i>Scudi</i>	<i>Anno</i>	<i>Scudi</i>	<i>Anno</i>	<i>Scudi</i>
1790	8,30	1795	9,50	1800	25,96	1805	15,02
1791	8,58	1796	10,00	1801	32,31	1806	10,39
1792	9,50	1797	10,00	1802	18,73	1807	6,04
1793	9,45	1798	20,00	1803	12,12	1808	7,09
1794	9,00	1799	27,00	1804	12,12	1809	11,00

<sup>136</sup> Secondo Piscitelli durante l'amministrazione Ruffo: “...malgrado le difficoltà monetarie e le vicende della politica estera [...], il costo dei generi di prima necessità si mantenne costante. [...] Da un calcolo ufficiale eseguito nel decennio 1785-1794, si rileva,

citati fornisce propri dati circa l'andamento dei prezzi del grano nel periodo in esame, e pur non volendo entrare nel merito della loro corrispondenza alla realtà, è opportuno sottolineare che sia Adorno, De Tournon e Piscitelli li pongono a sostegno di una loro tesi. Adorno vedeva nell'aumento dei prezzi una maggiore remunerazione per i produttori, De Tournon voleva sottolineare come i prezzi fossero stati in costante ascesa nel periodo precedente all'occupazione francese, e Piscitelli, sostenendo una sostanziale staticità dei prezzi in quegli anni, intendeva porre in risalto che non fu certamente l'aumento del costo della vita a fomentare le manifestazioni di piazza contro Ruffo, ma bensì furono altre le cause che provocarono il suo allontanamento dalla Tesoreria della Camera Apostolica<sup>137</sup>. In ogni caso, anche supponendo un aumento dei prezzi del grano, non è scontato che questo possa essersi trasformato in un aumento del reddito per i produttori, essendo la formazione dei prezzi sottoposta a numerose variabili che impediscono una diretta correlazione prezzo-reddito.

Bisogna riconoscere però che alcune delle norme più vessatorie cui erano sottoposti i sudditi dello Stato di Castro all'epoca degli appalti generali, non furono più inserite nei nuovi contratti enfiteutici. Fu rimosso il vincolo che impediva ai lavoratori di recarsi fuori dei confini dello Stato di Castro senza il permesso dell'appaltatore, e secondo Adorno questa ritrovata mobilità non avrebbe consentito agli enfiteuti di:

...esigere dai coloni un'esorbitante corrisposta per le loro terre, mentre questi non trovandole da un emfiteuta, chiedono ad un altro, e se per impossibile non le trovassero a discreti patti da nessuno dé 10

---

ad esempio, che [a Roma] il grano vi costava scudi 7,85 il rubbio, mentre a Ferrara 6,15, a Bologna 6,95, ad Ascoli e Camerino 6,50, a Spoleto 6,10, a Frosinone 5,25." (E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica...*, op. cit., p.138).

<sup>137</sup> E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica...*, op. cit., p.140.

emfiteuti, possono liberamente prenderle anche fuori di detti Stati e procurarsi in tal modo la necessaria loro sussistenza<sup>138</sup>.

Questa norma costituiva senza dubbio un positivo frutto della politica antivincolistica, anche se è difficile quantificare in termini qualitativi e quantitativi l'impatto che ebbe, e se lo ebbe, nei rapporti di lavoro e contrattuali che legavano l'enfiteuta ai produttori.

C'è un aspetto che differenzia tra loro le enfiteusi dello Stato di Castro, legato soprattutto al diverso modo di conduzione della proprietà fondiaria. In tutti i nuovi contratti enfiteutici fu inserita una norma attraverso la quale l'utilista aveva:

...la facoltà di poter dare in sub enfiteusi porzioni di terreno che non eccedino la quantità di rubbia otto<sup>139</sup> per ciascuna concessione per quei terreni che sono atti ad una maggiore coltivazione e specialmente quei terreni che sono attualmente sterposi ed incolti, acciò che per questo mezzo siano migliorati<sup>140</sup>.

La presenza di tale norma, potrebbe indurre a pensare all'esistenza di una volontà politica finalizzata ad inserire nel circuito economico altri soggetti sociali che non fossero soltanto i grandi enfiteuti. E' difficile credere però che il riformismo di Ruffo e Vergani si spingesse ad imporre per via contrattuale una modifica al vigente sistema fondiario, pensiamo piuttosto che quella norma prese atto di una situazione preesistente modellata nel corso dei decenni dalle esigenze produttive degli affittuari generali, e che aveva dato luogo ad un sistema più o meno esteso di sub affitti<sup>141</sup>. Non si riuscirebbe a comprendere pienamente la

---

<sup>138</sup> G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.42.

<sup>139</sup> Questa superficie equivaleva a poco più di 14 ettari.

<sup>140</sup> La clausola riportata sopra è contenuta nel Capitolo 50 del contratto enfiteutico della tenuta montaltese di Campomorto, concessa al Conte Antonio Arrigoni, ma risulta inserita anche in tutti gli altri contratti. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, 15 settembre 1792, vol. 964).

<sup>141</sup> Su questo particolare aspetto Enzo Piscitelli, invece, sottolineava come: "Oltre che allentando i vincoli del sistema annonario, l'opera legislativa di Pio VI persegue fini liberistici mediante l'abbandono degli appalti della terra di proprietà dello Stato e la costituzione di enfiteusi e subenfiteusi". (E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., p. 99).

ripartizione della superficie agricola dei terreni camerale di Castro, prima del 1792, se non legandola alle caratteristiche pedologiche delle diverse aree che componevano questo Stato. E' possibile raggruppare le Comunità che componevano lo Stato di Castro in due grandi ambiti: quelle ricadenti nella "fascia A" ossia Piansano, Capodimonte, Marta, Arlena, Tessennano, Cellere, Valentano, Gradoli, Grotte e Ischia, che presentavano un territorio prevalentemente collinoso e con una notevole presenza di terreni marginali; e quelle della "fascia B" comprendenti le Comunità di Canino e Montalto, poste sul versante che digradava verso il mare, con terreni per la maggior parte pianeggianti e molto fertili.

Da un sondaggio effettuato presso l'Archivio di Stato di Viterbo, dove sono conservate le assegni di tutte le proprietà della Camera Apostolica nello Stato di Castro<sup>142</sup> raccolte nel 1782 dal notaio Giuseppe Dolci, abbiamo accertato nella "fascia A" la presenza di un notevole numero di piccole affittanze laiche di terreni camerale, il contrario esatto di quanto riscontrato per le Comunità poste nella "fascia B", dove la maggior parte dei terreni camerale risultavano gestiti direttamente dall'affittuario generale. Questo dimostra che la minor "feracità" dei terreni della "fascia A"<sup>143</sup> aveva già da tempo indotto l'affittuario generale a sub affittare porzioni più o meno grandi di terra ai piccoli coltivatori, i quali, attraverso un continuo lavoro di miglioramento avevano sicuramente favorito un aumento della produzione agricola. Di converso la scarsa presenza di piccole affittanze sui terreni camerale della "fascia B", contrapposto al grande impiego di manodopera bracciantile proveniente dal

---

<sup>142</sup> ASVt, Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie III, *Catasti di tutti i beni urbani e rustici, tanto liberi che livellari, in qualunque modo appartenenti alla Camera Apostolica.*

<sup>143</sup> De Tournon descriveva quest'area come quella in cui prevaleva la "petite agriculture", contrapposta alla "grand agriculture" praticata nelle grandi Tenute di Montalto. (F. DE TOURNON, *Études statistique su Rome...* op. cit., p.337).

Regno di Napoli, dalla Toscana, dalle Marche, dalla Romagna<sup>144</sup>, dimostra che l'affittuario generale poteva condurre direttamente quei terreni avvalendosi quando ne aveva bisogno di manodopera avventizia, senza alcuna necessità di impegnarsi in “pericolose” operazioni di appoderamento.

Cosa cambiò con l'abolizione dell'appalto generale? Quali novità comportò l'inserimento della norma prima citata nei nuovi contratti enfiteutici?

Un buon osservatorio, dal quale poter vedere cosa accadde dopo che lo Stato pontificio mutò il modo di gestire le proprietà camerali di Castro, è costituito dai libri censuali dell'antico catasto pontificio<sup>145</sup> conservati presso l'Archivio di Stato di Viterbo, che ci mostrano la ripartizione della superficie agraria<sup>146</sup> così come si presentava tra il 1865 ed il 1870. Dall'analisi di quei libri possiamo verificare come, circa ottanta anni dopo la stipula dei contratti enfiteutici, non ci siano stati significativi cambi di tendenza rispetto a quanto segnalato in precedenza. Bisogna

---

<sup>144</sup> Sull'alto numero di operai stagionali provenienti dalle vicine regioni, troviamo testimonianza nell'opera di Gonzalo Adorno, il quale inserisce le “mercedi” ad essi pagate, tra le passività della bilancia commerciale dello Stato Pontificio, sostenendo che: “Per avere una leggiera idea di questo incalcolabile danno basta riflettere, che Aquilani e sudditi del Re di Napoli sono per la maggior parte li operari, che vengono a coltivare quelle campagne, i quali portano via ogni anno dallo Stato Pontificio immense somme di numerario in compenso delle loro mercedi.” (G.H. ADORNO, *Dell'importanza e de' pregi delle enfiteusi sostituite...*, op. cit., p.59). Che tale fenomeno non riguardava soltanto Montalto ma interessava anche Canino in un'epoca posteriore a quella in cui scriveva Adorno, lo possiamo verificare nelle pagine scritte da Costantino De Andreis il quale sosteneva che: “...se [a Canino] non vi fosse difetto di braccia, non si vedrebbero annualmente scendere dall'Umbria, dalle Marche, dalle Romagne, dalla Toscana, dal Regno di Napoli, e trattarsi a Canino per molti mesi all'anno migliaia e migliaia di lavoratori, i quali vi accorrono appunto, perché atteso il bisogno che se ne ha, son certi di trovarvi lavoro e guadagno”. (C. DE ANDREIS, *Ragionamento istorico sulle riforme agrarie in Canino*, Rocco Monarchi, Viterbo, 1862, pp.13,14).

<sup>145</sup> ASVt, Antico Catasto Pontificio, *Libri Matrice*

<sup>146</sup> Nelle “Intestazioni” che compongono i *Libri Matrice* dell'Antico Catasto Pontificio, spesso è difficile sapere se l'intestataro della partita catastale sia titolare dell'utile dominio, di quello diretto, o di entrambi. Di una cosa però siamo assolutamente sicuri, che l'intestataro di quella partita è colui che percepiva la rendita dominicale, e questo, come sottolineava Zangheri: “...ai fini della conoscenza economica, è in generale soddisfacente”. (R. ZANGHERI, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese. 1789-1804.*, Zanichelli, Bologna, 1961, p.80).

aggiungere invece che le differenze tra le due “aree” dello Stato di Castro si ampliarono, con la conseguenza che nella “fascia A” il numero dei titolari di un beneficio fondiario quasi raddoppiò, e nella “fascia B” rimase stazionario<sup>147</sup>. Tutto questo dimostra che la pratica della sub-enfiteusi, al di là delle prescrizioni contenute nei contratti, continuò ad essere praticata, ed anzi ampliata, laddove essa aveva un preciso significato economico per l'enfiteuta, dove invece quel modo di conduzione non comportava apprezzabili benefici l'enfiteuta continuò ad avvalersi del lavoro bracciantile avventizio<sup>148</sup>.

La diversa struttura fondiaria che si era creata tra le due aree dello Stato di Castro, produsse i suoi effetti anche sulla situazione demografica di questa zona, ed è possibile evidenziare tale aspetto attraverso la comparazione dei dati sulla popolazione residente nelle singole Comunità, con quelli delle rispettive superfici territoriali, ottenendo così un quadro statistico sulla densità della popolazione che abbiamo esposto in tabella<sup>149</sup> 9.

---

<sup>147</sup> Un parametro utilizzabile per evidenziare quale fosse la superficie media di terreno a disposizione di ciascun “Intestataro” di partita catastale, è quello risultante dal rapporto tra la superficie complessiva di ogni Comunità ed il relativo numero delle “Intestazioni”. Possiamo verificare così che ad Arlena ciascun intestatario aveva a disposizione 14,96 ettari di terreno; a Capodimonte 11,37; a Cellere 10,02; a Gradoli 4,89; a Grotte 3,76; a Ischia 18,95; a Marta 8,58; a Piansano 5,53; a Tessennano 6,31; a Valentano 7,12. Di converso a Canino ogni intestatario di partita catastale aveva a disposizione 44 ettari di terreno, ed a Montalto addirittura 406,96.

<sup>148</sup> A tal proposito, è emblematica la vicenda giudiziaria che contrappose per lungo tempo la magistratura comunitativa di Montalto ai quattro grandi enfiteuti di quelle terre, ai quali veniva chiesto il rispetto delle clausole contrattuali circa l'assegnazione delle otto rubbia di terreno ai cittadini montaltesi. Questione che non fu mai risolta positivamente per la cittadinanza di quella Comunità. Sullo specifico argomento si vedano le opere di: G. DE CURIS, *Gli usi civici di Montalto di Castro sul latifondo di Campo Pesca*, Tipografia Agostiniana, Roma, 1927; ed anche: G. SERCIA, F. CANCANI MONTANI, *Il Castello di Montalto di Castro, la tenuta della Pesca Romana, e la dogana dei pascoli del Patrimonio. Rapporti economico-giuridici fra la Camera Apostolica, i Farnese e gli abitanti di Montalto di Castro*, Roma, 1926.

<sup>149</sup> I dati riguardanti le superficie territoriale delle varie Comunità sono stati desunti dai libri censuali delle diverse Comunità rilevati tra il 1867 ed il 1870 (ASVt, Catasto Gregoriano, *Libri Matrice*). I dati sulla popolazione al 1782 sono stati desunti da: ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, *Stato dell'anime*, b.32. I dati sulla popolazione al 1853 sono stati desunti da: BARD, *Statistica della popolazione dello Stato pontificio*

Densità abitativa nei territori delle Comunità dello Stato di Castro tra '700 e '800					Tab. 9
Comunità	Sup. Km <sup>2</sup>	N. abitanti al 1782	Ab. Km <sup>2</sup>	N. abitanti al 1853	Ab. Km <sup>2</sup>
Arlena	218,43	330	1,51	346	1,58
Capodimonte	336,56	800	2,38	1.306	3,88
Cellere	361,61	675	1,87	1.508	4,17
Gradoli	195,73	1.189	6,07	1.543	7,88
Grotte	304,57	2.066	6,78	2.648	8,69
Ischia	1.035,13	1.477	1,43	2.036	1,97
Marta	221,30	717	3,24	1.224	5,53
Piansano	258,03	1.035	4,01	1.879	7,28
Tessennano	141,92	481	3,39	570	4,02
Valentano	412,49	1.692	4,10	2.388	5,79
Canino	1.187,96	963	0,81	1.439	1,21
Montalto	1.831,31	598	0,33	727	0,40
<b>Totali e Medie</b>	<b>6.505,04</b>	<b>12.023</b>	<b>1,85</b>	<b>17.614</b>	<b>2,71</b>

Nelle Comunità della “fascia A”, dove da tempo vigevano i contratti di sub affitto poi trasformati in sub enfiteusi, il rapporto tra la popolazione e la superficie territoriale è relativamente alto, a dimostrazione che la famiglia contadina, avendo a disposizione anche piccole superfici di terra, riuscì ad aumentare il suo reddito tanto da poter allargare la consistenza numerica del proprio nucleo familiare. Nell’altro caso riscontriamo invece una densità di popolazione molto bassa, giustificabile solo in parte con la presenza di alcune zone paludose e malariche, quanto piuttosto ai rapporti di produzione esistenti in quella zona<sup>150</sup> che privilegiavano l’impiego di manodopera stagionale rispetto agli insediamenti coloniali stabili.

Vale la pena di ricordare che tra le ragioni che indussero a sostituire l’appalto di Castro con le enfiteusi, c’era anche quella

---

dell’anno 1853 compilata nel Ministero del Commercio e Lavori Pubblici, Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, 1857, collocato in 7 F 3 47.

<sup>150</sup> Nel mondo agricolo la relazione che legava i rapporti di produzione alla quantità di popolazione presente su una determinata area, è sempre stata molto stretta. Ad esempio in una zona a forte presenza mezzadrile, quale era negli Stati Estensi quella dell’odierna provincia di Modena, la densità di popolazione si aggirava mediamente sugli 85 abitanti per kmq., con punte di 111. (A. RINALDI, *La Padania tra arretratezza e modernizzazione. Le campagne modenesi dalla fine del '700 all’Unità nazionale*, Bologna, Pitagora Editrice, 1995, pp. 135,136).



che imponeva una modifica al regime amministrativo e giurisdizionale di quelle terre, funzione delegata per tanti anni all'affittuario generale e che ora lo Stato pontificio rivendicava a se. Abbiamo visto in precedenza come l'appaltatore generale, in virtù delle norme contrattuali, agiva e si comportava come un feudatario estremizzando il ruolo di gestore delle proprietà della Camera Apostolica. Il lungo processo di ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia nello Stato pontificio<sup>151</sup>, che ebbe una decisa accelerazione nel XVIII secolo, se da un lato portò alla constatazione della mancanza dei presupposti economici dell'appalto generale di Castro, dall'altro intese modificare anche il sistema attraverso il quale veniva amministrata la giustizia in quelle terre, ed è per questo motivo che ai nuovi enfiteuti fu sottratta la facoltà di nominare e revocare *l'Assessore camerale* funzione questa che ritornò nelle legittime mani del pontefice.

#### *1.4 Un particolare aspetto del riformismo settecentesco nello Stato pontificio: il catasto "Piano" del 1778.*

Il Cardinal Antonio Casali, Prefetto della Congregazione de Sgravi e del Buon Governo, con l'Editto del 15 dicembre del 1777 annunciò la formazione del catasto nelle cinque Province dello Stato della Chiesa con queste parole:

Quella speciale propensione, e quella inclinazione naturale, che la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE aveva sempre avuta, a beneficiare i Sudditi dello Stato Pontificio, ed a promuovere tutti i maggiori loro vantaggi, e Profitti eziandio né Tempi, che con tanta gloria, e con l'Universale Acclamazione di tutti i Popoli sostenne i minori impieghi, dopo la faustissima sua esaltazione al Ponteficio Trono è divenuta nell'animo della Santità Sua investigare tutti i mezzi, e le Vie possibili, onde giungere a veder sollevati, ed alleggeriti i Suoi Amatissimi Sudditi da tanti mal distribuiti, e situati Pesi, de quali sono stati finora

---

<sup>151</sup> Sul tema si veda il testo di: B.G. ZENOBI, *Le "Ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Bulzoni, Roma, 1994.

aggravati<sup>152</sup> [...]. Dopo aver pertanto con le due, tanto ben'intese, Schedole di Motu proprio in data de 9 Aprile, e 7 Giugno prossimi passati abolite, e sopprese tutte le Gabelle di Passo, e Pedagi, che oltremodo moleste si erano rese alli medesimi Suoi Sudditi, e tanto frastornavano l'interno Commercio tra essi, ha rivolto tutti i Suoi Paterni pensieri, e le premure Sue a procurare per i medesimi gli ulteriori profitti, e vantaggi anche per altre vie. Ma non potendo la medesima SANTITA' SUA condurre al bramato fine le concepite provvidissime disposizioni se non col mezzo di una generale Allibrazione, o Universale Catastro di tutto il Terratico delle Cinque Province dello Stato Ecclesiastico.<sup>153</sup>

Come si può osservare, tutta l'introduzione alla "*Istruzione per formare i catastri*" è permeata di concetti che fanno riferimento al bene pubblico<sup>154</sup>, alla libertà di commercio, all'aboli-

---

<sup>152</sup> Un contributo per inquadrare meglio il concetto della felicità privata come presupposto allo sviluppo economico e sociale dello Stato (felicità pubblica), ci viene da Ernesto Sestan il quale nota come "all'ideale del buon principe, simbolo e ministro di una astratta giustizia, sottentra nel concetto stesso di questi principî, l'ideale del principe giusto, sì, ma sollecito principalmente del benessere materiale del suo popolo, in pò per generico filantropismo, un pò per calcolata considerazione che la somma del benessere di ognuno è il benessere dello Stato e, data l'equazione, stato-principe, il benessere, la ricchezza, la potenza del principe". E. SESTAN, *Il riformismo settecentesco in Italia*, in *Illuminismo e riforme nell'Italia del Settecento* (a cura di Gianni Scalia), Bologna, Zanichelli, 1970, pp. 140,141.

Gli stessi concetti, inseriti nella politica fiscale del nuovo Stato settecentesco, portano Enrico Stumpo a sottolineare come: "parlando di imposta o di tributo si intenderà parlare di un prelevamento destinato a servire un interesse collettivo, o meglio a una *publica utilitas* [anche perché] l'azione del sistema fiscale di una qualsiasi autorità, infatti, in genere non si limita alla raccolta dei tributi, ma anche alla loro spesa, ovvero alla redistribuzione". E. STUMPO, *Economia naturale ed economia monetaria: l'imposta*, in *Storia d'Italia, Annali*, vol.6, *Economia naturale, economia monetaria* (a cura di R. Romano e U. Tucci), Torino, Einaudi, 1983, pp. 531,533.

Sull'argomento si vedano anche le considerazioni di: M. ROSA, *La cultura politica*, in *Storia degli antichi stati italiani* (a cura di G. Greco e M. Rosa), Bari, Laterza, 1996, pp. 101,116.

E sul problema più generale della nascita dello Stato "moderno" italiano come congiunzione tra l'interesse privato del principe e degli «animi molti», si veda: P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 44,48.

<sup>153</sup> *Editto sopra la formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico*, Roma, Domenico Antonio Zenti stampatore camerale, 1777, p.3. (BARD, collocato in 4AQ1 23)

<sup>154</sup> Nel dibattito sulla convergenza tra gli interessi dello Stato e quelli dei singoli cittadini, che sembra essere uno dei principali fili conduttori del riformismo settecentesco, Schumpeter sottolinea come "sia l'interesse individuale che il bene comune eran concetti usati da tempo. Ma intorno alla metà del Settecento furono riaffermati con rinnovata

zione di dazi e gabelle di origine feudale e dunque, almeno sotto questi aspetti il riformismo pontificio settecentesco tendeva a ricalcare quello in voga in molti Stati europei ed italiani. La politica riformistica del XVIII secolo s'inserì nel lungo processo di formazione dello Stato moderno, puntando essenzialmente a risolvere il dualismo esistente tra il Sovrano e i ceti privilegiati, temi questi che caratterizzarono tutte le vicende politiche ed istituzionali di quel periodo. Per tali motivi è giusto considerare le catastazioni settecentesche, come uno strumento usato dallo Stato e dal suo Sovrano per affermare il proprio potere sulla società, definendo in questo modo l'entità delle esenzioni, delle immunità, e mettendo alla pari tutti gli ordini di fronte all'imposta<sup>155</sup>.

Il riformismo settecentesco nello Stato pontificio, non riuscì ad ottenere gli stessi risultati conseguiti negli altri Stati italiani ed europei principalmente a causa della sua speciale natura di Stato, nel quale, le componenti religiose e temporali avevano una dimensione ed un rapporto diverso che negli altri Stati<sup>156</sup>. Nonostante gli sforzi prodotti dal Papa per riorganizzare e centralizzare l'amministrazione, permaneva ancora largamente il sistema delle esenzioni fiscali, soprattutto a carico della proprietà ecclesiasti-

---

energia, non solo nell'etica, ma in tutto il campo del pensiero sociale. In particolare, essi erano, o si pensava che fossero, i principi fondamentali di tutte le scienze sociali, praticamente gli unici che la 'ragione' avesse abbracciati". Ma già prima del XVII secolo "nell'«economica applicata» dei dottori scolastici il concetto centrale era quello stesso di «bene pubblico» che dominava anche la loro sociologia economica. Il «bene pubblico» era concepito in modo eminentemente utilitaristico con riferimento alla soddisfazione dei bisogni economici degli individui". J.A. SCHUMPETER, *Storia dell'analisi economica*, Vol. I, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 116,119; 158,160.

Con questo Schumpeter vuole dimostrare che nel momento opportuno la Chiesa seppe utilizzare del materiale elaborato anni prima dai dottori scolastici, e non fu invece costretta ad attingere alle fonti del riformismo settecentesco quali furono quelle dell'utilitarismo inglese o della scuola fisiocratica francese, come invece sostenuto da diversi autori.

<sup>155</sup> R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino, Einaudi, 1980, p.71

<sup>156</sup> V.E. GIUNTELLA, *Roma nel Settecento*, in *Storia di Roma*, vol. XV, Bologna, Il Mulino, 1971, p. 45.

ca<sup>157</sup>. La diversità di trattamento riservata ai patrimoni ecclesiastici fu riaffermata anche nell'Editto del 1777, nel quale era prevista la separazione tra i beni “*di prima Erezione*”, e quelli di “*secondo acquisto*”, tutto ciò al fine di consentire una diversificazione del trattamento impositivo tra le due “qualità” di beni: completa esenzione per la prima, normale tassazione per gli altri<sup>158</sup>.

In ogni caso l'Editto del 1777 fu un provvedimento di vasta portata anche prescindendo dai risultati pratici che riuscì ad ottenere, in quanto diede corpo giuridico ad una modifica della tassazione fiscale che sempre più s'indirizzava verso un'imposizione diretta sul reddito, riducendo il peso di quella indiretta che fino al momento era stata la forma di prelievo più usata negli stati di antico regime<sup>159</sup>. Per tale motivo, il catasto, assunse quell'impronta di moderno strumento fiscale<sup>160</sup> avvertito dai proprietari terrieri

---

<sup>157</sup> Molti hanno visto in questa pratica delle esenzioni, soprattutto a carico degli ecclesiastici, i veri limiti del “riformismo” pontificio del Settecento. Luigi Dal Pane, ad esempio, mettendo a confronto due diverse “interpretazioni” del riformismo settecentesco sosteneva che “mentre nella mente di Pietro Leopoldo e, forse, anche in quella di suo fratello maggiore Giuseppe, si andava concretando un'idea di cittadino che uguagliava i sudditi di fronte alla legge, tale idea cozzava ancora, nel dominio papale, contro quel pregiudizio che poneva il sacerdote al di sopra degli altri come un privilegio inerente il suo carattere sacrale”. E poi ancora “Che nella stessa Roma di Pio VI, si sentisse il bisogno di contenere i privilegi del clero, specie laddove si presentassero come abusi, è un fatto per noi incontestabile. Ma da ciò a pensare che si potesse arrivare ad un'azione radicale per sopprimere codesti privilegi, la distanza è immensa”. (L. DAL PANE, *Lo Stato Pontificio e il movimento...*, op. cit., pp. 86,87).

<sup>158</sup> I beni di primo acquisto, o dotali, restavano esentati dal pagamento delle future imposte come stabilito dall'articolo 12 dell'Editto di catastazione, in quanto “con quest'atto dell'Assegno s'intenda mai inferito alcun pregiudizio all'Esenzioni, privilegi, e prerogative concesse da Sagri Canonici, e Costituzioni Apostoliche a medesimi Patrimoni Sagri, e Beni di prima erezione”. (BARD, *Editto sopra la formazione del Catastro...* Op. cit., Art. 12).

<sup>159</sup> Tra le forme di tassazione indiretta più comuni si possono citare i dazi, le gabelle, l'imposta sul macinato, sul sale. Queste avevano rappresentato, fino ad allora, la maggior parte delle imposte vigenti nello Stato della Chiesa e la loro riscossione era stata quasi sempre appaltata a terzi.

<sup>160</sup> Sull'argomento Zangheri sostiene che: “...nel Settecento si pone in Italia apertamente il problema di limitare il potere della nobiltà e della Chiesa, di contestare l'idea e la pratica della proprietà come concessione, circondata da vincoli, salvaguardata da divieti. Una proprietà che si nega come valore economico [...]. Ma se la proprietà non è una merce [...] come garantire nelle campagne il ‘libero’ movimento del capitale? Tale base può essere fornita solamente dal possesso pieno, privato, libero della terra. Il catasto costituirà la legittimazione di questa forma di possesso, il suo riconoscimento non solo di principio, ma

che consapevolmente si attendevano un aumento della pressione fiscale a loro carico, dando luogo perciò ad un'opposizione di tutte le classi privilegiate che si manifestò a tutti i livelli, non escluso, il boicottaggio che le magistrature civiche attuarono nella formazione delle Congregazioni catastali<sup>161</sup>.

### ***1.5 Le Assegne e l'avvio della catastazione nel 1778***

Qualunque possessore de terreni delle suddette Cinque Province, benché non abitante nelle medesime, e in qualunque luogo dimorante, nessuno affatto escluso, dovrà dare in Segreteria Comunitativa l'Assegna, e Nota giurata di tutti li terreni che presentemente possiede, tanto allodiali, quanto feudali, giurisdizionali, enfiteutici, livellari, o per qualunque altro titolo responsivi o di danaro o di specie a favore di altri, con la distinta espressione de canoni, livelli o altre risposte passive delle quali sono gravati, e delle persone, Comunità, Baroni, Luoghi Pii, o altre, allequali si pagano<sup>162</sup>.

Alla base del Catasto pontificio del 1777 c'era *l'assegna*, ovvero la dichiarazione giurata che ogni proprietario era tenuto a fornire circa la qualità, l'estensione, l'ubicazione dei propri terreni, nonché il tipo e l'ammontare dei pesi attivi o passivi gravanti su di essi. Tale sistema se da un lato evitò un lungo lavoro di rilevamento da parte di squadre di periti, dall'altro innescò un meccanismo di frodi che potevano andare dalla parziale denuncia alla totale omissione delle superfici possedute, fino alla sottova-

---

pratico ed effettuale". (R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Einaudi, Torino, 1980, p.72).

<sup>161</sup> Anche i Conservatori del Comune Viterbo inviarono proteste alla Congregazione del Buon Governo chiedendo più volte una proroga dei termini per l'inizio dei lavori di accatastamento, e siccome a metà del 1778 non si era ancora riusciti a formare la Congregazione del Catasto, fu inviato da Roma l'avvocato Angelo Rosati che in qualità di commissario straordinario diede effettivamente inizio alla raccolta delle "assegne". (ACVt, *Verbali di adunanza, disposizioni, editti, circolari e ordini relativi al Catasto dal 1777 al 1803*)

<sup>162</sup> BARD, *Editto sopra la formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico*, Domenico Antonio Zenti stampatore camerale, in Roma ed in Viterbo, 1777, p.9.

lutazione delle qualità dei terreni assegnati<sup>163</sup>. Nelle “*Istruzioni per formare i catastri*”, allegate all’editto del 15 Dicembre 1777, erano contenute tutte le prescrizioni necessarie affinché si potesse portare sollecitamente a termine i lavori di catastazione<sup>164</sup>. Secondo tali *Istruzioni* la formazione del catasto doveva essere affidata ad un’apposita commissione denominata Congregazione del Catasto<sup>165</sup> alla quale erano chiamate a far parte:

...sei delle persone più probe, ed esperte, benché non sieno Consiglieri ed aggregate alle Magistrature;

anche se il presidente di tale Congregazione doveva essere in ogni caso il Governatore della Provincia, il quale aveva il potere di:

---

<sup>163</sup> Ad esempio il catasto piemontese del 1738 fu un catasto particellare “il nome di ciascun proprietario è seguito dall’elenco delle particelle che gli appartengono. I possessi vi sono misurati e analizzati distintamente per unità di coltura o destinazione, non descritti. Di ogni particella è indicato il numero che la contrassegna sulla mappa. Di ogni particella sono anche indicati la natura, il nome del mas, il grado di bontà, la superficie in misura piemontese e in misura di Savoia, la stima”. (R. ZANGHERI, *Catasti e storia...*, op. cit., p.75).

<sup>164</sup> L’*Istruzione per formare i catastri* si compone di 46 articoli, che sono estremamente puntigliosi nello stabilire i tempi entro i quali l’intera operazione doveva essere conclusa. In esse vi si legge che “ciascuna Comunità delle cinque Province dello Stato Pontificio, ancorchè Baronale [...] niuna affatta esclusa, dovrà nel termine d’un mese, da decorrere da giorno 1 gennaio del prossimo futuro anno 1778, convocare il Generale Consiglio [...] secondo le Leggi e stile di ciascun luogo, dovranno scegliere ... [coloro che] costituiranno la Congregazione da chiamarsi del Catastro [...] nel termine di altri sei mesi successivi qualunque Possessore de Terreni [...] dovrà dare in Segreteria Comunitativa l’Assegna e Nota giurata di tutti li Terreni [...] unite tutte le Assegne [...] la Congregazione del Catastro dovrà nel termine di altri quattro mesi successivi formare una esatta e distinta Tariffa, o tavola del Valore de terreni [...] dopo la pubblicazione della Tariffa ciascun Segretario Comunitativo [...] dovrà nel termine di altri sei mesi successivi disporre e registrare [...] ciascuna delle Assegne ... [e successivamente] dovrà adattare, e proporzionare a ciascuna partita di Terreno il Valore, che si contiene alla quantità, e qualità del terreno assegnato, secondo il prezzo fissato nella Tariffa [...]. Li libri poi del Catastro dovranno stare nella Segreteria Comunitativa per altri tre mesi, acciò ognuno abbia comodo di riscontrare, esaminare e riconoscere qualunque errore che fosse potuto accadere [...] non trovandosi alcun errore, e corretti quelli che si saranno scoperti nel termine di tre mesi il Segretario Comunitativo [...] dovrà nel termine di un’altro mese dovrà formare la Collettiva delle Lire risultanti dall’Estimo [...] e trasmettere alla medesima Sagra Congregazione del Buon Governo”. (BARD, *Editto sopra la formazione del Catastro...* op. cit.). Dunque, tutte le operazioni di catastazione si sarebbero dovute concludere il 24 mesi, termine che non fu rispettato, tanto che il Comune di Viterbo inviò a Roma soltanto nel 1781 tutti i dati. Nel 1785 gli stessi vennero di nuovo sottoposti a profonda revisione perché contenevano numerosi errori.

<sup>165</sup> BARD, *Editto sopra la formazione del Catastro...* op. cit., Art. 2.

...fare, scegliere, stabilire un numero maggiore, o minore de Deputati, quando le particolari circostanze del Luogo, o delle Persone, così richiedano.

I membri della Congregazione del Catasto, dopo il loro insediamento, dovevano procedere alla verifica delle “*assegne*” e successivamente:

...assumere due, o tre, o più periti [e] formare una esatta, e distinta Tariffa, o Tavola del Valore a ciascuna specie, e qualità di terreno, quantunque destinato a sola delizia, incolto sassoso, e del tutto infruttifero, di modo che nessuna specie, e qualità di terreno ne resti esclusa, e tutti abbiano il lor Valore<sup>166</sup>.

Terminati i lavori preliminari, si giunse perciò al vero scoglio di ogni catasto: la determinazione del valore d'estimo dei terreni. Secondo le *Istruzioni* del 1777 questo lavoro era riservato ai periti agrimensori i quali dovevano formare, in primo luogo, una tavola contenente le varie “*specie*” di terreni (ortivi, vignati, olivati, seminativi, macchie, ecc.) a cui associare le rispettive “*qualità*” (ottimo, migliore, buono, cattivo, peggiore, pessimo), così che dall'incrocio di “*specie*” e “*qualità*” sarebbe stato possibile attribuire ad ogni terreno una “*Tariffa*”<sup>167</sup>, che moltiplicata per la superficie avrebbe prodotto un “*valore imponibile*” sul quale sarebbe stata successivamente calcolata l'imposta<sup>168</sup>.

Tale procedimento estimativo doveva basarsi su quanto prescritto nell'articolo 23 delle *Istruzioni*, ovvero che:

...l'importo dello stesso Valore da stabilirsi a ciascuna specie di Terreno, dovrà desumersi dall'intrinseca qualità, capacità e attività del fondo, senza avere punto riguardo al Valore del Sopraterro, o miglioramenti industriali esistenti nel medesimo fondo, di modo che non si

---

<sup>166</sup> BARD, *Editto sopra la formazione del Catastro...* op. cit., Art. 21.

<sup>167</sup> La *Tariffa* non era altro che il valore in scudi di un rubbio di terreno. Il rubbio era la misura di superficie più usata, ed equivaleva a 18.484,38 mq. (A. MARTINI, *Manuale di Metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino, 1883).

<sup>168</sup> Successivamente la tassa venne determinata in 30 baiocchi ogni 100 scudi di valore d'estimo. Vale la pena di ricordare che per formare uno scudo erano necessari 100 baiocchi, per cui l'aliquota era del 3%.

abbia alcuna ragione degli Alberi di qualunque specie, Viti, Canne, Ortoglie, e simili<sup>169</sup>;

perciò alla base della stima doveva esserci l'accertamento della "intrinseca capacità" del terreno a produrre frutti, e questo senza far entrare nella valutazione investimenti di capitali che non presentassero i caratteri dell'ordinarietà rispetto agli altri fondi della zona presa in esame, per cui il valore d'estimo doveva essere desunto dal reddito ordinario che "in potenza" avrebbe potuto generare quel terreno<sup>170</sup>. Un compito non facile per i periti, soprattutto perché essi dovevano ricercare criteri oggettivi di stima applicabili in tutti i casi, in modo da poter giungere alla determinazione di una "Tariffa" omogenea per identiche qualità del terreno.

Circa il metodo, o i metodi, per valutare i "beni stabili", nel corso del Settecento si aprì un dibattito tra coloro che sostenevano la validità di quello diretto per stima peritale analitica<sup>171</sup>, e co-

---

<sup>169</sup> BARD, *Editto sopra la formazione del Catastro...* Op. cit., Art. 23.

<sup>170</sup> R. ZANGHERI, *I catasti*, in *Storia d'Italia*, vol. 5, *I documenti*, 1, Einaudi, Torino, 1972, p.772.

<sup>171</sup> A Bologna il catasto Boncompagni venne formato con stima peritale diretta, e per determinare il valore imponibile di ogni fondo venne detratto "...ogni genere di investimenti in capitali fissi e di esercizio". Il catasto piemontese tese a valutare il reddito medio prodotto da ogni terreno "deducendo sia la parte colonica e le spese a carico della parte domenicale, sia le imposte personali e i debiti e le spese a carico delle comunità. L'obiettivo era di rendere proporzionale il tributo al reddito dei terreni di ciascuna comunità". (R. ZANGHERI, *I catasti*, op. cit., p.779).

A Imola "...il Cardinal Ridolfi [...] indicò personalmente il sistema da usare per il calcolo dei valori [...] egli si recava in ogni comune e, di ogni superficie, chiedeva ai periti, ai fattori, ai coloni il prezzo del terreno ottimo e pessimo di qualunque specie «relativamente a quel tanto che si sarebbe potuto ritrarre, ed improntare rispettivamente nei contratti di compra e vendita giusta li tempi presenti. Avuta la qual relazione volle risapere l'importo del sopratterra delle nominate specie di terreni, e ne fece la detrazione dai ricordati prezzi». Fra i prezzi di «ottimo» e «pessimo» si sarebbero poi collocati, proporzionalmente, gli altri quattro prezzi intermedi". (C. ROTELLI, *La distribuzione...* ,op. cit., p. 89).

Nel Ducato di Modena il catasto Ricci del 1788 fu un catasto a stima peritale diretta e il valore imponibile sarebbe stato "ripartito, più sulla forza della natura che riproduce, che sulla fatica dell'uomo che migliora". Successivamente tale posizione venne modificata e fu stabilito di "fissare il valore d'estimo nella misura della media tra il valore intrinseco e il valore estrinseco dei terreni [...]. La forza estrinseca sarebbe stata determinata dal volume della produzione effettivamente ottenuta da ciascun fondo, detratti i prodotti reimpiegati nel processo produttivo. La forza intrinseca, invece, sarebbe stata calcolata prendendo come



loro che reputavano più idoneo quello per capitalizzazione dei redditi<sup>172</sup>, anche se entrambi i procedimenti tendevano a ricercare il reddito medio imponibile per ogni qualità di terreno<sup>173</sup>.

Tra i sostenitori del metodo a stima peritale diretta troviamo l'agrimensore pistoiese Cosimo Trinci<sup>174</sup>, il quale criticò apertamente il metodo delle stime dedotte dalle rendite annue, perché nei terreni valutati in questo modo, se non si volevano alterare i valori d'estimo finali, non dovevano entrare nella gestione del fondo elementi di anormalità, considerando, a priori, tutte le proprietà come assolutamente "ordinarie"<sup>175</sup>, e questo era estremamente improbabile che si verificasse su un vasto territorio. Per ovviare a tale problema, il Trinci proponeva una stima analitica e diretta del fondo, nella quale far convergere tutti gli elementi cer-

---

base la capacità del suolo di produrre frumento". (A. RINALDI, *La Padania...*, op. cit., pp. 38,38).

<sup>172</sup> Il metodo di stima per capitalizzazione, evitava indagini dirette su fondo per accertare le reali condizioni produttive, ma prendeva come base i redditi reali o presunti dei contratti enfiteutici o di affitto, capitalizzandoli successivamente con un saggio adeguato.

<sup>173</sup> Zangheri sottolinea che i catasti potevano avere un benefico influsso sull'evoluzione produttiva delle campagne italiane, soprattutto perché le imposte ad essi connesse colpivano in particolar modo "...il reddito ordinario [però] se il reddito effettivo è superiore all'ordinario, il coltivatore ne conseguirà un vantaggio, poiché non pagherà l'imposta per questa eccedenza. E non la pagherà per ogni ulteriore incremento di reddito che egli ottenga, rispetto alla stima catastale che è fissa, se non perpetua. A questo modo il catasto stimola l'industria mediante l'incentivo dell'esenzione dei redditi superiori all'ordinario [ma]allo stesso tempo colpisce l'inerzia [e] la condizione del *rentier*". (R. ZANGHERI, *I catasti*, op. cit., pp. 762,763).

<sup>174</sup> Cosimo Trinci fu l'autore del "*Trattato delle stime de' beni stabili*" pubblicato a Firenze nel 1755 e poi ristampato a Venezia nel 1778. (A. SALTINI, *Storia delle Scienze Agrarie*, vol. II, *I secoli della rivoluzione agraria*, Bologna, Edagricole, 1987, pp. 218,219).

<sup>175</sup> Giuseppe Medici sostiene che per "teoria dell'ordinarietà" si debba intendere "una massa di agricoltori relativamente omogenea, che vive e opera nella stessa zona, si distribuisce in modo tale da far sì che il maggior numero di essi non abbia qualità né inferiori né superiori alla media, questa massa rappresenterà gli imprenditori ordinari, che gestiranno aziende ordinarie". (G. MEDICI, *Estimo civile...*, op. cit., p. 51). Dunque, la critica del Trinci al metodo estimativo per capitalizzazione dei redditi, muoveva dalla considerazione che i valori d'estimo di tutti i terreni sarebbero stati "normalizzati" attraverso l'applicazione di un medesimo tasso di capitalizzazione, per la incapacità nel riuscire a rilevare le variazioni in "alto" o in "basso" della loro redditività, che soltanto una stima diretta di ogni fondo avrebbe potuto accertare.

ti ed oggettivi che compartecipavano alla formazione del suo valore. Innanzi tutto il fondo andava misurato, poi suddiviso per classi di fertilità definite per caratteristiche ed estensione, successivamente dovevano essere esaminate le colture praticate, lo stato della proprietà, nonché eventuali vincoli redimibili o perpetui, in seguito si doveva valutare l'ubicazione del fondo rispetto alle città, alla vicinanza di strade, di fiumi, dei mercati. Infine, il perito, doveva accertare il valore delle alberature, la qualità e la quantità dei boschi e delle piante da frutto e, per completare il giudizio di stima, era necessario verificare lo stato degli edifici rurali e soprattutto la loro adeguatezza e funzionalità alle esigenze della conduzione, in modo che, dal complesso di tutti questi elementi "oggettivi", il perito poteva riuscire a desumere il valore della proprietà.

La stima per capitalizzazione dei redditi era invece il metodo più usato dai tanti periti pratici dell'epoca, e la sua applicazione avveniva meccanicamente evitando ogni indagine diretta a stabilire le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fondi da valutare, ma sfruttando l'ampio reticolo delle rendite annue di origine feudale (canoni, livelli, ecc.) ancora estremamente diffuse in molti Stati italiani. Per giungere a determinare "*l'intrinseca qualità, capacità e attività del fondo*", non potendo detrarre analiticamente dal valore del fondo i capitali fissi, o di esercizio, il metodo di stima per capitalizzazione non poteva operare che attraverso l'attribuzione di differenti "qualità" ai terreni da stimare, oppure mediante l'aumento o la diminuzione del tasso di capitalizzazione<sup>176</sup>. In genere, furono sostanzialmente due i motivi che fecero preferire la stima per capitalizzazione: il primo era legato al minor costo delle operazioni peritali<sup>177</sup> (per il fatto di non dover

---

<sup>176</sup> Sull'argomento si veda anche: G. MEDICI, *Estimo civile...*, op. cit., pp. 93, 97.

<sup>177</sup> A proposito delle operazioni catastali ad Imola, Claudio Rotelli ci riferisce che il sistema adottato in quella città era "molto semplice [e] non richiedeva dei periti agrimensori. La circolare del 20 febbraio 1779 aveva stabilito che per perito si intendevano genericamente delle persone «già pratiche dé terreni da valutarsi» anche se esse non fossero state

pagare un gran numero di periti per un lungo periodo di tempo), il secondo dipendeva molto più strettamente dalle qualità professionali della maggior parte dei periti dell'epoca, ai quali era molto difficile rinunciare alle procedure consuetudinarie per adottarne altre che richiedevano capacità e conoscenze specifiche molto diverse da quelle che essi possedevano.

### ***1.6 Il catasto "Piano" di Canino.***

Nel 1780 il Tesoriere Generale della Camera Apostolica ordinò il controllo delle assegni di tutti i beni camerale in possesso dei diversi "particolari", e a seguito di quest'ordine il notaio e Cancelliere camerale Giuseppe Dolci si recò in ogni Comunità dello Stato di Castro per accertare la veridicità delle assegni presentate nel 1778. Tutto il lavoro del Cancelliere fu raccolto in diversi volumi<sup>178</sup>, ed è attraverso l'esame del loro contenuto che ci è stato possibile quantificare la consistenza e la qualità del patrimonio fondiario della Camera Apostolica nello Stato di Castro.

Nelle assegni registrate dal Cancelliere Dolci troviamo indicato in primo luogo il nominativo dell'assegnatario, poi la qualità e la quantità del terreno da questi posseduto, i nominativi dei confinanti, la tipologia del titolo concessorio (affitto, o enfiteusi), ed il tipo di canone (in denaro o in natura) che egli corrispondeva alla Camera Apostolica. Sull'attendibilità dei dati contenuti in quelle assegni, riguardo al nominativo dell'assegnatario ed al ca-

---

«agrimensori, geometri, matematici, ecc.». Interessava soltanto che avessero una conoscenza specifica dei terreni da visitare". (C. ROTELLI, *La distribuzione...* Op. cit., p. 89,90).

<sup>178</sup> I volumi contenenti le assegni di tutti i beni della Camera Apostolica nello Stato di Castro, si trovano in: ASVt, *Archivio Camerale dello Stato di Castro*, Serie III, *Catasti di tutti i beni urbani e rustici, tanto liberi che livellari, in qualunque modo appartenenti alla Camera Apostolica*.

none pagato possiamo essere sicuri che questi corrispondevano alla realtà. Più difficile è stabilire se le informazioni riguardanti la qualità e la superficie dei fondi assegnati concordavano con lo stato di fatto, soprattutto perché il rilevamento di questi dati fu lasciato alla perizia ed all'onestà dei singoli assegnatari. Bisogna sottolineare che le operazioni attraverso cui si giunse a determinare la superficie dei terreni furono molto laboriose, soprattutto perché si doveva tener conto della non sempre perfetta corrispondenza tra le unità di misura locali e quelle "romane". Il valore di uno *staio* di terreno nello Stato di Castro, ad esempio, era diverso da quello di Bolsena, ed entrambi non corrispondevano allo *staio romano*, e questa situazione comportò per gli agrimen-sori del Buon Governo un notevole lavoro di conversione.

Passiamo ora ad esaminare la consistenza e la distribuzione del patrimonio fondiario caninese, partendo dai dati riportati nel *ri-stretto* del Catasto "piano"<sup>179</sup> del febbraio 1783.

<b>Catasto del territorio della Comunità di Canino con la distribuzione delle rispettive classi di possidenti. Febbraio 1783. Ristretto</b>						<b>Tab. 10</b>
	<i>Misura locale</i>			<i>Misura romana</i>	<i>Valore d'estimo</i>	<i>Ettari</i>
	<i>Some</i>	<i>Staia</i>	<i>Quarte</i>	<i>Rubbia</i>	<i>Scudi</i>	
Camera Apostolica	6.701	07	03	3.822,01	299.140,80	7.065
Comunità di Canino	2.267	04	02	1.293,01	107.197,70	2.390
Laici	642	04	01	366,01	29.385,28	677
Ecclesiastici prima erezione	1.335	01	01	761,02	66.624,64	1.407
Ecclesiastici secondo acquisto	3	02	01	1,03	914,47	2
<b><i>In tutto</i></b>	<b><i>10.950</i></b>	<b><i>03</i></b>	<b><i>03</i></b>	<b><i>6.243,02</i></b>	<b><i>503.289,90</i></b>	<b><i>11.540</i></b>

Osservando la tabella 10 notiamo che questa è composta da quattro sezioni: la prima riporta le superfici possedute da ogni singola categoria secondo le unità di misura locali, nella seconda le stesse superfici sono espresse in misure "romane", nella terza è riportato il valore d'estimo espresso in scudi, la quarta colonna è

<sup>179</sup> ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Ristretti generali dei catasti delle singole Comunità*, Canino b. 39.

invece una nostra aggiunta nella quale sono riportate le misure superficiali in ettari<sup>180</sup>.

Analizzando la consistenza delle proprietà camerali, ci accorgiamo che queste avevano una incidenza percentuale molto elevata rappresentando da sole il 61,62% della superficie totale, ed il 59,44% del valore d'estimo. Confrontando tali dati con quelli raccolti dal notaio Giuseppe Dolci nel 1782<sup>181</sup>, che riportiamo in tabella 11, possiamo notare che non tutti i terreni posseduti dalla Camera Apostolica entrarono a far parte dell'appalto generale<sup>182</sup> stipulato nel 1778 con Angelo e Filippo Stampa.

Beni camerali di nel territorio di Canino non compresi nell'appalto generale						Tab. 11
	Località	Some	Staia	Scudi	Bai	Note
1	<i>Banditella</i>	-	-	-	-	
1a	-sterile	38	-	-	-	RCA, terreno libero
1b	-lavorativo	83	-	-	-	"
1c	-lavorativo	80	-	189	-	Stampa, enfiteusi
1d	-macchioso	7	-	-	-	"
1e	-pratavo	7	-	-	-	"
2	<i>Poderuccio</i>	-	-	6	-	Corfidi, affitto
3	<i>Timone</i>	-	-	-	20	Ponzi, affitto
4	<i>Cupellaro</i>	-	-	-	30	Allegrucci, affitto
5	<i>Morecce</i>	6	4	4	10	Pignattelli, enfiteusi
6	<i>Morecce</i>	3	2	2	5	"
7	<i>Fumaiolo</i>	3	2	2	5	"
8	<i>Casaccia</i>	-	-	-	-	Corfidi, enfiteusi
8	-olivato	-	10	6	-	"
8a	-olivato	-	4	4	-	"
9	<i>Fosso di Sotto</i>	-	1	-	20	Renzi, enfiteusi
10	<i>Riminino</i>	-	-	-	30	Blasi, enfiteusi
10a	-lavorativo	-	2,5	-	-	"
10b	-scoglioso	-	5,5	-	-	"
11	<i>Bagno</i>	-	-	-	-	Pignattelli, enfiteusi

<sup>180</sup> Confrontando le unità di misura "locali" con quelle "romane", ed assunto che la superficie di un *Rubbio romano* equivalga a m<sup>2</sup> 18.484 (A. MARTINI, *Manuale di Metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino, 1883), possiamo desumere che a Canino una *soma* di terreno equivalgesse a m<sup>2</sup> 10.539, uno *stajo* m<sup>2</sup> 1.317, ed una *quarta* a m<sup>2</sup> 329.

<sup>181</sup> ASVt, *Archivio Camerale dello Stato di Castro*, Serie III, *Catasti di tutti i beni urbani e rustici, tanto liberi che livellari, in qualunque modo appartenenti alla Camera Apostolica*, n.42, Canino.

<sup>182</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102.

11a	-orto, prato, sterile	3	-	2	5	“
11b	-macchioso	3	-	2	5	“
	<b>Sommano</b>	<b>233</b>	<b>31</b>	<b>218</b>	<b>30</b>	
(Circa ettari 250)						

La tabella 11 evidenzia come la superficie di circa 250 ettari non entrò a far parte di quell'appalto ma fu concessa per mezzo di contratti di affitto, o enfiteutici, ad altre persone. Tra questi troviamo Angelo e Filippo Stampa in qualità di enfiteuti, poi il Capitano Lucantonio Pignattelli di Canino che prese in enfiteusi un terreno in località Bagno ed un altro in località Fumaiolo, in entrambi i quali si trovavano (e si trovano ancora) affioramenti di materiali contenenti zolfo utilizzati per produrre salnitro<sup>183</sup>.

Ritornando all'esame della tabella 10, possiamo notare come la proprietà rustica appartenente ai privati laici fosse stata quantitativamente poco significativa, rappresentando con i suoi 677 ettari soltanto il 5,86% del totale. La mancanza di informazioni più complete, che soltanto il ritrovamento delle assegni originali potrebbe offrirci, non ci permette di analizzare per questo periodo la composizione della possidenza privata laica. Riguardo invece le proprietà ecclesiastiche, quelle cioè appartenenti a Chiese e Conventi, la tabella 10 ci mostra come la loro consistenza fosse stata tutt'altro che marginale rappresentando il 12,21% della superficie totale ed il 13,43% del valore d'estimo complessivo. Il "ristretto" del catasto di Canino del 1783 suddivide i beni ecclesiastici in due categorie: la prima comprende i beni di "Prima erezione", la seconda tutti i beni aggiunti successivamente alla "dote" originaria<sup>184</sup>. Questa differenziazione aveva delle implicazioni pratiche ben precise, essendo il presupposto per l'esenzione dei patrimoni dotati dal

<sup>183</sup> FLAMINIO MARIA ANNIBALI, *Notizie storiche della casa Farnese...*, op. cit., p.54

<sup>184</sup> Sull'argomento si veda: E. STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in *Storia d'Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, (a cura di G. Chittolini e G. Miccoli), Einaudi, Torino, 1986.

pagamento delle imposte prediali come stabilito dall'articolo 12 dell'Editto del 1777, in quanto:

...con quest'atto dell'Assegno s'intenda mai inferito alcun pregiudizio all'Esenzioni, privilegi, e prerogative concesse da Sagri Canonici, e Costituzioni Apostoliche a medesimi Patrimoni Sagri, e Beni di prima erezione<sup>185</sup>;

i beni di secondo acquisto, invece, erano soggetti al pagamento delle imposte catastali come tutti gli altri. Come si noterà, la quasi totalità del patrimonio ecclesiastico di Canino fu collocato nell'area di esenzione offerta dall'Editto del 1777, e questo non è certamente un caso isolato quanto una prassi piuttosto diffusa che contribuì ad alimentare i malumori esistenti tra laici ed ecclesiastici.

Esaminiamo ora la situazione dei beni appartenenti alla Comunità di Canino la cui consistenza, così come ci mostra la tabella 10, è di tutto rilievo sia in termini di superficie (2.390 ettari, pari al 20,71% del totale), che in rapporto al valore d'estimo (107.197,70 scudi, pari al 21,30% del totale). Questi dati ci segnalano che ci troviamo di fronte ad uno dei patrimoni comunitativi più consistenti di tutto lo Stato di Castro, a dimostrazione che la classe dirigente locale riuscì a contenere lo strapotere economico degli affittuari generali grazie anche al possesso di un notevole patrimonio fondiario. Sulla composizione della classe dirigente caninese del XVIII secolo, ma anche rispetto alla sua formazione avvenuta nei decenni passati, tutto fa ritenere che questa si sia costituita attorno agli "interessi forti"<sup>186</sup> rappresentati dagli allevatori di bestiame. Tutto ciò è plausibile tenuto conto che la concorrenza economica esercitata dall'appaltatore generale attraverso il monopolio del

---

<sup>185</sup> BARD, *Editto sopra la formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico*, Roma, Domenico Antonio Zenti stampatore camerale, 1777.

<sup>186</sup> Sull'argomento si veda: G. GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 22-24.

commercio del grano, costrinse molto probabilmente i gruppi economicamente più rilevanti a rivolgere la loro attenzione e le loro opportunità di guadagno verso l'allevamento del bestiame. Questo momento di aggregazione dell'élite di governo caninese non fu certamente isolato, ma piuttosto diffuso nelle Comunità che componevano la Provincia del Patrimonio di S. Pietro e che tra l'altro portò alla nascita delle potenti *università* di allevatori<sup>187</sup> rappresenta a Canino dall'Università dé Bovattieri. I Bovattieri raggruppavano tutti i grandi allevatori di bestiame ed esercitavano la loro attività sia sui terreni propri ma anche, e soprattutto, su quelli comunali che gestivano in regime di monopolio pur detendoli soltanto in affitto. Nel Lazio settentrionale, fra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, le Comunità titolari dei diritti di servitù si batterono strenuamente contro la progressiva privatizzazione delle terre, a difesa non tanto degli interessi dei "comunisti" più poveri, quanto dei notevoli introiti che l'affitto del pascolo procurava loro, affiancate in questo dalle associazioni di allevatori che godevano del monopolio dello *jus pascendi*<sup>188</sup>, e che quasi sempre s'identificavano con gli amministratori del Comune<sup>189</sup>. La strenua difesa di questi interessi economici, fece sì che la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio fondiario della Comunità di Canino non subisse alterazioni per così lungo tempo, ma rimanesse a disposizione di una classe dirigente che, come sottolineava lo Zucchi:

...non sono in tutto 25 di progenie antica, sono inimici fra essi, e si perseguitano molto, e sono inimici dé forastieri assai, non vogliono in

---

<sup>187</sup> Alberto Caracciolo scrive che: "Nel 1622 per la prima volta si davano assetto istituzionale, sancito da uno statuto, gli allevatori del Patrimonio di San Pietro, riuniti in una *Universitas affidorum*. E' una data che si può prendere come indicativa dell'affermarsi di un tipo d'economia rurale che predilige le greggi rispetto alle colture, la lana rispetto ai cereali". (M. CARAVALE – A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia* (diretta da G. Galasso), vol. XIV, Torino, UTET, 1978, p.427).

<sup>188</sup> Sul tema sono utili le considerazioni espresse da G. SIGNORELLI, *I diritti d'uso civico nel viterbese*, Tipografia Monarchi, Viterbo, 1907.

<sup>189</sup> M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (Secoli XVIII-XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1982, p.23.



quel Consiglio persone abitanti di 30 o più anni di buonissima qualità e sostanza<sup>190</sup>.

Nella tabella 12 abbiamo riportato la composizione della proprietà fondiaria comunitativa così come emerge dagli atti del catasto “piano” del 1783<sup>191</sup>, ma per conoscere quali terreni fossero di “dominio diretto” e quali di “dominio utile”, è stato di fondamentale aiuto il contenuto di una una nota trasmessa dal Segretario comunitativo notaio Domenico De Carolis, alla Congregazione del Buon Governo di Roma<sup>192</sup>.

<b>Composizione del patrimonio rustico della Comunità di Canino - 1783</b>				<b>Tab. 12</b>
N.	Località e qualità terreno	Superficie		Valore
		Some	Ettari	Scudi
1	<i>Macchia dé Bovi</i> , silvato e pascolo	469,00	494	6.617,45
2	<i>Sugaretello</i> , silvato e pascolo	67,42	71	1.693,56
3	<i>Pian delle Pozze</i> , silvato, sterposo, pascolo	148,10	156	2.221,85
4	<i>Pian d'Urbano</i> o <i>S.Lucia</i> , silvato e pascolo	123,70	130	1.980,95
5	<i>S.Lucia</i> , seminativo	3,00	3	123,00
6	<i>Cerro Sugaro</i> :			
6a	-lavorativo	37,40	39	1.350,00
6b	-silvato	130,00	137	3.315,00
7	<i>I Monti</i> o <i>Pian dé Roggi</i>			
7a	-lavorativo	208,60	220	2.088,44
7b	-silvato e pascolo	555,00	585	27.375,99
8	<i>Ascone</i> , silvato e pascolo	97,30	103	3.895,00
9	<i>S.Pierrotto</i> :			
9a	-lavorativo	187,60	198	9.321,50
9b	-silvato e pascolo	162,10	171	3.455,46
10	<i>Doganella</i> :			
10a	-silvato e pascolo	76,40	81	1.225,50
10b	-lavorativo	2,00	2	112,00
11	Canone attivo terreno vignato e olivato Vallecchia			80,73
	<b>Sommano</b>	<b>2.267,62</b>	<b>2.390</b>	<b>64.856,43</b>

Secondo quel documento la Comunità di Canino aveva il dominio diretto sui terreni in località *Macchia dé Bovi*, su quelli

<sup>190</sup> Questo è quanto scriveva lo Zucchi nella sua opera *Informazioni e croniche sulla città di Castro e sul suo territorio*, volume pubblicato a Roma nel 1630. Le parole dello Zucchi sono state riprese dal libro di padre F.M. ANNIBALI da Latera, *Notizie storiche della casa Farnese...*, op. cit., p.47.

<sup>191</sup> ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Canino*, b.39.

<sup>192</sup> ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Canino*, b.39.

di Pian delle Pozze, e su quelli della Doganella, che complessivamente risultavano di 733 ettari pari al 30,37% di tutta la superficie posseduta. I terreni sui quali invece la Comunità godeva il dominio utile, erano quelli in località S.Pierrotto<sup>193</sup> che appartenevano alla Mensa Vescovile di Montefiascone in quanto beni dotati di quella sede diocesana<sup>194</sup>, a cui la Comunità di Canino corrispondeva un canone annuo di 315 scudi<sup>195</sup> in virtù del contratto stipulato il 15 marzo 1591 dal notaio Raimondi. Gli altri terreni su cui la Comunità di Canino aveva il diritto di “vendere l’erba”<sup>196</sup>, erano quelli in località Sugaratello, S.Lucia, Cerro Sugaro, Ascone e Pian dé Roggi, dei quali era titolare del dominio diretto la Camera Apostolica.

---

<sup>193</sup> A proposito di questa località situata nei pressi di Canino, padre Flaminio Maria Annibali dice che: “Vi è ancora una Bandita chiamata S.Pierrotto, si diceva S.Pietro d’Angleno, che era monastero di monaci, assegnata da Urbano V alla Mensa di Montefiascone nel mentre fu eretto in detta città il Vescovato (1349)”. (F.M. ANNIBALI da Latera, *Notizie storiche della casa Farnese...*, op. cit., p.47).

<sup>194</sup> Sulle vicende legate alla Diocesi di Montefiascone, si veda anche: A.GARDI, *La distrettualizzazione diocesana nello Stato pontificio di età moderna*, in *Ricerche di storia moderna IV* (a cura di G.Biagioli), Pacini editore, 1995, pp.485,486.

<sup>195</sup> Riguardo l’entità del canone, e gli estremi del contratto, questi sono stati desunti dalla “Intestazione” 176 del “Libro Matrice” di Canino che si trova in: ASVt, *Antico catasto pontificio*.

<sup>196</sup> ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Canino*, b.39.

## Capitolo Secondo

### Un periodo di cambiamenti: 1798-1816

#### ***2.1 La Repubblica Romana e la vendita dei Beni Nazionali.***

Il Settecento si chiude, nello Stato pontificio, con un evento che era destinato ad avere grandi ripercussioni sulla sua organizzazione sociale ed economica. Dopo che nel 1792 fu abolita la monarchia francese e proclamata la Repubblica, in tutto il resto d'Europa molte cose erano destinate a cambiare sia per quanto concerneva gli assetti interni degli Stati, che per il modo di concepire il rapporto tra governati e governanti. Nel triennio 1796-99 l'Italia fu investita da queste nuove problematiche politiche e sociali, concretizzatesi con il rapido sviluppo delle Repubbliche "giacobine"<sup>197</sup>.

Il 15 febbraio 1798, dopo la deposizione di Pio VI, veniva proclamata la Repubblica Romana e tutte le strutture politiche ed amministrative del vecchio Stato furono sottoposte a profonde modifiche<sup>198</sup>, così che le antiche Province pontificie divennero

---

<sup>197</sup> Sull'argomento Ivan Tognarini dice che: "le repubbliche che in varie parti d'Italia si vennero costituendo non furono la creazione autonoma dei patrioti italiani, ma furono il prodotto di congiunture interne e soprattutto internazionali, il cui tratto saliente era dato dall'espansione delle armi francesi, e più precisamente dalla loro presenza in Italia stessa". (I. TOGNARINI, *Le repubbliche giacobine*, in *Storia della società italiana, L'Italia giacobina e napoleonica*, vol.XIII, parte IV, Milano, Teti editore, 1985, p. 60).

<sup>198</sup> Sulla modifica dei sistemi amministrativi operata dalle "repubbliche giacobine" italiane, Jacques Godechot sostiene che: "durante il triennio giacobino le repubbliche italiane non ebbero quasi il tempo di dar vita a istituzioni amministrative originali. Il loro territorio fu diviso in dipartimenti, sull'esempio francese [...] i dipartimenti furono divisi in distretti analoghi a quelli francesi: i Cantoni e i Cantoni in Comuni [...]. Durante il triennio le antiche Corti di giustizia italiane furono tutte soppresse e sostituite da un sistema di tribunali modellato su quello francese, organizzato cioè in una scala gerarchica alla cui base erano i giudici di pace: seguivano poi i tribunali civile di prima e di seconda istanza e i tribunali penali; al vertice il tribunale di Cassazione. Tutti i giudici erano elettivi; nei tribunali penali anziché un organo monocratico v'era un collegio o giurì che sosteneva l'accusa e un collegio giudicante". (J. GODECHOT, *Originalità e imitazione nelle istitu-*

“*Dipartimenti*” formati da un insieme di “*Cantoni*”, e composti a loro volta da più Comuni. I Dipartimenti della Repubblica Romana furono in totale otto: quello del Metauro con capoluogo Ancona, del Musone con capoluogo Macerata, del Tronto con Fermo, del Trasimeno con Perugia, del Clitunno con Spoleto, del Tevere con Roma, del Circeo con Anagni. Viterbo fu capoluogo del Dipartimento del Cimino, composto da quindici Cantoni.

Oltre alla riorganizzazione amministrativa, il governo della Repubblica Romana varò un provvedimento che mise in discussione, forse definitivamente, i vecchi assetti delle proprietà fondiarie. La decisione assunta dai Consoli della Repubblica Romana di nazionalizzare<sup>199</sup> le proprietà appartenenti alla Camera Apostolica, agli enti ecclesiastici, alle Comunità, fu dettata dalla necessità di reperire il denaro con il quale far fronte al gravosissimo deficit statale. Acquirente privilegiato dei Beni Nazionali fu il Governo francese, al quale i “giacobini” romani si erano impegnati a corrispondere tre milioni di scudi effettivi quale “compenso” per l’aiuto ricevuto dal loro esercito. A copertura di tale somma, i francesi, si riservarono dapprima un milione di scudi in Beni Nazionali a loro scelta, poi un’ulteriore milione. Tra i beni scelti dalla Repubblica francese c’erano anche le proprietà camerale ed ecclesiastiche di Canino che furono vendute in due distinti lotti, il primo comprendeva il “forno a ferraccio” con l’annessa macchia per il carbone, il secondo tutte le proprietà rustiche.

---

*zioni italiane dell’epoca giacobina e napoleonica*, in *Dagli Stati preunitari d’antico regime all’unificazione* (a cura di Nicola Raponi), Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 200,201).

<sup>199</sup> I beni “nazionalizzati” da porre in vendita erano quelli “camerale e camerale enfiteutici, quelli comunitativi e comunitativi enfiteutici, quelli degli stabilimenti ecclesiastici soppressi [...], quelli delle confraternite, arciconfraternite, corporazioni e università, quegli degli ospedali e arciospedali, quelli ex gesuitici, quegli degli emigrati e, infine, tutti quelli in ogni modo confiscati e sequestrati”. (R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960, pp. 15,16).

Le attività siderurgiche di Canino e Ronciglione vennero acquistate dalla Compagnia franco-milaneese Rossignoli-Souman<sup>200</sup>, che a sua volta le cedette agli “industriali del ferro” ronciglionesi Gioacchino Bramini e Pier Luigi Mariani<sup>201</sup> per la somma di 65.517,09 scudi. Il forno fusorio di Canino si trovava a qualche chilometro dall’abitato, e l’energia idraulica necessaria al suo funzionamento fu reperita grazie alla creazione di un braccio secondario del fosso Timone che, formando una cascata, assicurava una forza stimata in circa 50 cavalli. La costruzione di questo stabilimento risaliva molto probabilmente al 1672, ma l’attività non iniziò prima del 1696<sup>202</sup>, e nel 1770 l’intero impianto fu sottoposto ad importanti lavori di manutenzione e ristrutturazione che riguardarono sia l’altoforno, che le sue pertinenze<sup>203</sup>. Il minerale da fondere proveniva soprattutto dalle miniere dell’isola d’Elba<sup>204</sup>, e trasportato per via mare fino ai porti di Palo, Montalto e Tarquinia, veniva poi fatto proseguire a dorso di mulo verso Canino. Per l’industria siderurgica pontificia il forno fusorio di Canino aveva un’importanza strategica, infatti insieme all’impianto di Bracciano erano gli unici a produrre la ghisa che alimentava le diverse “ferriere” dello Stato. Il “forno” di Canino era molto importante anche per l’economia del circondario perché attorno ad esso lavoravano moltissime persone: quelli che si occupavano del taglio delle macchie e

---

<sup>200</sup> R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali...*, op. cit., pp. 138,139.

<sup>201</sup> R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali...*, op. cit., pp. 186,187

<sup>202</sup> R.CASTORI-S.RAGONESI, *Le ferriere di Ronciglione*, Viterbo, 1991, pp.93,94.

<sup>203</sup> Come riportato da Gismondo Galli, all’ingresso dell’officina c’era una targa con su scritto: “ Clemente XIV P.O.M. et Ioanne Angelo Braschi Thesaurario hoc oedificium ruinam minitans una cum habitaculis sumptibus R.C.A. denuo erectum Anno Domini MDCCLXX ”. (G. GALLI, *Memorie storiche di Canino di Castro*, Tipografia Seralessandri, Viterbo, 1892, p.17; il volume è conservato presso la Biblioteca degli Ardenti di Viterbo, collocato in LbC 54).

<sup>204</sup> R. DE FELICE, *L’industria del ferro nei Dipartimenti romani dell’Impero francese*, in: *Studi Romani*, Anno IX, n.1, Roma, Gennaio-Febbraio 1961, p.3.

preparavano le “carbonaie”, quelli che trasportavano il minerale ferroso dai porti sulla costa all’impianto, altri invece trasportavano la ghisa verso le ferriere di Viterbo, Vetralla, Sutri, Ronciglione, oltre poi a tutti coloro che erano addetti al trasporto di viveri, acqua, foraggi, inclusi infine gli operai che vi lavoravano. Una vasta attività produttiva si era organizzata attorno a questo complesso industriale che conservò la sua vitalità fino alla prima metà dell’800, dopo di che iniziò una inesorabile decadenza che troviamo attestata in un documento dell’epoca, nel quale è riportato che:

...allorché l’industria della manifatture dei ferri fioriva, il forno fusorio di Castro aveva per una intera lavorazione una stagione di lavoro ogni due o tre anni. Diminuita quindi l’industria, anche il forno fusorio ha delazionato nel tempo e ristrette la fusione del minerale. Quello che si può annotare che nelle stagioni di un regolare lavoro venivano impiegate da 190 a 200 persone<sup>205</sup>

Il “forno” di Canino, pur rientrando nell’ambito dell’appalto generale del 1778<sup>206</sup>, fu oggetto di un contratto separato d’enfiteusi perpetua a favore degli Stampa. Successivamente, con atto rogato il 30 marzo 1778 dal notaio camerale Giovanni Venti, fu aggiunta all’enfiteusi del forno fusorio anche il diritto per gli Stampa ad estrarre il legname da diverse macchie del circondario, al fine di assicurare il carbone necessario alle attività siderurgiche<sup>207</sup>. Scaduto nel 1791 il contratto per l’appalto dello Stato di Castro, i nuovi enfiteuti di quei territori si accorsero che i diritti loro concessi si sovrapponevano a quelli goduti da Angelo Stampa enfiteuta del “forno” di Canino. Tutto ciò diede inizio ad

---

<sup>205</sup> ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, *Commercio e industria (1835-1856)*, busta 53, carta 653.

<sup>206</sup> Il contratto del secondo appalto Stampa fu rogato il 2 aprile 1778 per gli atti del notaio camerale Giovanni Venti. (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, 2 aprile 1778, vol. 2102).

<sup>207</sup> ASVt, Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie I, n.42, *Atto di transazione e concordia tra Angelo Stampa enfiteuta del forno a ferraccio di Canino e Luca Antonio Castiglioni enfiteuta camerale della castellania di Canino. Atto del notaio Francesco Balestrieri del 17 giugno 1797.*

una lunga battaglia legale tra le parti, che si risolse, per quanto riguardava le macchie ricadenti nel territorio di Canino, con un *atto di transazione e concordia* rogato il 17 giugno 1797 dal notaio Francesco Balestrieri<sup>208</sup>. L'accordo tra i due enfiteuti prevedeva che Angelo Stampa concedesse a Luca Antonio Castiglioni<sup>209</sup> il diritto di pascolo su 478 rubbia di terreno (circa 884 ettari), venendogli riconosciuto però il diritto di pascolo su 860 rubbia di terreno (circa 1.590 ettari), oltre poi alla concessione in sub enfiteusi di altre 400 rubbia di terreno (circa 740 ettari) al Piano dell'Abadia.

La gestione del forno fusorio di Canino non fu mai curata direttamente dagli Stampa che preferivano invece cederla in sub affitto o in sub enfiteusi a "industriali" del ferro, e spesso i conduttori del "forno" di Canino furono gli stessi di quello di Ronciglione. Risulta, ad esempio, che tra il 1785 ed il 1788 l'altoforno di Canino fosse concesso in sub enfiteusi a Carlo Landi "*dello Stato di Toscana*"<sup>210</sup> e a Pietro Leali di Ronciglione<sup>211</sup>, per un canone annuo di 753 scudi e 11 baiocchi<sup>212</sup>. Per dare un'idea di quale fosse la potenzialità dell'industria

---

<sup>208</sup> ASVt, Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie I, n.42, *Atto di transazione e concordia tra Angelo Stampa enfiteuta del forno a ferraccio di Canino e Luca Antonio Castiglioni enfiteuta camerale della castellania di Canino. Atto del notaio Francesco Balestrieri del 17 giugno 1797.*

<sup>209</sup> Luca Antonio Castiglioni, nativo di Ischia di Castro, fu enfiteuta dei beni camerali di Canino dal 1791 al 1802 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Fatigati, 1 febbraio 1790, vol. 678).

<sup>210</sup> Carlo Landi oltre ad essere socio di Pietro Leali nella conduzione della ferriera di Canino, era anche sub affittuario del forno per il pane per il quale versava ad Angelo Stampa un canone annuo di 500 scudi e 50 baiocchi. In: ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, Lettere dai Superiori (1783-1882), *Conto dare avere per la lavorazione del forno a ferraccio e ferriera di Canino*, v.113.

<sup>211</sup> Pietro Leali era già enfiteuta delle ferriere camerali di Ronciglione. Egli discendeva da una famiglia milanese giunta, in epoca farnesiana, a Ronciglione per impiantare una struttura per la produzione di ferri da taglio. (R.CASTORI-S.RAGONESI, *Le ferriere di...*, op. cit., p.34)

<sup>212</sup> ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, Lettere dai Superiori (1783-1882), *Conto dare avere per la lavorazione del forno a ferraccio e ferriera di Canino*, v.113.

siderurgica pontificia in quel periodo, abbiamo compilato la tabella 13 che riportiamo di seguito<sup>213</sup>:

<b>Tavola delle Ferriere e Distendini esistenti nello Stato pontificio nel 1785</b>						<b>Tab. 13</b>
<i>Luoghi nei quali sono situate le Ferriere e Distendini</i>	<i>Ferriere e Distendini e loro proprietarj ed affittuarj</i>	<i>Numero dei fuochi</i>	<i>Ferraccio che si consuma nelle Ferriere Libre</i>	<i>Ferro ridotto nelle ferriere Libre</i>	<i>Carbone che si consuma Some</i>	<i>Prezzo del carbone Scudi</i>
Roma fuori di Porta S.Giovanni	1 Ferriera della Casa Sampieri non lavora per mancanza d'acqua	–	–	–	–	–
“	1 Distendino che lavora	–	–	–	150	75
Viterbo	3 di proprietà di diversi affittuari Sig.ri Monaci e Cocchiolini	3	375.000	300.000	3.300	1.650
Bagnaia	2 de' Sig.ri Leli	2	250.000	200.000	2.200	1.100
Vetralla	1 del Sig. Stefano Carboni	1	125.000	100.000	1.100	550
Sutri	3 del Marchese Casali	3	375.000	300.000	3.300	1.650
“	1 Distendino	–	–	–	200	100
Canino	1 della R.C.A. concessuta in enfiteusi al Sig. Filippo Stampa	2	250.000	200.000	2.200	1.100
Capranica	1 del Sig. Cap. Gio. Battista Mariani di Ronciglione	1	125.000	100.000	1.100	550
Ronciglione	3 della R.C.A. concesute in enfiteusi al Sig. Filippo Stampa	6	750.000	600.000	6.600	3.300
“	2 Distendini	–	–	–	400	200
“	1 di proprietà del Sig. Cap. Giulio Cesare Cencelli	1	125.000	100.000	1.100	550
“	1 Distendino	–	–	–	150	75
Subiaco	1 del Sig. Mariani di Marino	1	125.000	100.000	1.100	550
Ferentino di Campagna	1 del medesimo	1	125.000	100.000	1.100	550
Tivoli	3 di diversi, ma non lavorano e sono decadute	–	–	–	–	–
“	1 del Sig. Santini	1	125.000	100.000	1.100	550
Conca	5 di proprietà del S.Officio ritenute in affitto dal Sig. Marchese Tullio Roberti	5	625.000	500.000	5.500	2.750
Campoleone	2 del Sig. Principe Doria	4	500.000	400.000	4.400	2.200
Grottaferrata	1 del Sig. Spaziani	1	125.000	100.000	1.100	550
“	1 Distendino	–	–	–	100	50
Bracciano	5 del Sig. Duca Odescalco	5	625.000	500.000	5.500	2.750
Bracciano	1 Distendino	–	–	–	300	150
	<i>Ferriere n.35 Distendini n.9</i>					
	<i>In tutto</i>	<i>37</i>	<i>4.625.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>42.100</i>	<i>21.050</i>

Vediamo ora quale fu il destino delle proprietà rustiche “nazionalizzate” che, secondo gli accordi, furono riservate al Governo francese. La superficie dei Beni Nazionali ricadenti nel territorio di Canino fu stimata in 4.229 rubbia<sup>214</sup> (circa 7.817 ettari), e venduta dai francesi alla compagnia di negozianti e

<sup>213</sup> La tabella 13 è stata ripresa dalla “tavola delle ferriere e distendini esistenti nello Stato pontificio” nel 1785, contenuta nel volume di: E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., pp.115,116.

<sup>214</sup> R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali...*, op. cit., pp. 138,139.



banchieri genovesi Lavaggi-Saccomanni-Sala per un prezzo di 94.620 scudi e 92 baiocchi. Tra questi beni vi erano anche quelli del Convento dei Minori Osservanti di S.Francesco, soppresso insieme a molti altri enti ecclesiastici del Dipartimento del Cimino<sup>215</sup>. In ogni caso non tutti i beni rustici appartenenti alla Camera Apostolica ed agli altri enti ecclesiastici di Canino furono alienati, e questo si evince dal raffronto tra le superfici poste in vendita e quelle possedute dai diversi Enti ecclesiastici desunte dal catasto “Piano” del 1783<sup>216</sup>, e da tale confronto emerge che le proprietà non nazionalizzate furono circa 354 rubbia<sup>217</sup>.

A dirigere la Compagnia che acquistò i Beni Nazionali di Canino era Antonio Sala, grosso negoziante di Genova e di Marsiglia, che si giovò dell’influenza di Domenico Lavaggi<sup>218</sup> sui Consoli della Repubblica Romana essendo lo stesso incaricato d’affari della Repubblica Ligure<sup>219</sup>. Alle operazioni economiche di questa Compagnia era interessato anche Giovanni Torlonia che, ad esempio, partecipò con 36.150 scudi effettivi all’acquisto dei beni ex gesuitici dell’abbazia di Fiastra, di S.Rocciano e di S.Maria in Selva nel Dipartimento del Metauro<sup>220</sup>. Nel 1799 Domenico Lavaggi ottenne dagli altri soci della Compagnia, a titolo di liquidazione della sua quota societaria valutata in

---

<sup>215</sup> O. PALAZZI, *La soppressione degli enti religiosi maschili della Tuscia nel periodo napoleonico*, Atti del Convegno: *La Tuscia nell’età giacobina e napoleonica (1798-1815)*, Ronciglione 23-24 maggio 1987, in: *Archivi e Cultura*, Anno XXI-XXII (1988-1989), Roma, 1990, pp.101,106.

<sup>216</sup> Per maggiori dettagli si veda la Tabella 10.

<sup>217</sup> Pari a circa 654 ettari.

<sup>218</sup> A quanto sembra Domenico Lavaggi non aveva conoscenze ed appoggi soltanto tra i Consoli “giacobini” romani, infatti nel 1805 Pio VII eresse in contea la tenuta di Montebello conferendo il titolo a Lavaggi. (M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato...*, op. cit., p.165).

<sup>219</sup> R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali...*, op. cit., p.47.

<sup>220</sup> R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali...*, op. cit., p.59.

123.150 scudi<sup>221</sup> i beni rustici ed il forno fusorio di Canino, ma il possesso di tali proprietà gli rimase per poco tempo, ovvero fino alla fine della Repubblica Romana, ritornando poi nelle mani dei vecchi enfiteuti Luca Antonio Castiglioni e Stampa.

### ***2.2 Pio VII e il riformismo pontificio nei primi anni dell'Ottocento.***

La Repubblica Romana cadde tra il settembre e l'ottobre del 1799, e tra le prime preoccupazioni del nuovo papa Pio VII ci fu quella della sorte da riservare ai Beni Nazionali venduti nel biennio "giacobino". La nuova amministrazione pontificia era pressata da due esigenze in contraddizione tra loro, da una parte recuperare al patrimonio dello Stato i beni alienati, dall'altra non scontentare le potenti Compagnie francesi e con esse il loro Governo. Alla fine fu deciso di dichiarare nulle tutte le vendite, reimmettendo nel possesso dei beni i vecchi proprietari, rimborsando però agli acquirenti un 1/4 del prezzo pagato. In questo modo lo Stato pontificio "riscattò" gran parte delle proprietà camerali, quelle degli enti religiosi e delle Comunità, anche se in molti casi il dominio utile fu lasciato ai precedenti acquirenti o enfiteuti, come nel caso di Canino.

I primi anni dell'Ottocento furono, per lo Stato pontificio, un periodo di predisposizione di strumenti legislativi che non potevano prescindere dal prendere in considerazione i cambiamenti e le novità apportate dall'esperienza "giacobina". Se per diversi secoli il Papa aveva lottato per affermare il proprio primato su quel reticolo di poteri particolari così diffusi e potenti all'interno del suo Stato, paradossalmente l'esperienza rivoluzionaria del 1798-99 gli aveva dato una mano cancellando o riducendo molti di quei "particolarismi" in conseguenza del forte centralismo im-

---

<sup>221</sup> R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali...*, op. cit., pp. 172,173.

presso alla vita politica e amministrativa<sup>222</sup>. Con l'Editto del 25 giugno 1800 fu ridisegnato l'assetto amministrativo dei territori restituiti al Papa: Lazio, Marche, Umbria. Cardine di questo riassetto fu l'istituzione di sette Delegazioni Apostoliche<sup>223</sup>, a capo delle quali fu posto un Delegato con amplissimi poteri di controllo e direttamente dipendente dal Segretario di Stato. Con questo nuovo ordine, ribadito poi dalla Costituzione apostolica *Post diuturnas* del 30 ottobre 1800, si cercò di limitare i poteri delle Comunità e delle giurisdizioni baronali accentuando il ruolo del potere centrale, ed in conseguenza di ciò non ebbero più ragione d'essere quei territori separati soggetti ad una legislazione speciale quale era ad esempio lo Stato di Castro, anche se, in realtà, tali innovazioni impiegarono diversi anni per consolidarsi.

Certamente i problemi che affliggevano lo Stato pontificio non potevano essere risolti soltanto con il suo riassetto amministrativo, Pio VII ed al Cardinale Ercole Consalvi si trovarono a fronteggiare una congiuntura economica molto grave, e una situazione sociale notevolmente diversa rispetto a quella precedente al 1798. Furono tali considerazioni che indussero ad approvare la Costituzione apostolica *Post diuturnas*, che deve essere considerata come uno dei punti di riferimento della riflessione di Pio VII sul tipo di riforme amministrative, sociali ed economiche da adottare nello Stato pontificio. In questo provvedimento legislativo, infatti, il Papa non attribuiva le attuali difficoltà soltanto agli effetti della rivoluzione "giacobina", ma riconosceva, sviluppan-

---

<sup>222</sup> Sostiene Carlo Zaghi che nelle Repubbliche "giacobine" italiane l'azione amministrativa si caratterizzava: "...attraverso un accentramento burocratico, articolato attorno alla figura del prefetto [che] alle dipendenze dirette del ministro dell'interno [era] dotato di vasti poteri di controllo sulle pubbliche amministrazioni. [...] Un'operazione, che, se da un lato mortificò le tradizioni di autogoverno, dall'altro eliminò particolarismi e privilegi secolari, favorendo il risveglio e lo sviluppo delle forze e delle attività locali e aprendo agli strati della media borghesia". (C. ZAGHI, *Il giacobinismo e il regime napoleonico in Italia*, in *Storia d'Italia*, vol. III, Torino, UTET, 1986, p. 781).

<sup>223</sup> Queste erano: Pesaro e Urbino, Ancona, Camerino, Macerata, Perugia, Spoleto, Viterbo.

do il concetto dell'imperfezione di ogni legge umana, la corresponsabilità dei legislatori del passato<sup>224</sup>.

Per porre riparo a ciò che in precedenza non era stato realizzato, Pio VII fece proprio un concetto che aveva costituito il fondamento di tutta la politica riformistica settecentesca, mettere cioè tutti i sudditi sullo stesso piano nei confronti dell'azione amministrativa e di quella giudiziaria. Nelle intenzioni del Papa c'era la volontà ad uniformarsi a quanto fatto in molti Stati europei ed italiani, all'interno dei quali il Sovrano era riuscito ad imporre il proprio potere sul resto degli ordini sociali<sup>225</sup>. Nello Stato pontificio si ottennero risultati modesti soprattutto per la contraddittorietà delle misure adottate, attraverso le quali si pretendeva d'imporre l'accentramento amministrativo senza però scontentare le nobiltà di reggimento, ma anzi confermando gli Statuti comunali che garantivano la separazione di ceti<sup>226</sup>; inoltre l'amministrazione della giustizia continuò a prevedere due fòri principali, quello laico e quello ecclesiastico, oltre poi a diverse giurisdizioni "particolari". E' pur vero che i tempi non erano tra i più favorevoli per affrontare radicalmente tutti questi problemi, anche perché era ancora viva la ferita aperta dalla Repubblica Romana con la deposizione di Pio VI, e perciò qualsiasi tipo di riforma correva il rischio di essere bollata come "giacobina".

---

<sup>224</sup> D. CECCHI, *La pubblica amministrazione pontificia sotto il Consalvi*, Atti del convegno "Pio VII e il Cardinale Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato pontificio", Viterbo 22-23 settembre 1979, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Viterbo, Tipografia Quatrini, Viterbo, 1981, pp.22,23.

<sup>225</sup> Si pensi ad esempio alla legge sopra la nobiltà della Toscana, adottata da Francesco Stefano nel 1750 (C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu...*, op. cit., pp.3,5). Sull'argomento si veda anche: M.A. VISCEGLIA, *Introduzione*, in: *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro meridionale nell'Età moderna* (a cura di M.A. Visceglia), Laterza, Bari, 1994, pp.XXVI,XXXII.

<sup>226</sup> Bandino Zenobi precisa il concetto attraverso queste parole "Esso si riscontra ogni qualvolta che in una comunità alcuni uffici o organi determinati o alcune parti di esse [...] si sono resi di fatto ereditari in un certo gruppo di famiglie le quali quindi accedono e si succedono in tali cariche con regolarità e continuità". (B.G. ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 38.).

Se le riforme nel campo amministrativo e giudiziario stentavano a decollare, nel settore economico e fiscale l'azione del Segretario di Stato Ercole Consalvi fu sicuramente più energica, e si concretizzò attraverso l'adozione di alcuni provvedimenti legislativi che dovevano avere come punto di riferimento i concetti economici già cari a Pio VI, ovvero politica liberista per il mercato interno, protezionismo doganale verso l'estero. Anche in campo fiscale fu continuata l'azione già intrapresa da Pio VI che prevedeva l'eliminazione di tutti i dazi e le gabelle interne allo Stato, riformando però l'intero meccanismo del prelievo fiscale che doveva basarsi soltanto su due imposte: la *Dativa Reale* che colpiva tutti i beni immobili, il prestito di denaro, le successioni e i legati, e la *Dativa Personale* che gravava invece sul sale e sul macinato<sup>227</sup>. Attraverso questo sistema si cercò di spostare sempre più la pressione fiscale verso la tassazione diretta, legata al "reddito" prodotto dai beni mobili ed immobili, e diminuendo quella indiretta ritenuta un freno alla mobilità delle merci<sup>228</sup>.

Con il Motu Proprio del 4 novembre 1801 fu rivista la legislazione annonaria, all'interno della quale furono introdotte una serie di misure tendenti a favorire la produzione agricola, tra que-

---

<sup>227</sup> Secondo Alberto Caracciolo le riforme economiche di Pio VII "...si concretarono in un motu proprio del 19 marzo del 1801, che aboliva 32 cespiti di entrata mentre poneva a base del sistema tributario due sole imposte, la dativa reale e la dativa personale". (M.CARAVALE - A.CARACCILO, *Lo Stato...* Op. cit., p.579).

<sup>228</sup> Sulla politica fiscale attuata negli Stati preunitari, Pier Luigi Spaggiari nota come "...gran parte del XVII secolo, come il XVIII e il XIX, furono caratterizzati da una finanza « prediale ». Nell'imposta fondiaria, in particolare si concentrò l'imposizione diretta ordinaria e straordinaria degli Stati italiani preunitari, generalmente disattenti nei confronti dei redditi mobiliari. [...]. Il gettito d'imposta sui fondi rustici e sui fabbricati rurali e non rurali, che quasi ovunque assunse il nome di *prediale*, occupava quasi interamente, da solo, il provento dell'imposizione diretta degli Stati preunitari [...] negli Stati pontifici la prediale assicurava un'entrata di circa 2 milioni di scudi su poco meno di 2.300.000 forniti da tutte le imposte dirette [...]. Oltre alla *prediale* (dativa sui fondi rustici e urbani nello Stato pontificio), le imposte dirette degli Stati italiani della prima metà dell'Ottocento comprendevano anche tributi che, «in linea generale, poi dovevano essere insieme riuniti sotto la denominazione di ricchezza mobile»: [...] a Parma le tasse di patente e personale; a Modena la tassa sui capitali fruttiferi e su quelli posti in commercio; [...] in Toscana la tassa di famiglia". (P.L. SPAGGIARI, *Le finanze degli Stati italiani*, in *Storia d'Italia*, vol.5, 1, *I documenti*, Torino, Einaudi, 1972, pp. 832,833,834).

ste, ad esempio, fu prevista un'addizionale sull'imposta fondiaria per tutti quei terreni che risultavano incolti, concedendo allo stesso tempo agevolazioni a quei contadini che intendevano coltivarli<sup>229</sup>. Per favorire il commercio dei prodotti agricoli e sostenerne i prezzi, con il Motu Proprio del novembre 1801 furono abolite le *tratte* del grano sostituite con il sistema *dell'adequato*, un principio secondo il quale i permessi o i divieti di esportazione, la concessione di premi o l'imposizione di dazi, entravano in funzione automaticamente secondo il livello dei prezzi dei cereali sul mercato interno<sup>230</sup>. Il nuovo sistema *dell'adequato* doveva servire ad un duplice scopo, garantire al mercato interno prezzi accettabili dei cereali, e assicurare un costante flusso di esportazioni con sollievo della bilancia commerciale pontificia. Tutto questo meccanismo era controllato dalla *Tariffa tassativa* allegata al Motu Proprio del 1801, che serviva a stabilire quale fosse stato il limite dei prezzi sul mercato interno, oltre i quali le esportazioni erano automaticamente vietate. Sul funzionamento pratico del sistema *dell'adequato*, riportiamo quanto scritto dal Segretario della Congregazione Economica Nicola Maria Nardi, il quale parlando della *Tariffa tassativa* ricordava come, nel caso del grano, questa prevedesse che:

...quando il prezzo interno fosse quello di scudi 5 al rubbio, si accorda un premio di baj 50; salendo a scudi 6 si assoggetta al dazio di baj 5 al rubbio; progredendo il prezzo ai scudi 7 il dazio si aumenta ai baj 20; venendo il prezzo agli scudi 8 si aumenta il dazio a baj 50; e cioè al prezzo di scudi 9 si fa corrispondere il dazio di scudi 1 e baj 50; al prezzo di scudi 10 il dazio di scudi 2,50; al prezzo di scudi 11 il dazio di scudi 3,50. E finalmente pervenendo il prezzo interno ai scudi 12, viene impedita ogni estrazione<sup>231</sup>

---

<sup>229</sup> D.CECCHI, *La pubblica amministrazione pontificia...*, op. cit., pp.24,25.

<sup>230</sup> *Il commercio estero dello Stato pontificio nel XIX secolo* (a cura di F.Bonelli), Archivio economico dell'unificazione italiana, Serie I, Volume XI, fascicolo 2, Roma, 1961, pp.57.

<sup>231</sup> *Memoria sulla tariffazione dé risi e di nuove misure per ogni altro cereale*, presentata dal Segretario della Congregazione Economica Nicola Maria Nardi il 3 settembre 1829. (*Il commercio estero dello Stato pontificio...*, op. cit., p.58).

Bisogna rilevare però che quasi mai i prezzi dei cereali raggiunsero quelli “limite”, soprattutto a causa della crescente concorrenza dei grani esteri. Per questi motivi la *Tariffa tassativa* non entrò quasi mai in funzione, di conseguenza perciò l’esportazione dei grani rimase sempre libera causando seri problemi al sistema annonario, costringendo così l’amministrazione pontificia ad intervenire con temporanei divieti o autorizzazioni alle esportazioni<sup>232</sup>.

L’azione del Cardinale Consalvi non tralasciò di verificare la convenienza per le finanze dello Stato di tutti gli appalti e concessioni ai privati, soprattutto riguardo i beni camerati. Questi accertamenti portarono alla nascita di nuove Congregazioni economiche con il compito di studiare ed adottare i provvedimenti del caso, ma condussero anche a rinverdire il lavoro di vecchie Congregazioni come quella Enfiteutica, nata per volontà di Pio VI il 28 novembre 1797, che aveva come fine il riesame del contenuto economico di tutte le concessioni enfiteutiche. Nel 1802 la Congregazione Enfiteutica, dopo aver esaminato i numerosi contratti stipulati prima di quella data, propose la risoluzione di alcuni di questi perché economicamente non convenienti per le finanze pontificie, e tra i contratti da rescindere c’era anche quello dell’enfiteusi di Canino assegnata nel 1790 a Luca Antonio Castiglioni<sup>233</sup>. Dopo l’annullamento di questi contratti furono affissi i *Bandi* che invitavano tutti coloro che ne avessero avuta l’intenzione a presentare nuove offerte, e nel caso di Canino la migliore fu quella di Domenico Lavaggi che offrì un canone an-

---

<sup>232</sup> *Il commercio estero dello Stato pontificio...*, op. cit., p.58.

<sup>233</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Fatigati, 1 febbraio 1790, vol. 678.

nuo di 5.000 scudi in denaro oltre a 600 rubbia<sup>234</sup> di grano, impegnandosi a rifondere il Castiglioni delle migliori effettuate<sup>235</sup>.

Indubbiamente il riformismo di Pio VII si dovette misurare con una pessima situazione economica e finanziaria, causata soprattutto dall'enorme debito pubblico, ma anche dall'irrazionale organizzazione tributaria e dalla contraddittorietà dell'azione amministrativa. Volgendo lo sguardo verso una delle principali riforme di Pio VI, ovvero l'abolizione dei dazi e delle gabelle interne allo Stato, ci accorgiamo che se da un lato questo provvedimento favorì la libera circolazione delle merci, dall'altro provocò notevoli danni alle finanze delle Comunità che non potevano più contare sul gettito di quelle imposte. L'amministrazione pontificia promise che i mancati introiti sarebbero stati recuperati con "discreti" ritocchi sulle gabelle dei generi di consumo, e non bastando questi la Camera Apostolica sarebbe intervenuta a coprire la differenza<sup>236</sup>. Gli indennizzi alle Comunità tardarono molto, e in diversi casi furono inferiori a quanto sarebbe stato necessario, in questo modo le passività nei bilanci comunitativi aumentarono ancor di più. Dopo il biennio "giacobino" il risanamento delle finanze locali diventò sempre più urgente, e si pensò di farvi fronte affidando l'amministrazione dei beni comunitativi alla Congregazione del Buon Governo, che in cambio si sarebbe accollata tutte le passività<sup>237</sup>. Non ci volle molto per accorgersi che le rendite ritraibili da quei beni non sarebbero mai riuscite a colmare i debiti<sup>238</sup>, a causa, soprattutto, della loro bassa redditività

---

<sup>234</sup> Pari a circa 1.302 q.li di grano.

<sup>235</sup> Il nuovo contratto enfiteutico fu stipulato il 19 marzo 1802 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, vol. 1315, f.227).

<sup>236</sup> E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI...*, op. cit., pp.75,76.

<sup>237</sup> Questo provvedimento era contenuto nel Motu Proprio del 19 marzo 1801.

<sup>238</sup> D.CECCHI, *La pubblica amministrazione pontificia...*, op. cit., p.24.



dovuta al persistere di molti diritti consuetudinari<sup>239</sup>. Fu così che con il Motu Proprio del 14 luglio 1803, fu decretata la “*vendita di tutti i beni delle Comunità dello Stato*”<sup>240</sup>.

### **2.3 La vendita dei beni camerali e delle Comunità: 1803-1808.**

L’alienazione dei beni delle Comunità incontrò la ferma opposizione di tutti gli amministratori civici, che cercarono in tutti i modi di ostacolarla. A Canino, il Consiglio cittadino:

...avuta la notizia che siano stati chiesti in vendita alla S.Congregazione del Buon Governo la Tenuta dei Roggi nuovi e vecchi, si convocano in adunanza pubblica, a dì 1 aprile dell’anno 1802, li Signori Deputati ecclesiastici, i Consiglieri e un gran numero dei principali agricoltori. Dopo aver dimostrato che se avvenisse una tale vendita sarebbe la desolazione e lo sterminio di questa popolazione, giacché per disavventura, perduti che abbia questa Comunità i suddetti terreni, non resterebbe altra terra da poter seminare e sostentare le famiglie<sup>241</sup>

La perdita dei terreni sui quali la Comunità vantava l’utile dominio, avrebbe costituito un danno notevole per le finanze comunali che non potevano più contare sui proventi della vendita dei pascoli e dei sub affitti delle terre seminate. Per questi motivi in un Consiglio tenuto il 10 aprile 1802<sup>242</sup> fu proposto ai consiglieri, ed a tutti coloro che avevano interessi su quelle terre, d’impegnarsi a corrispondere *uti singuli, singulariter et in solidum* l’intero valore della tenuta dei Roggi, in modo che tale proprietà fosse acquisita al patrimonio della Comunità. Che i maggiorenti della Comunità organizzassero una simile

---

<sup>239</sup> Sull’argomento si veda: G. SIGNORELLI, *I diritti d’uso civico nel viterbese*, Tipografia Monarchi, Viterbo, 1907.

<sup>240</sup> ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 208.

<sup>241</sup> G.GALLI, *Canino nel secolo XIX. Dal primo gennaio 1800 al 31 dicembre 1900*, Montefiascone, 1984 (ristampa anastatica dell’edizione del 1907), p.11.

<sup>242</sup> G.GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit., p.11.

opposizione è abbastanza comprensibile, soprattutto perché l'ingresso di un nuovo imprenditore all'interno del sistema economico cittadino avrebbe inevitabilmente ridimensionato il ruolo di tutti gli altri operatori. Sarebbero arrivate nuove greggi, e nuove mandrie di bovini, i pascoli non sarebbero stati sufficienti per tutti ed il loro prezzo sarebbe aumentato, così come sarebbero saliti i canoni delle terre lavorative, e tutto ciò avrebbe avuto delle ripercussioni negative sull'economia cittadina. La proposta avanzata dal Consiglio per l'acquisto dei terreni da parte degli imprenditori locali (in prima fila avrebbe dovuto esserci l'Università dei Bovattieri) non ebbe buon fine, e fu così che la tenuta dei Roggi fu rilevata dal Marchese Tullio Roberti<sup>243</sup>. Nel 1804 fu posta in vendita dalla Camera Apostolica la tenuta di Cerro Sugaro, ed anche su questa la Comunità vantava il diritto a "vendere l'erba"<sup>244</sup>. L'acquirente fu Filippo Parri di Piansano<sup>245</sup>, il quale rilevò questi terreni:

...con tutti i pesi e le servitù a cui possa essere soggetta nel modo e nella forma in cui finora si è goduta dalla Comunità di Canino ed espressamente riservato lo *jus pascendi* e lo *jus lignandi*<sup>246</sup>,

anche se poi si adoperò in tutti i modi per liberarsi di tali servitù<sup>247</sup>, ottenendo una sentenza favorevole dal Tribunale della Piena Camera presieduto da monsignor Pelegalli. La vendita di queste proprietà fu ben poca cosa rispetto a quella che interessò i beni camerali già concessi in enfiteusi a Domenico Lavaggi. Lo

---

<sup>243</sup> G.GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit., p.14

<sup>244</sup> ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Ristretti generali dei catasti delle singole Comunità*, b.39.

<sup>245</sup> La famiglia Parri, al 1783, possedeva a Canino circa 62 ettari di terreno. (ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Ristretti generali dei catasti delle singole Comunità*, b.39).

<sup>246</sup> G.GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit., p.48.

<sup>247</sup> Sul progressivo sfaldarsi delle proprietà demaniali e sulla liberazione dei terreni dai diritti consuetudinari, si veda il volume di: M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (Secoli XVIII-XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1982.

stesso ottenne nel 1807 la rescissione di tale contratto<sup>248</sup> e i beni della Camera Apostolica furono temporaneamente affittati a Francesco Parri, finché nel 1808 non vennero acquistati da Luciano Bonaparte.

Il 27 febbraio 1808, davanti al notaio camerale Nicola Nardi, assente il senatore Luciano Bonaparte, si trovarono il suo procuratore avvocato Pietro Benotti, e il Tesoriere della Camera Apostolica, per stipulare il contratto di vendita<sup>249</sup> dei beni camerali nella Comunità di Canino. La necessità di vendere tali proprietà fu dovuta, stando a quanto riportato nell'atto, per "*supplire alle inevitabili spese per la fornitura delle truppe francesi*", e questo perché già dal 2 febbraio 1808 le truppe del generale Miollis erano entrate a Roma ed avevano iniziato a smantellare l'amministrazione pontificia. Tra l'altro furono allontanati molti cardinali, espulsi diversi "nemici" di Napoleone, disarmate le guardie svizzere, ed assunta da ufficiali francesi la direzione della polizia<sup>250</sup>. Tutto questo movimento di truppe era il preludio a quanto sarebbe avvenuto il 17 maggio del 1809, quando fu deciso di passare dall'occupazione dei territori dello Stato pontificio, alla loro annessione all'Impero francese. Se tutto ciò corrisponde a dati di fatto incontrovertibili, è altrettanto vero che la Camera Apostolica contrasse nel 1804 un prestito con alcuni banchieri genovesi<sup>251</sup>, tra i quali Paolo Girolamo Pallavicini, per una somma di 459.740 lire genovesi all'interesse del 6% annuo. Nel 1808 erano stati restituiti in capitale e

---

<sup>248</sup> La rescissione del contratto enfiteutico tra la R.C.A. e Lavaggi fu sancita con rescritto di Pio VII del 30 maggio 1807 (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Gioacchino Farinetti, *Esibita di memoriale per Sua Eccellenza il Principe di Canino Luciano Bonaparte*, 3 dicembre 1821, vol. 644, f. 568).

<sup>249</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, vol. 1336.

<sup>250</sup> M.CARVALE - A.CARACCILO, *Lo Stato...* Op. cit., p.579.

<sup>251</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, vol. 1336. Allegato al contratto di vendita.

interessi 156.940 lire, restando da corrispondere ancora 302.800 lire pari a 46.584,61 scudi romani, che sommati agli oneri accessori al prestito portavano la somma totale a 47.219,81 scudi. Inoltre, a garanzia di quel prestito, i banchieri genovesi avevano posto un'ipoteca su alcuni beni camerali, tra cui anche i terreni che al momento erano oggetto di vendita. E' interessante a questo punto conoscere quali furono le condizioni di quella "prestanza", che noi abbiamo riportato in tabella 14<sup>252</sup>.

			Tab. 14
<b>Dimostrazione della Rimanenza del debito che ha la Reverenda Camera Apostolica coi Sig.ri Paolo Girolamo Pallavicini, ed altri Sovventori di Genova, per la prestanza fatta nell'anno 1804 con frutti del sei per cento all'anno</b>			
Totalità del prestito £			45.9740,0508
Restituzioni a tutto Gennaio 1808 £			15.6940,0508
<i>Si residua la prestanza a sole £</i>			<i>30.2800,0000</i>
<i>Le quali valutate in scudi equivalgono</i>	<i>46.584,615</i>		
<i>E sono restituibili in otto anni e cioè:</i>			
	<i>Anno</i>	<i>Lire</i>	<i>Scudi</i>
Per la fine di Gennaio del	1809	37.850	5.823,075
Per la fine di Gennaio del	1810	37.850	5.823,075
Per la fine di Gennaio del	1811	37.850	5.823,075
Per la fine di Gennaio del	1812	37.850	5.823,080
Per la fine di Gennaio del	1813	37.850	5.823,080
Per la fine di Gennaio del	1814	37.850	5.823,080
Per la fine di Gennaio del	1815	37.850	5.823,075
Per la fine di Gennaio del	1816	37.850	5.823,075
<b><i>Sommano</i></b>		<b><i>302.800</i></b>	<b><i>46.584,615</i></b>
Per convenzione, si deve la provisione di 1 per cento tanto sulla restituzione della rate di capitale che sulli frutti, e questa in ragione di mezzo per cento al Tesoriere della Camera Apostolica di Genova, e del mezzo per cento al Sig. Tesoriere dei Sig. Sovventori in Roma, ed il rimborso delle spese.			
Siché sul capitale porta la Provisione a scudi			465,845
Sulli frutti scalari scudi			121,345
E per spese di bolli, porti di lettere ed altro, scudi			48,000
<i>Sommano le spese scudi</i>			<i>635,190</i>
<i>Unite dette spese da effettuarsi negli indicati 8 anni al capitale della Pre-</i>			
<i>stanza, costituiscono in tutto scudi</i>			<b><i>47.219,815</i></b>

Non è difficile immaginare quanto fossero preoccupati i banchieri genovesi per la sorte del loro prestito, soprattutto perché la situazione politica rendeva estremamente instabile il governo del Papa, e sicuramente esercitarono notevoli pressioni perché il denaro fosse loro restituito nel tempo più breve, non

<sup>252</sup> La tabella 14 è stata formata con l'allegato contenuto nel contratto di vendita (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, vol. 1336).

considerando una valida garanzia l'ipoteca posta sulle proprietà camerale. Dall'esame del contratto, sembrerebbe che Pio VII abbia in qualche modo ceduto alle pressioni di Luciano Bonaparte che desiderava da tempo acquistare delle proprietà, e non piuttosto che la Camera Apostolica avesse la necessità di trovare in breve tempo un'acquirente. E' plausibile perciò che si fossero incontrate in quel momento l'offerta e la domanda, soprattutto perché Luciano Bonaparte era tra le poche persone a poter effettuare quell'acquisto: non aveva certamente problemi di liquidità, e nonostante i dissidi con il fratello maggiore, non aveva certamente nulla da temere da un eventuale cambio di regime.

Ritornando al contratto tra la Camera Apostolica e Luciano Bonaparte, dobbiamo dire che in questo non vengono riportati né l'ubicazione né la superficie dei beni, essendo effettuata la stessa:

...a corpo e non a misura, con tutti i suoi annessi e connessi, diritti e raggioni competenti alla Camera Apostolica<sup>253</sup>;

anche se tutto fa presumere che tali beni fossero gli stessi dell'enfiteusi Lavaggi. Oltre ai beni rustici Bonaparte acquistò anche:

...il Dominio diretto o sia il diritto di esigere il canone dovuto dal Sig. Pietro Stampa per l'enfiteusi del forno a ferraccio di Canino [e] coll'uso della macchia<sup>254</sup>.

Riguardo al prezzo, questo fu convenuto in 100.000 scudi di cui 47.219,81 come:

...residuo della prestanza ricevuta dagli sovventori genovesi coll'ipoteca della detta castellania di Canino ed altri fondi camerale,

---

<sup>253</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, vol. 1336.

<sup>254</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, vol. 1336.

quali il Sig. Benotti nel suddetto nome dichiara liberi e sciolti dall'ipoteca suddetta assumendola sopra di se<sup>255</sup>;

la rimanente somma, pari a 52.780,19 scudi, doveva essere corrisposta in contanti:

...mediante ordine di simil somma diretto al Banco Torlonia, pagabile nel termine di dieci giorni<sup>256</sup>.

Analizziamo ora come si arrivò a determinare il prezzo di vendita di quei beni, e per comprendere quale fu la procedura adottata è indispensabile l'esame di un allegato al contratto che abbiamo riportato nella tabella 15.

Tab. 15		
<b>Ragguaglio del prezzo della Castellania di Canino e forno a ferraccio, colla deduzione del residuo della prestanza fatta dai Genovesi nell'anno 1804</b>		
<b>Castellania di Canino</b>	<i>Fruttato</i>	<i>Capitale</i>
Dall'affitto dell'anno 1807 provvisoriamente combinato col Sig. Parri si è ricavato in contanti scudi	6.200,000	
E prezzo di rubbia 430 di grano convenuto a scudi 7,75 al rubbio	3.332,500	
L'affitto del corrente anno 1808 è stato concordato in sole rubbia 700 di grano, attesa la mancanza delle maggese, che si è concordato scudi 8 al rubbio	5.600,000	
<i>Sommano le risposte dei due anni</i>	<i>15.132,500</i>	
E ragguagliano un'anno a l'altro scudi	7.566,250	
Si defalca l'intera Dativa scudi	1.477,985	
Si defalca la tassa della strade scudi	60,500	
Si defalca la tassa settennale scudi	52,240	
<i>Sommano le risposte passive scudi</i>	<i>1.590,725</i>	
<i>Resta il netto annuo fruttato di scudi</i>	<i>5.975,525</i>	
<b>Forno a Ferraccio</b>		
Corrisponde il Sig. Stampa per il forno annui scudi	1.200,000	
Per il canone della Banditella scudi	185,500	
Si defalca la rata di Comodo della Dativa scudi	18,550	
<i>Resta il netto annuo fruttato di scudi</i>	<i>1.366,950</i>	
<b>Somma in tutto l'annua rendita scudi</b>	<b>7.342,475</b>	
<b>Che al saggio del 7,34 per cento da un Capitale di scudi</b>		<b>100.000,00</b>
Deducansi da questa somma la residuale rata della prestanza fatta nell'anno 1804 dà Genovesi, gravata egualmente dall'interesse del 6 per cento e restituibile in otto anni come si dimostra coll'annesso foglio, la quale colla spesa ammonta a scudi 47.219,815, residuerebbe il disborso a soli 52.780,185 scudi.		

Bisogna dire innanzi tutto che la base di calcolo, per stabilire il valore dei beni camerali di Canino, fu costituita dal reddito annuo

<sup>255</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, vol. 1336.

<sup>256</sup> ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, 27 febbraio 1808, vol. 1336.

netto da essi ricavato. Nella tabella 15, sotto la colonna *Fruttato*, sono riportati sia i canoni pagati da Parri per l'affitto dei beni rustici, che quelli corrisposti dall'enfiteuta Stampa per il forno fusorio. Dal totale di queste rendite furono detratte le passività dovute all'imposte e tasse, risultando la rendita netta annua di 7.342,475 scudi. Per determinare il valore di mercato dei beni oggetto della transazione, fu adottato il metodo di stima per capitalizzazione dei redditi<sup>257</sup>, in sostanza si scontarono all'attualità le rendite future al saggio del 7,34%, e attraverso questa operazione si determinò il valore di tali proprietà in 100.000 scudi.

Giunto a Roma nel 1804 Luciano Bonaparte legò ben presto con la grande nobiltà romana, anche se, per integrarsi, avrebbe dovuto necessariamente adattarsi alle tradizioni economiche e sociali di questa, in sostanza doveva uniformarsi a quella vita *more nobilium* che contraddistingueva il ceto nobiliare dal resto della società. Anche se feudo e nobiltà erano istituti tra loro collegati da un vincolo molto stretto, non era indispensabile possedere feudi per essere ammessi al patriziato, ma certamente il possesso fondiario era la strada più breve per accedervi<sup>258</sup>, e l'acquisto effettuato da Luciano Bonaparte rientrava nella logica del modello patrimoniale patrizio<sup>259</sup>. La nobiltà romana, secondo Mario Tosi<sup>260</sup>, non trasse le sue origini né dalle conquiste territoriali, né dall'investitura sovrana per causa di guerra<sup>261</sup>, ma bensì dalle concessioni del Pontefice che attraverso tale sistema si

---

<sup>257</sup> Lo stesso metodo fu usato per la stima dei beni rustici nel catasto "Piano" del 1777.

<sup>258</sup> G. VISMARA, *Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento*, in *Potere e società negli Stati regionali italiani fra '500 e '600* (a cura di E.F.Guarini), Il Mulino, Bologna, 1978, p.166.

<sup>259</sup> C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu...*, op. cit., p.211

<sup>260</sup> M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato...*, op. cit., p.87.

<sup>261</sup> Sull'importanza del *cingolo militare* come mezzo d'ascesa verso i gradi maggiori della nobiltà, si veda : B.G. ZENOBI, *Ceti e potere* , p. 255,257.

assicurò la fedeltà dei feudatari ed il controllo del territorio dello Stato. L'osmosi tra grande nobiltà romana e possedimenti feudali, caratterizzò dunque la struttura del potere civile ed economico in queste regioni. Il primo passo per diventare un "nobile romano" fu compiuto da Luciano Bonaparte acquistando un vasto patrimonio fondiario, il secondo, ovvero il conferimento del titolo nobiliare, arrivò quando Pio VII eresse:

...in Principato la terra di Canino di proprietà del nobil'uomo Luciano Bonaparte nativo di Corsica, trasmissibile a suoi eredi e discendenti legittimi in linea maschile, che saranno possessori pro tempore delli beni situati in detto territorio unitamente a tutti i singoli privilegi, onori e preminenze che si godono da simili titoli di principato, aggregando detto Luciano Bonaparte e suoi discendenti nel numero e rango degl'altri nobili illustri ed antichi principi<sup>262</sup>;

ed attraverso tale riconoscimento Luciano Bonaparte fu aggregato alla nobiltà romana, ma allo stesso tempo questo titolo gli consentì di entrare a far parte del circuito nobiliare italiano<sup>263</sup>. Nel caso in questione si potrebbe ravvisare una certa concordanza tra "Signoria" e "Signore", schema che ricalcava il vecchio modello feudale romano all'interno del quale non veniva mai disgiunto il "titolo" dal possesso territoriale, ma anche dal potere giurisdizionale. Perché Luciano Bonaparte fosse equiparato in tutto e per tutto ad un signore feudale, mancava però il conferimento del potere giurisdizionale sul Principato di Canino, ossia la facoltà ad amministrarvi la giustizia civile e

---

<sup>262</sup> Chirografo pontificio del 31 agosto 1814. (ASRo, Camerale I, *Regesti di Chirografi*, Reg. 213, n.641).

<sup>263</sup> Su quali fossero i privilegi connessi all'appartenenza alla nobiltà civica, Bandino Zenobi sottolinea che: "...l'aggregazione operava, infatti, come carta di credito indispensabile al fine dell'ammissione ai patriziati di altre comunità e costituiva così il mezzo più idoneo per ottenere l'esercizio della magistratura e delle cariche comunitative in città magari assai maggiori o comunque più ambite per motivi attinenti alla residenza o alla dislocazione e amministrazione del patrimonio familiare [...]. Lo stesso può dirsi per l'ulteriore ammissione sia agli Ordini militari di Cavalleria, sia ai collegi di giureconsulti o altri corpi dottorali ove, fra le altre prove di nobiltà positiva, si richiedeva l'appartenenza dell'istante ai patriziati, nobiltà o decurionati delle città aventi effettiva separazione di ceti". (B.G. ZENOBI, *Tarda feudalità e reclutamento delle élites nello Stato pontificio (secoli XV-XVIII)*, Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino 1983, pp. 72,73).



criminale. Su questo particolare aspetto è utile riportare una puntualizzazione del Cardinal Pacca al Delegato Apostolico di Viterbo, contenuta in una nota del 29 ottobre 1814 nella quale egli affermava che:

...nel Sovrano chirografo col quale si degnò la Santità di nostro Signore di erigere in Principato la terra di Canino, non viene accordata al Principe Luciano Bonaparte la infeudazione di detto luogo coll'esercizio del mero e misto impero<sup>264</sup>;

e questa posizione dell'autorità pontificia fu ribadita successivamente con il chirografo del 17 dicembre 1814<sup>265</sup>.

Alla regola *de non infeudando* si erano attenuti tutti i papi succedutisi dalla seconda metà del XVII secolo, che tentavano così di ridimensionare i poteri dei feudatari cercando allo stesso tempo di privilegiare la componente patriziale cittadina<sup>266</sup>. Questo processo di sottrazione del potere alla feudalità romana, ebbe un punto di svolta con Benedetto XIV nel momento in cui, con la bolla *Urbem Romam* del 4 gennaio 1746, costituì in forma ufficiale la nobiltà romana legandola all'amministrazione della città, e configurandola secondo i moduli patriziali allora prevalenti. Questo processo di accentramento del potere nelle mani del pontefice, culminò con il Motu Proprio del 6 luglio 1816 attraverso il quale furono aboliti gli Statuti dei Comuni e le giurisdizioni feudali, e con l'atto delle "rinuncie feudali" gli antichi Signori delle campagne pontificie restituivano la funzione politica e di governo al Papa, il quale riconobbe loro la ereditarietà *in infinitum* del titolo onorifico del feudo<sup>267</sup>. La concessione del Principato a Luciano Bonaparte rispettò queste

---

<sup>264</sup> ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, *Lettere dai superiori*, v.104, foglio 46.

<sup>265</sup> M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato...*, op. cit., p.156.

<sup>266</sup> B.G. ZENOBI, *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della "periferia" pontificia del Cinque-Seicento*, in *:Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'Età moderna* (a cura di M.A. Visceglia), Laterza, Bari, 1992, p.101,102.

<sup>267</sup> M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato...*, op. cit., pp.16,17.

direttive, non togliendo nulla, però, all'importanza di tale investitura che lo poneva a pieno titolo nei ranghi della nobiltà romana.

Con il chirografo di Leone XII del 21 marzo 1824 fu concesso a Luciano Bonaparte anche il titolo di Principe di Musignano, ed anche se questo ulteriore attributo patrimonialmente non aggiungeva nulla in più a quanto egli già possedeva, ciò gli avrebbe consentito di articolare meglio le proprie strategie familiari, e perciò riteniamo opportuno proporre alcuni brani di quel documento:

Annucendo alle preci del Principe Luciano Bonaparte, ordiniamo che d'ora in appresso il detto Luciano assuma per se e suoi discendenti legittimi il titolo unito di Principe di Canino e Musignano, con facoltà di poter rescindere un titolo, e d'imporre quello di Principe di Musignano al di lui attuale primogenito Carlo Bonaparte, conservandosi dal detto Luciano quello di Principe di Canino, e così in perpetuo proseguire: in guisa che esistendo nella linea discendentale del medesimo il solo capo della famiglia, riunisca questo il titolo di Principe d'ambidue le terre, e giungendo all'età maggiore il figlio primogenito, ovvero altro figlio, per il cui mezzo si propaghi la discendenza in legittimo matrimonio, assuma questo il titolo di Principe di Musignano, e resti nel genitore quello di Principe di Canino; ed alla morte di una delle due persone, una dall'altra immediatamente discendenti, si consolidino ambedue i titoli in quella del superstite, e così rispettivamente si scinda, e si unisca il titolo di Principato unito di Canino e Musignano, secondo l'esistenza, o non esistenza delle due persone prossime nella linea retta discendentale<sup>268</sup>.

Sembra chiaro che in questo modo Luciano Bonaparte volle assicurare un degno ingresso in società al suo primogenito Carlo Luciano<sup>269</sup>, il quale, potendosi fregiare del titolo di Principe di Musignano, aveva diritto a tutti gli onori ed alle prerogative della nobiltà in maniera del tutto autonoma rispetto al padre.

---

<sup>268</sup> ASRo, Camerale I, *Chirografi pontifici*, Reg. 285.

<sup>269</sup> Luciano Bonaparte ebbe dal primo matrimonio con Cristina Boyer due figlie: Carlotta Maria andata in sposa al principe Gabrielli, e Cristina coniugata con Lord Stuart. Dal secondo matrimonio con Alexandrine De Bleschamp ebbe dieci figli: il primogenito Carlo Luciano nato il 24 maggio 1803, Paolo, Luciano (morto a undici mesi), Luigi, Pietro, Antonio, Letizia, Giovanna sposata con il marchese Onorati, Costanza monaca nel convento del Sacro Cuore di Roma, Maria coniugata con Vincenzo Valentini di Canino.

La ragione che spinse Luciano Bonaparte ad acquistare un grande patrimonio fondiario è forse giusto ricercarla nella sua aspirazione a diventare in tutto e per tutto un “nobile romano”, e che la sua scelta sia caduta su Canino deve essere molto probabilmente ricercata nel fatto che questo fu un buon affare<sup>270</sup>. E tale si rilevò nel corso del tempo per almeno due motivi: la presenza del forno fusorio, e la scoperta della necropoli etrusca di Vulci. Come “industriale del ferro” Luciano Bonaparte arrivò ad essere tra i più importanti dello Stato pontificio, egli possedeva, oltre all’altoforno di Canino, un altro impianto a Tivoli completo di forno fusorio e delle attrezzature necessarie a trasformare il ferro in utensili da lavoro e in chiodi<sup>271</sup>. A Sutri gestiva inoltre altre quattro ferriere di proprietà del Marchese Casati, le quali disponevano complessivamente di sei ruote idrauliche e lavoravano circa 700 mila libbre di ferraccio<sup>272</sup> (ghisa); invece non trova riscontro la notizia secondo la quale Luciano Bonaparte avrebbe impiantato un forno fusorio anche a Montalto, come riportato da Giorgio Mori<sup>273</sup>.

---

<sup>270</sup> Ad esempio, quando il Principe di Piombino Luigi Boncompagni Ludovisi acquistò in tempi meno burrascosi la tenuta camerale della Pescia a Montalto di Castro, gli fu applicato un saggio di capitalizzazione del 4% (ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Romani, 30 settembre 1820, vol. 1662), mentre invece per Luciano Bonaparte il saggio di capitalizzazione richiesto fu solo del 7,34%.

<sup>271</sup> R. DE FELICE, *L'industria del ferro...*, op. cit., p.34.

<sup>272</sup> R. DE FELICE, *L'industria del ferro...*, op. cit., p.37.

<sup>273</sup> Nel libro di Giorgio Mori, nel punto in cui l’autore esamina i flussi d’esportazione del materiale ferroso dall’Elba nel periodo 1816-17 e 1827-28, si dice che: “...per lo Stato pontificio, per il quale era stata riconosciuta la Morel la privativa delle vendite, i clienti cui andava la maggior parte del minerale erano il Principe di Canino, per il suo forno fusorio di Montalto, e G.B. Graziosi per quello di Velletri”. Evidentemente la collocazione del forno fusorio di Canino, a Montalto, è frutto di un refuso, anche se poi l’autore identifica come Principe di Canino il figlio primogenito di Luciano Bonaparte, Carlo Luciano, che all’epoca era soltanto Principe di Musignano. (G. MORI, *L'industria del ferro in Toscana dalla Restaurazione alla fine del Granducato (1815-1859)*, ILTE, Torino, 1966, p.115. Il volume si trova presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, collocato in Sez. Tosc. 33<sup>Z</sup>).

Anche come archeologo Luciano Bonaparte ebbe molte soddisfazioni, sia dal punto di vista intellettuale ma anche da quello economico. Infatti:

...nell'anno 1828 [...], apertasi in sull'arare la terra sotto à piedi di un certo Merighi, si trovò costui nel fondo di un sotterraneo, che altro non in fatto non era che un etrusco museo. Come si riebbe dallo sbalordimento della caduta e della sorpresa, vide se essere circondato da antica suppellettile in vasi fittili ed in bronzo<sup>274</sup>;

così descriveva la scoperta della necropoli di Vulci il Cavalier Pietro Ercole Visconti Commissario delle antichità dello Stato pontificio, riprendendo anche quanto scritto da Luciano Bonaparte nel suo libro *Muséum étrusque* edito nel 1829. Se la scoperta di Vulci fu casuale non lo fu certamente la campagna di scavi che di lì a poco i coniugi Bonaparte intrapresero, e con l'aiuto di un centinaio di operai raccolsero in quattro mesi oltre duemila reperti. Il clamore di queste grandi scoperte archeologiche attirò su Vulci gli occhi di gran parte dell'Europa, ed alla curiosità non si sottrasse nemmeno Stendhal, all'epoca Console francese a Civitavecchia, che in una sua relazione valutò in 1.200.000 franchi i guadagni realizzati da Luciano Bonaparte con il commercio dei vasi etruschi<sup>275</sup>.

---

<sup>274</sup> P.E. VISCONTI, *Notizie storiche della terra di Canino*, Viterbo, 1843 (il volume è reperibile presso la Biblioteca degli Ardenti di Viterbo, collocato in LBb 777<sup>27</sup>).

<sup>275</sup> A. PIETROMARCHI, *Luciano Bonaparte, il fratello nemico di Napoleone*, Mondadori, Milano, 1994, p.261.

## Capitolo terzo

## La struttura della proprietà fondiaria alle soglie dell'Unità nazionale.

**3.1 La formazione del Catasto "Gregoriano".**

L'idea di approntare un nuovo strumento catastale che per tecnica metodologica e accuratezza delle misure superasse l'approssimativo catasto "Piano" del 1777, nacque con la Costituzione apostolica *Post diuturnas* nel 1816, ma soltanto agli inizi degli anni Venti dell'800 si riuscì a definire il quadro normativo e tecnico entro il quale si dovevano eseguire le operazioni di catastazione<sup>276</sup>. La misura e la stima dei terreni furono avviate all'incirca in quel periodo<sup>277</sup> e si protrassero, tra aggiustamenti ed opposizioni, fino al 1835 quando Papa Gregorio XVI decise di adottare come base per l'imposta fondiaria gli estimi risultanti da tale catasto. Questa decisione scatenò un vero coro di proteste dal momento che le Tariffe estimative furono reputate esagerate, e l'opposizione trovò larghi consensi tanto che fu decisa la revisione di tutti quanti gli estimi, considerando i precedenti come

---

<sup>276</sup> Le istruzioni generali della Congegazione del Censo, appositamente deputata per tutto ciò che riguardava la redazione del nuovo catasto, circa l'applicazione di quanto disposto dal Motu proprio del 3 marzo 1819, sono contenute in un volume dal titolo *Compilazione dei nuovi estimi censuali dei fondi rustici dello Stato ecclesiastico*, stampato presso Vincenzo Poggioli di Roma, nel 1823 (BARD, collocato in VII BI 34).

<sup>277</sup> Ad esempio, riguardo il Comune di Canino, Gismondo Galli scrive che "...per la prossima venuta in questo Comune del Perito d'ufficio e dell'assistente per la generale operazione della stima dei fondi rustici, a termini del regolamento e delle istruzioni della Congregazione del Censo, il Consiglio a dì 11 marzo dell'anno 1826 procede alla nomina di un perito agrario comunitativo, che in concorso del perito d'ufficio eseguisca la graduazione dei terreni e la tariffa estimativa del territorio, come pure di nominare un indicatore pratico che esrva al perito d'ufficio ed a quello comunale per la indicazione delle proprietà". (G. GALLI, *Canino nel secolo XIX. Dal 1 gennaio 1800 al 31 dicembre 1900*. Montefiascone, 1983, p.26).

provvisori. La revisione del catasto “gregoriano”, iniziata attorno al 1840, consistette in realtà in un suo vero e proprio rifacimento e i nuovi valori estimativi entrarono in vigore il primo gennaio 1871.

Le novità introdotte dal catasto “gregoriano” furono consistenti non essendo questo più descrittivo e basato sulle “assegne” ma geometrico, ossia formato su un’esatta rilevazione planimetrica del territorio. Inoltre fu particellare<sup>278</sup>, il che significò misurare e stimare delle porzioni continuative ed omogenee di terreno, situate nello stesso Comune censuario, ed appartenenti allo stesso proprietario<sup>279</sup>. Tutto ciò ridusse notevolmente le frodi e gli abusi insiti nelle autodenuncie, nelle quali, spesso, molti proprietari si “dimenticavano” di assegnare i propri terreni. Altra particolarità del nuovo catasto era quella di non stabilire un’epoca censuaria fissa cui riferire lo stato dei terreni e delle colture, essendo considerati così come si trovavano all’epoca del rilevamento<sup>280</sup>. Per

---

<sup>278</sup> A tal proposito il *Regolamento sulla misura de terreni* prescriveva che si dovevano delineare “...tutte le porzioni di terreno distintamente secondo i rispettivi proprietari. Ciascheduna proprietà circoscritta da una linea intera sarà divisa in altrettanti pezzi quanto saranno i differenti generi di coltivazione, che vi si trovano, e suddivisa né vari gradi di apparente feracità; le divisioni de differenti generi di coltivazione saranno circoscritte da una linea intera, ma distinte con un segno di convenzione da stabilirsi col Direttore de Catasti: e le suddivisioni di feracità saranno distinte con linee a puntini, e con numeri subalterni”. (BARD, *Regolamento sulla misura de terreni e formazione delle mappe pel catasto generale dello Stato ecclesiastico, ordinato all’art. 191 del Moto Proprio di Nostro Signore de 6 Luglio 1816*, Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., 1817, p.40. Collocato in I 1 IV 94).

<sup>279</sup> Zangheri nota che, in Italia, la terra si misurava “...fin dal Duecento con crescente precisione e accortezza, non soltanto nella sua dimensione materiale, ma nell’ampiezza del suo valore imponibile, dipende da fattori storici precisi. Una cultura della terra come bene borghese, come merce, come base tassabile, prescrive sicure misure catastali, una autonoma scienza della stima, non più dipendente o oscurata da altre valutazioni che non siano strettamente economiche. Il feudalesimo tramonta su questi registri, Il catasto riflette una società nuova, o parti di una società nuova, e al tempo stesso costituisce un’arma, un progetto di rinnovamento”. (R. ZANGHERI, *Catasti e storia...*, op. cit., pp. 61,62).

<sup>280</sup> Nella redazione di altri catasti coevi le cose andarono diversamente, e Giuseppe Medici nota che: “...nelle province di Parma e Piacenza vigevo il *catasto parmense*, i cui rilievi topografici furono compiuti dal 1809 al 1825; quelli estimativi terminarono nel 1830. Questo catasto geometrico particellare, costituito sui modelli francesi, ha per unità di misura l’ettaro; l’estimo, espresso in termini di reddito e non di valor capitale, è misurato in franchi o in lire nuove di Parma, equivalenti alla lira italiana. La stima è fatta con il metodo

cui, nel caso del catasto di Canino, abbiamo di fronte lo stato di fatto delle proprietà, delle colture e degli estimi, così come si presentarono ai rilevatori nel 1865.

Alla base delle nuove stime doveva esserci l'accertamento del reddito medio ordinario ritraibile da ogni particella di terreno, tenuto conto dello stato delle colture e delle pratiche agrarie locali<sup>281</sup>. Così come stabilito dall'articolo primo delle *Istruzioni generali* emanate dalla Congregazione del Censo<sup>282</sup>, i nuovi estimi dovevano essere il risultato della "combinazione" tra il prodotto netto ritratto da ogni coltura, e "l'intrinseca feracità" del terreno su cui questa era praticata, depurando il tutto delle spese sostenute dal proprietario, e da una quota percentuale riguardante "gl'infortuni celesti ed industria"<sup>283</sup>. Attraverso la modifica della metodologia estimativa si cercò di superare:

...quegl'inconvenienti che provengono dalle stime fondate sulla pretta attività intrinseca dei terreni, nei quali dovendosi fare astrazione dalla specie di coltivazione a cui sono addetti, vengono a formarsi degli estimi puramente ideali<sup>284</sup>;

anche se poi l'imposta fondiaria, continuando a colpire la rendita media, puniva quei proprietari che sotto utilizzavano i terreni, favorendo invece coloro che attraverso il lavoro e l'impiego di

---

analitico". (G. MEDICI, *Estimo civile, rurale e catastale*, Edagricole, Bologna, 1974, p. 334).

<sup>281</sup> Nell'articolo 1 delle *Istruzioni generali* emanate dalla Congregazione del Censo per la determinazione degli estimi catastali, troviamo scritto che "I nuovi estimi censuali, a tenore dell'articolo 1 del Motu-proprio dei 3 marzo 1819, saranno basati sulla rendita dei terreni desunta dal prodotto adeguato, di cui sono essi suscettibili secondo le specie di coltivazione a cui sono addetti, combinate coi differenti gradi d'intrinseca feracità di cui sono forniti, depurando una tal rendita da tutte le spese di coltivazione e manutenzione, e sgravandole di una quota per riguardo agl'infortuni celesti ed industria". (BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...*, op. cit., p.1).

<sup>282</sup> La Congregazione del Censo creata da Pio VII per seguire ogni fase dei lavori catastali, sostituì in questo la Congregazione del Buon Governo che aveva presieduto alla catastazione "piana" ordinata da Pio VI nel 1777.

<sup>283</sup> BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art.1, op. cit., p.1.

<sup>284</sup> BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art.2, op. cit., p.2.

nuove tecniche colturali riuscivano a ricavare produzioni superiori alla quota imponibile. Il metodo della combinazione tra prodotto netto e l'intrinseca capacità del terreno, lo ritroviamo anche nel catasto Boncompagni del 1780<sup>285</sup> e successivamente in quello Estense del 1791<sup>286</sup>, a riprova dello sforzo che l'amministrazione pontificia produsse per adeguarsi alle esperienze più avanzate in materia di formazione dei catasti.

Cerchiamo di comprendere ora attraverso quali meccanismi si giunse a determinare il valore imponibile, e di conseguenza l'imposta che ogni proprietario fondiario era tenuto a corrispondere allo Stato. La prima operazione che i periti della Congregazione del Censo dovevano svolgere era quella di "graduare" ogni terreno, ossia:

...applicare ad ogni appezzamento il grado di produzione di cui è suscettibile sotto quella specie di coltivazione, a cui si è trovato addetto<sup>287</sup>;

con l'avvertenza che tale operazione doveva prendere in considerazione soltanto la qualità, la giacitura, l'esposizione e l'ubicazione dei terreni, e non lo stato in cui si trovavano le coltivazioni, soprattutto perché se un terreno aveva le caratteristiche per essere inserito nella categoria di "ottimo", ed a causa della negligenza del coltivatore questo veniva a trovarsi in quella di "pessimo", il perito doveva iscriverlo nella prima categoria e così viceversa. I periti, perciò, non dovevano mai perdere di vista:

---

<sup>285</sup> R. ZANGHERI, *Catasti e storia...*, op. cit., pp.84,85.

<sup>286</sup> Nel Ducato di Modena, il catasto Ricci del 1791, fu basato sulla stima peritale diretta dei terreni, e il valore imponibile fu "...ripartito, più sulla forza della natura che riproduce, che sulla fatica dell'uomo che migliora". Successivamente tale posizione venne modificata e fu stabilito di "fissare il valore d'estimo nella misura della media tra il valore intrinseco e il valore estrinseco dei terreni [...]. La forza estrinseca sarebbe stata determinata dal volume della produzione effettivamente ottenuta da ciascun fondo, detratti i prodotti reimpiegati nel processo produttivo. La forza intrinseca, invece, sarebbe stata calcolata prendendo come base la capacità del suolo di produrre frumento". (A. RINALDI, *La Padania...*, op. cit., pp. 38,38).

<sup>287</sup> BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art.54, op. cit., p.15.



...questo fondamentale principio, cioè che l'estimo censuale non deve mai pregiudicare alla straordinaria industria, ed ai profusi dispendii del coltivatore, e che egualmente non dev'essere mai pregiudicato dalla di lui riprovabile negligenza, e male intesi risparmi<sup>288</sup>.

Stabilito in questo modo la classe di appartenenza della particella di terreno, ovvero la sua "intrinseca feracità", il perito, secondo quanto stabilito dall'articolo 94 delle *Istruzioni generali*, doveva associare ad essa la quantità di prodotto che in potenza avrebbe generato, desumendo questo dato dalle tabelle allegate alle *Istruzioni*. Queste tabelle erano formate da venti "serie di produzioni" diverse, di cui, le prime dodici, esprimevano la produttività media della coltura in termini di "quantità"<sup>289</sup>, mentre le altre otto in base al reddito medio che la coltura poteva produrre<sup>290</sup>, il tutto compreso tra un valore minimo ed uno massimo entro il quale il perito doveva collocare la particella in esame. In queste tabelle troviamo, ad esempio, che venti "Tavole censuali"<sup>291</sup> di grano non potevano produrre meno di tre *rubbia* romane<sup>292</sup> nel caso in cui la particella sul quale era coltivato apparteneva alla categoria inferiore; e non più di venti *rubbia*<sup>293</sup> se era coltivato su un terre-

---

<sup>288</sup> BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art.58, op. cit., pp.16,17.

<sup>289</sup> Le dodici produzioni espresse in termini di "quantità" erano: il grano, la segale, il granoturco, le fave, le biade, il riso, la canapa, il lino, il fieno, l'olio, l'uva e le castagne. (BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art.94, op. cit., p.43).

<sup>290</sup> Le otto "serie di produzioni" valutate in base al reddito erano: gli orti asciutti ed adacquativi, gli albereti da frutto, i pascoli, i boschi da frutto, i boschi cedui ed i boschi da taglio. (BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art.94, op. cit., p.43).

<sup>291</sup> Secondo quanto stabilito nel *Regolamento sulla misura de terreni e formazione delle mappe pel catasto generale dello Stato ecclesiastico, ordinato dall'art. 191 del Motu Proprio di Nostro Signore dè 6 Luglio 1816*, una "Tavola censuaria" corrispondeva a 1.000 metri quadri di terreno.

<sup>292</sup> Secondo quanto riportato nel *Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli stati romani dalla commissione pesi e misure*, pubblicato a Roma da Mariano De Romanis e figli nel 1811, alla Tavola VIII troviamo scritto che un *rubbio* da grano era pari a 640 libbre, equivalenti a 217 Kg. Per cui tre *rubbia* erano pari a circa 651 Kg.

<sup>293</sup> Pari a circa 4.340 Kg.

no della categoria superiore. Invece, venti “*Tavole censuali*” destinate a pascolo, potevano avere una rendita minima di tre baiocchi, ed una massima di trentasei scudi. Dopo aver effettuato questa operazione, il perito doveva riportare su un “*quaderno di stima*” tutti i dati in suo possesso, annotando la classe produttiva della particella, la produzione media cui era suscettibile, ed il prezzo di vendita del prodotto desunto dalle tabelle dei prezzi medi delle produzioni agricole del decennio 1785-1794<sup>294</sup> allegate alle *Istruzioni generali*. Oltre a tutto ciò il perito doveva calcolare quali detrazioni spettavano al proprietario per l’apporto di capitale agrario, per i lavori di sistemazione e bonifica del terreno, per i costi di semina e piantagione, nonché il fruttato ritraibile da quelle colture la cui produzione non poteva essere espressa in termini di “quantità”<sup>295</sup>. Al termine di questo lavoro, il tecnico, era tenuto a determinare analiticamente il beneficio fondiario, ossia la rendita netta spettante al proprietario per quella specifica coltura. Un esempio chiarirà meglio tale procedimento.

Ipotizzando una particella di terreno classificata come “seminativo”, a questa veniva attribuita una classe di “feracità” cui corrispondeva una produzione media desunta dalle apposite tabelle. Stabilita la quantità di grano che in potenza tale particella poteva produrre, questa era moltiplicata per il prezzo medio che quel cereale aveva avuto nel decennio 1785-1794, ricavando così il reddito lordo per quell’appezzamento di terreno. Successivamente si doveva valutare quanta parte di quel reddito competeva al proprietario e quanta all’enfiteuta o al colono, e quali fossero le detrazioni spettanti per le spese di produzione, per le sementi, i concimi, e per la manutenzione del fondo e delle sue pertinenze.

---

<sup>294</sup> BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...*, Art. 134, op. cit., p.42).

<sup>295</sup> Ricordiamo che le “serie di produzioni” valutate in base al reddito erano: gli orti asciutti ed adacquativi, gli albereti da frutto, i pascoli, i boschi da frutto, i boschi cedui ed i boschi da taglio. (BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art.94, op. cit., p.43).

Sottraendo al reddito lordo tutte queste partite negative, il perito poteva determinare la rendita netta, la quale, diminuita di una ulteriore percentuale che doveva tener conto delle “imponderabili avversità” cui poteva essere soggetta la coltura<sup>296</sup>, avrebbe fornito l'ammontare del “capitale censuale”. Quest'ultimo, capitalizzato al tasso del 4%, avrebbe consentito di determinare il valore d'estimo sul quale, successivamente, sarebbe stata calcolata l'imposta<sup>297</sup>. Attraverso questo procedimento estimativo, venivano scontati all'attualità i redditi che il bene avrebbe prodotto nel futuro, e l'imposta, che era una percentuale di questi redditi futuri, garantiva così la sua costanza nel tempo<sup>298</sup>.

---

<sup>296</sup> L'articolo 150 delle *Istruzioni generali* stabiliva che: “Per quantificare gl'infortuni celesti si sarebbe potuto variare la quantità del defalco a seconda della costituzione metereologica dei differenti luoghi, ma per togliere qualunque irregolarità, e fissare un sistema generale l'art. 10 del Motu proprio ha stabilito determinati defalchi”. Di seguito l'articolo 151 stabiliva che: “Nei terreni *industrialmente vestiti* avrà luogo la seguente regola. Alle *vigne basse* si defalcherà una metà del prodotto, agli *olivi* un terzo, agli *alberi vitati* un quinto, ai *castagneti domestici* e *pometi* un sesto, agli *orti asciutti* o casalini un terzo, agli *orti adacquativi* un quinto. Ai terreni di questa classe si è dato un defalco maggiore di quello che viene assegnato ai seguenti, non solo per essere alcuni più soggetti agl'infortuni celesti, ma eziandio pel riguardo che il Governo ha voluto avere alla maggiore industria che ha luogo nella suddetta classe”. Il successivo articolo 152 stabiliva che: “Ai terreni *nudi* si daranno i seguenti defalchi. Ai *seminativi* un nono, alle *risaie*, *linari*, *canapuli*, un decimo, ai *prati* un dodicesimo, ai *pascolivi* e *vallivi* un quindicesimo”. Infine l'articolo 153 stabiliva che: “Ai terreni *naturalmente vestiti* si accorderà il seguente defalco. Ai *boschi da frutto* un decimo, ai *boschi da taglio* un ventesimo”. (BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...*, op. cit., pp.48,49).

<sup>297</sup> A tal proposito l'articolo 129 delle *Istruzioni generali* stabiliva che: “In quanto al ragguglio fra il prodotto netto ed il capitale Censuale viene stabilito di doversi seguire la ragione del 4 per cento a tenore dell'art. 11 del Motu proprio”. (BARD, *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali...* Art. 129, op. cit., p.40).

<sup>298</sup> A tal proposito ci sembra giusto riportare un giudizio espresso da Marino Berengo sull'argomento, egli sosteneva che: “Nulla è più “politico” del modo in cui si stabilisce la consistenza della rendita fondiaria, e di come, una volta fissata, la si espone o la si sottrae al prelievo delle imposte”. (M. BERENGO, *A proposito di proprietà fondiaria*, in *Rivista Storica Italiana*, Anno LXXXII, Fascicolo I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1970, p. 126).

### 3.2 *Lo stato delle proprietà e delle colture a Canino nel 1865.*

Il catasto da noi esaminato, che si trova conservato presso l'Archivio di Stato di Viterbo, è la versione più aggiornata del catasto "gregoriano" del 1835, ossia quella in cui sono riportate le nuove tariffe estimative che entrarono in vigore con il 1 gennaio 1871. Nell'intestazione del libro catastale di Canino, si legge:

Governo Pontificio. Presidenza Generale del Censo. Provincia di Viterbo. Cancelleria di Toscanella. Matrice provvisoria di Catasto compilata in base alle verificazioni di proprietà operate in campagna, ed apprestate per la successiva formazione del catasto rustico con l'estimo riveduto. Contiene fogli 93, intestazioni 270, appezzamenti 2.191. Tavole totali 118.795,95. Estimo Complessivo Scudi 370.335,44. Roma, 1865.

Il libro "Matrice" del catasto di Canino è ordinato alfabeticamente per "Intestazioni" in base ai nominativi dei possessori dei terreni, ed all'interno di ogni intestazione troviamo tutto quanto serve all'individuazione planimetrica ed estimativa di ciascuna particella catastale. Nella prima colonna di ogni intestazione è indicato il numero di mappa attraverso il quale si può identificare la particella sulla planimetria, accanto a tale numero di mappa è riportata la località del Comune dove è situata la particella, poi la destinazione colturale della stessa, il "*prezzo tariffale*" aggiornato e la superficie espressa in *Tavole*<sup>299</sup>. Di seguito è riportato "*l'Estimo riveduto*" espresso in *scudi*, risultante dal prodotto tra la tariffa e la superficie. Nelle "*Note*", infine, sono riportati gli eventuali "*pesi*" gravanti sulla particella quali ad esempio servitù di pascolo, canoni enfiteutici ed altro. Da annotare che nelle co-

---

<sup>299</sup> Questa unità di misura superficiale equivaleva a 1.000 metri quadri di terreno. Nel "*Regolamento sulla misura de terreni*" del 1817, troviamo scritto che "La misura lineare adottata dalla Congregazione de' Catasti è la *canna censuaria* corrispondente alla misura conosciuta sotto il nome di *metro*. Ogni canna censuaria è divisa in dieci parti ossia *palmi*, ogni palmo in dieci *once*, ogni oncia in dieci *minuti*. La nuova denominazione delle misure superficiali adottata come sopra è il *quadrato*, la *tavola*, e la *canna quadrata*. Ogni quadrato è composto da dieci tavole; ogni tavola di mille canne quadrate; ogni canna di cento palmi; ogni palmo di cento once; ogni oncia di cento minuti". (BARD, *Regolamento sulla misura de terreni...*, op. cit., p.2).

lonne a sinistra dei numeri di mappa, è riportato il vecchio prezzo tariffale del 1835.

Prima di esaminare il contenuto delle partite del catasto “gregoriano” di Canino del 1865, è il caso di esporre brevemente quali sono stati i metodi applicati per la classificazione dei gruppi sociali che possedevano le proprietà fondiarie. Seguendo una prassi storiografica ormai consolidata<sup>300</sup>, abbiamo raggruppato gli intestatari delle diverse partite in “*Enti*” e “*Privati*”, a loro volta gli “*Enti*” sono stati suddivisi in “*Laici*” ed “*Ecclesiastici*”, ed i “*Privati*” in “*nobili*”, “*non nobili*”, ed “*ecclesiastici*”. Riguardo invece la proprietà dei beni rustici presenti in catasto, questa è stata attribuita a coloro cui faceva direttamente capo la rendita dominicale senza tener conto se questi avessero il pieno dominio (diretto ed utile), oppure fossero stati enfiteuti o usufruttuari. Riguardo ai pesi gravanti sulle proprietà, questi sono stati posti di volta in volta in evidenza nel momento in cui ci siamo occupati dei beneficiari di tali rendite.

<i>Catasto Gregoriano di Canino 1865</i>						<b>Tab. 16</b>
<b>Distribuzione della proprietà fondiaria tra le diverse categorie sociali</b>						
<i>Categoria</i>	<i>N. Partite</i>	<i>%</i>	<i>Ettari</i>	<i>%</i>	<i>Valore d'estimo</i>	<i>%</i>
Enti laici	2	<b>0,76</b>	1.285,52	<b>10,82</b>	27.579,03	<b>7,45</b>
Enti ecclesiastici	34	<b>12,58</b>	1.572,46	<b>13,24</b>	48.213,14	<b>13,01</b>
Privati laici	232	<b>85,90</b>	9.011,74	<b>75,86</b>	293.287,28	<b>79,20</b>
Privati ecclesiastici	2	<b>0,76</b>	9,87	<b>0,08</b>	1.255,99	<b>0,34</b>
<b><i>Totali</i></b>	<b>270</b>	<b>100,00</b>	<b>11.879,59</b>	<b>100,00</b>	<b>370.335,44</b>	<b>100,00</b>

Per avere un quadro d'assieme sulla consistenza delle superfici censite nel catasto di Canino del 1865, è stata predisposta la ta-

<sup>300</sup> Si vedano a tal proposito i lavori di: R. ZANGHERI, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese. 1789-1804*, Bologna, Zanichelli, 1961; G. PORISINI, *La proprietà terriera nel Comune di Ravenna dalla metà del secolo XVI ai giorni nostri*, Milano, Giuffrè, 1963; C. ROTELLI, *La distribuzione della proprietà terriera e delle colture a Imola nel XVII e XVIII secolo*, Milano, Giuffrè, 1966; A. RINALDI, *La Padania tra arretratezza e modernizzazione. Le campagne modenesi dalla fine del '700 all'Unità nazionale*, Bologna, Pitagora Editrice, 1995; ed inoltre si veda anche lo scritto di M. BERENGO, *A proposito di proprietà fondiaria*, in *Rivista Storica Italiana*, Anno LXXXII, Fascicolo I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1970, pp. 121-147).

bella 16 all'interno della quale l'intera proprietà fondiaria è stata suddivisa tra le diverse categorie sociali.

### 3.3 La proprietà fondiaria degli Enti laici

Nella categoria degli Enti laici abbiamo incluso due soli soggetti: la Comunità di Canino e l'Università dei Bovattieri. Dall'esame della tabella 17, possiamo notare come le proprietà della Comunità di Canino fossero notevolmente diminuite rispetto alla rilevazione catastale del 1783<sup>301</sup>.

<i>Catasto Gregoriano di Canino 1865</i>				<b>Tab.</b>
<b>Proprietà degli Enti laici</b>				<b>17</b>
<i>Categoria</i>	<i>Ettari</i>	<i>%</i>	<i>N. Partite</i>	<i>%</i>
Comunità di Canino	765,12	<b>6,44</b>	1	<b>0,38</b>
Università dé Bovattieri	520,40	<b>4,38</b>	1	<b>0,38</b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>1.285,52</b>	<b>10,82</b>	<b>2</b>	<b>0,76</b>

Lo stato patrimoniale della Comunità di Canino al 1865 merita un'attenta analisi al fine di comprendere quali trasformazioni abbia subito tra le due catastazioni, premettendo che molte delle proprietà sulle quali la Comunità aveva avuto nel passato l'utile dominio, al momento della nuova rilevazione catastale erano da qualche tempo passate in mano ai proprietari privati, ed altri terreni erano stati assegnati con contratti d'affitto o enfiteutici a diversi utilizzatori. Dobbiamo aggiungere che a questo stato di cose si arrivò attraverso un percorso che fu determinato da fattori esterni, ma anche da alcuni provvedimenti che l'Ente adottò per migliorare il livello delle entrate, e per favorire la coltura dei terreni, sperando in una benefica ricaduta sull'economia cittadina.

<sup>301</sup> Nella precedente Tabella 10, abbiamo riportato la distribuzione delle proprietà fondiaria così come essa si presentava nella rilevazione catastale del 1783. In quella tabella la Comunità di Canino era accreditata di un patrimonio di circa 2.390 ettari.

In precedenza abbiamo evidenziato quali furono i fattori esterni che determinarono la vendita delle proprietà comunali, ora ci sembra giusto puntare la nostra attenzione sul riassetto della proprietà fondiaria comunitativa che fu intrapreso attorno agli anni Trenta dell'800. A questo processo non fu estraneo il cambiamento intervenuto nella magistratura civica caninese, non tanto dal punto di vista "ideologico", quanto nella sua composizione notevolmente diversa rispetto al passato e legata soprattutto all'ingresso in Consiglio dei rappresentanti della grande proprietà laica quali erano i Bonaparte, i Valentini e i Falconieri. Se ancora nel 1802 la magistratura cittadina cercò di impedire la vendita di alcune proprietà rivendicandole alla Comunità intesa come totalità dei suoi membri, cioè ai "comunisti"<sup>302</sup> *uti singuli* che non potevano esserne espropriati, un trentennio più tardi gli stessi magistrati si fecero promotori di iniziative che prevedevano l'abolizione degli usi consuetudinari sulle terre comunali, concedendo le stesse in enfiteusi perpetua a privati cittadini. Tutto ciò significava un cambio di prospettiva notevole che emarginava quel concetto di Comunità intesa come *universitas civium*, privilegiando invece quell'aspetto di ente pubblico che cercava di svincolare i propri interessi da quelli dei suoi rappresentanti, rivendicando la titolarità dei diritti sui beni demaniali che in base a calcoli di convenienza amministrativa poteva alienare, affittare o sopprimere<sup>303</sup>.

Una spinta verso questa direzione venne anche dall'amministrazione pontificia che, dopo le vendite dei "beni nazionali" del periodo 1808-14, non "recuperò" le proprietà come fece nel 1801, anzi, attraverso una serie di provvedimenti che culminarono nel Motu Proprio del 7 dicembre 1820, intese incen-

---

<sup>302</sup> G. GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, Einaudi, 1974, p.23.

<sup>303</sup> M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri...*, op. cit. p.42.

tivare la vendita dei beni comunitativi contribuendo a disgregare l'antico sistema delle "terre comuni", spingendo concretamente verso la privatizzazione della proprietà della terra. Il dibattito sull'abolizione dei diritti comuni sulle terre delle Comunità e su quelle dei privati, divise in due non soltanto gli operatori economici ma anche la stessa classe politica. Abolizionisti e antiabolizionisti si fronteggiarono per tutta la prima metà dell'800, almeno fino a quando non fu emanata il 29 dicembre 1849 la legge sull'affrancazione dei terreni dalle servitù di pascolo. Secondo il Cardinale Giovan Battista De Luca<sup>304</sup> ad origine e fondamento delle servitù civiche era il diritto di natura, ed il perdurare di tali diritti era necessario per la sopravvivenza delle popolazioni rurali che in questo modo avrebbero avuto sempre a disposizione i pascoli per il bestiame, la legna da ardere e i terreni da seminare. In realtà il godimento di queste terre era da sempre dominio incontrastato delle varie Università di allevatori e agricoltori, favorite in questo dalle amministrazioni civiche, a loro volta largamente dominate dai rappresentanti di quegli interessi "forti". Nei primi decenni dell'800, quando si iniziò concretamente a proporre una revisione delle servitù sui terreni, il fronte dei proprietari ed allevatori non si mostrò compatto a difesa dei vecchi istituti, si può dire piuttosto che questo fosse attraversato da una profonda contraddizione: alcuni, da un lato, non volevano privarsi di una importante rendita quale era quella proveniente dai diritti di pascolo, dall'altro la permanenza di questi istituti impediva lo sfrutta-

---

<sup>304</sup> Giovan Battista De Luca (1614-1683) giurista napoletano, fu promosso Cardinale da Innocenzo XI nel 1681. La sua opera principale fu senz'altro il *Theatrum veritatis et iustitiae, sive decisivi discursus...* pubblicata in Roma tra il 1669 ed il 1681. Lo stesso autore curò una riduzione in lingua italiana dal titolo *Il Dottor volgare, ovvero compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute nella pratica...* edita in Roma nel 1673.



mento privato dei terreni, e perciò la realizzazione di rendite più cospicue<sup>305</sup>.

Questo antico sistema di sfruttamento delle risorse agricole, fu messo sempre più in discussione dalla modifica dei rapporti economici che lo aveva determinato, ma anche dal diverso contesto politico e culturale in cui si trovò lo Stato pontificio dalla fine del Settecento. Coloro che erano favorevoli all'abolizione dei diritti consuetudinari partivano dal presupposto che la piena proprietà dei terreni avrebbe favorito l'economia agricola, e di conseguenza quella di tutto lo Stato. Questa, ad esempio, era la posizione di Paolo Vergani relatore nel 1801 presso la Congregazione Economica di una proposta di legge che prevedeva l'abolizione dei pascoli comuni sui terreni dei privati, ma che lasciava però inalterate le servitù gravanti sulle proprietà delle Comunità. Vergani sosteneva che i pascoli comuni erano la causa dell'attuale stato di abbandono e di arretratezza delle campagne pontificie<sup>306</sup>, e facendo proprie le tesi "popolazioniste" di Mirabeau<sup>307</sup>, sosteneva che l'incremento delle coltivazioni determinato dalle liberazioni dei terreni, avrebbe fatto crescere la popolazione e di conseguenza tutta l'economia. Argomenti simili li ritroviamo, alcuni anni dopo, ancora presenti nelle tesi degli scrittori di cose economiche, come ad esempio nell'opera del 1842 di Angelo Galli *Cenni economico-statistici sullo Stato pontificio*<sup>308</sup>. In questo scritto l'autore sosteneva che la divisione dei latifondi in piccole proprietà a-

---

<sup>305</sup> Sull'argomento si veda il volume di: Giuseppe SIGNORELLI, *I diritti d'uso civico nel viterbese*, Viterbo, Tipografia Monarchi, 1907.

<sup>306</sup> P. VERGANI, *Voto economico sopra la servitù de pascoli alla quale soggiace una gran parte de terreni de particolari nelle Province suburbane*, Roma, 1801.

<sup>307</sup> Schumpeter scriveva che "...Mirabeau, in quelle parti dell'*Ami des Hommes ou traité del la population* che furono pubblicate del 1756, affermò che una popolazione numerosa è la benedizione e la sorgente della ricchezza: l'agricoltura va incoraggiata proprio perché questo spingerebbe la gente a moltiplicarsi come topi". (J.A. SCHUMPETER, *Storia dell'analisi economica*, op. cit., p.309).

<sup>308</sup> A.GALLI, *Cenni economico-statistici sullo Stato pontificio*, Tipografia delle Belle Arti, Roma, 1842.

vrebbe fatto crescere la produzione agricola, ma che tale politica sarebbe stata difficilmente attuabile a causa della scarsità di coloni disponibili, non risolvendo il problema se fosse stato opportuno procedere prima alla divisione dei terreni, oppure reperire un certo numero di coltivatori. Una proposta diversa arrivò qualche anno più tardi da Antonio Coppi<sup>309</sup>, il quale sosteneva che era “l’aria cattiva” ad impedire la coltivazione di larghe parti dell’Agro Romano e delle Maremme laziali, ma che tale impedimento sarebbe stato efficacemente superato attraverso l’impiego di una gran moltitudine di uomini che avessero bonificato e coltivato i terreni, individuando questi potenziali “coloni” in quella gran massa d’indigenti che popolava Roma ancora alla metà dell’800.

Tutti questi autori si rendevano conto che sarebbe stato necessario intervenire in qualche modo sulla struttura della proprietà fondiaria, anche se scartavano a priori l’idea di “leggi agrarie” che avessero imposto la divisione del latifondo laico ed ecclesiastico. Vergani era un convinto assertore di un riformismo graduale che attraverso una legislazione indiretta stimolasse i proprietari a liberare i terreni dalle servitù di pascolo<sup>310</sup>, Angelo Galli proponeva l’applicazione delle norme contenute nel Motu Proprio di Pio VII del novembre 1801, che attraverso lo strumento fiscale premiava i proprietari che coltivavano i terreni e puniva invece quelli che li lasciavano incolti. Antonio Coppi suggeriva invece un’azione diretta dello Stato che favorisse la colonizzazione dei terreni mediante una diminuzione delle imposte che gravavano sui proprietari, ma anche attraverso la costruzione di infrastrutture nelle campagne e la concessione di capitale agrario ai piccoli coltivatori. Alla metà dell’800, dunque, pur essendosi avviata una notevole privatizzazione della proprietà fondiaria, ad una sua

---

<sup>309</sup> A. COPPI, *Discorso agrario...*, op. cit., p.12.

<sup>310</sup> M. CAFFIERO, *L’erba dei poveri...*, op. cit. p.31.

completa affermazione si opponevano ancora numerosi ostacoli quali gli usi consuetudinari, e la pratica fidecomissaria che impediva la compravendita delle proprietà laiche. Rispetto agli usi civici abbiamo visto che il legislatore, prendendo atto della realtà economica prevalente, intervenne dapprima per favorire l'affrancazione dei terreni dei privati, poi con la legge del 29 dicembre del 1849 anche per quelli delle Comunità.

Come abbiamo già accennato, anche a Canino si sviluppò attorno agli anni Trenta dell'Ottocento un dibattito sul destino da riservare alle proprietà comunali, discussione che non poteva prescindere dalla nuova realtà economica determinata dalla comparsa della grande proprietà laica. Secondo quanto riportato nel catasto "gregoriano" del 1865, tutti i terreni della Comunità erano gravati da servitù di pascolo sia estivo che autunnale<sup>311</sup>, e attraverso la tabella 18 si può vedere chi fossero i beneficiari di questo diritto<sup>312</sup>.

Titolari del diritto di pascolo a Canino nel 1858			Tab. 18
<i>Nome della Tenuta</i>	<i>Titolare del diritto</i>	<i>Periodo in cui veniva esercitato il diritto</i>	<i>Superficie in ettari della Tenuta</i>
Macchia dé Bovi	Bovattieri	Estivo-Autunnale	494
S.Pierrotto	Bovattieri e popolare	Estivo-Autunnale	369
Doganelle	Popolare	Estivo	83
Pian delle Pozze	Popolare	Estivo	156
	Bovattieri	Autunnale	
S.Lucia	Bovattieri e popolare	Estivo	133
Altri terreni	Bovattieri e popolare	Estivo	50
<b>Totale</b>			<b>1.285</b>

Come ci mostra la tabella 18 tutti i terreni della Comunità erano gravati da servitù di pascolo, ed erano goduti in gran parte dall'Università dé Bovattieri che esprimeva così il suo potere di

<sup>311</sup> A Canino il pascolo estivo andava dall'8 maggio fino al 29 settembre, quello autunnale dal 1 ottobre al 29 novembre.

<sup>312</sup> La tabella 18 è stata formata in parte con i dati ricavati dalle diverse "Intestazioni" del catasto "gregoriano", ed in parte da quanto riportato nel volume di C. DE ANDREIS, *Dell'abolizione dei diritti popolari di legnare e di pascere nel territorio di Canino e della destinazione da darsi ai terreni che vi sono soggetti*, Stamperia di Rocco Monarchi, Viterbo, 1858, pp. 28-30.

interdizione ad una privatizzazione dei terreni comunitativi. La battaglia che conducevano i Bovattieri era però tutta difensiva, limitandosi a parare i colpi che da più parti le venivano assestati non ultimi quelli provenienti dall'Amministrazione civica. Che i nuovi assetti delle proprietà comunali sarebbero stati determinati dalla vittoria di uno dei due schieramenti presenti nel Consiglio, quello favorevole alla privatizzazione e l'altro contrario, era cosa risaputa da tempo, almeno dagli anni Trenta dell'800 quando furono avanzate proposte concrete per una riforma delle servitù di pascolo. Nel 1838 il Consiglio comunale<sup>313</sup> deliberò il disboscamento e l'assegnazione a piccoli coloni di circa 70 ettari di terreno nella tenuta di Pian delle Pozze, ed il relatore di tale progetto fu il Conte Vincenzo Valentini<sup>314</sup> che appoggiato dai Consiglieri vicini a Luciano Bonaparte, ed al Principe Orazio Falconieri<sup>315</sup> (che aveva acquistato dal Marchese Roberti la tenuta dei Roggi), riuscì ad avere la meglio sul rappresentante dell'Università dei Bovattieri Cavalier Pietro Miccinelli, che aveva preparato per l'occasione una memoria dal titolo *Confutazione del progetto tendente a rendere a coltura la bandita di Pian delle Pozze*<sup>316</sup>. Una parte consistente dei proprietari fondiari caninesi si era schierata, dunque, a favore della liberazione dalla servitù di pascolo, di semina e di legnare su una parte delle terre comunali. La novità del momento era rappresentata dal fatto che i "riformatori" riuscirono a portare

---

<sup>313</sup> Questa seduta del Consiglio comunale di Canino si tenne il 7 giugno 1838 (G. GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit. p.30).

<sup>314</sup> Vincenzo Valentini sposò Maria Bonaparte una delle figlie di Luciano, e acquistò i beni ed il titolo di Conte di Laviano da Francesco Maria degli Oddi. (M. TOSI, *La società romana...*, op. cit., p.21).

<sup>315</sup> Luciano Bonaparte aveva designato a rappresentarlo nel Consiglio comunale di Canino il Canonico don Vincenzo Pala, nomina comunicata il 7 aprile 1832. Il Principe Orazio Falconieri era rappresentato invece dal Canonico don Michele Scaglioni fin dal 16 aprile del 1834. (G. GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit. pp.28-30).

<sup>316</sup> ASCCa, *Archivio della Società dei Bovattieri*, b.941, v.3

sulle loro posizioni la maggioranza del Consiglio comunale, isolando quei gruppi che tutelavano gli interessi dei Bovattieri e che intendevano far rimanere inalterato il sistema dei campi aperti. Un altro colpo al potere dell'associazione degli allevatori di bestiame, fu assestato nel Consiglio Comunale del 30 aprile del 1842<sup>317</sup> nel quale fu deciso di mettere a coltura, assegnandoli a diversi cittadini, l'altra metà dei terreni della Tenuta di Pian delle Pozze. A ben guardare, però, la sconfitta subita dai Bovattieri fu più di principio che di sostanza, e questo perché sulla Tenuta di Pian delle Pozze dovettero rinunciare soltanto al pascolo estivo, mentre invece su tutti gli altri terreni della Comunità i loro diritti rimasero intatti.

Un organico progetto per l'abolizione dei diritti consuetudinari di pascolare e di legnare, fu presentato al Consiglio comunale di Canino il 13 marzo 1858 da parte del Consigliere Costantino De Andreis, proposta raccolta in un volume dal titolo: *Dell'abolizione dei diritti popolari di legnare e pascere nel territorio di Canino e della destinazione da darsi ai terreni che vi sono soggetti*<sup>318</sup>. Costantino De Andreis nacque a Canino nel 1817, e compiuti gli studi classici nel Seminario di Acquapendente si trasferì a Roma dove si laureò in materie giuridiche. De Andreis fu un acceso liberale e si schierò nel 1848 con le ragioni della Repubblica Romana, e questa convinzione ideale la ritroviamo riflessa anche nella sua visione dell'economia e della funzione dell'amministrazione civica. De Andreis fu un liberista convinto, e sosteneva che soltanto la proprietà dei beni fondiari avrebbe permesso ai contadini di coltivare adeguatamente e con profitto le terre, e così facendo questi avrebbero prodotto ricchezza per se stessi e per l'intera

---

<sup>317</sup> G. GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit. p.33

<sup>318</sup> C. DE ANDREIS, *Dell'abolizione dei diritti popolari di legnare e pascere nel territorio di Canino e della destinazione da darsi ai terreni che vi sono soggetti*, Stamperia di Rocco Monarchi, Viterbo, 1858.

cittadinanza. L'amministrazione civica, secondo De Andreis, doveva promuovere lo sviluppo economico attraverso l'aumento del reddito di tutti i cittadini, ma nel contempo doveva ostacolare gli interessi particolari che cercavano di mantenere inalterati quei vincoli e limitazioni alla libera industria. Egli individuò queste forze contrarie alla liberalizzazione dei rapporti economici nei rappresentanti dell'Università dei Bovattieri, che attraverso la tutela dei propri interessi cercavano di mantenere il sistema dei campi aperti.

De Andreis, nell'approntare il suo progetto, prese atto che da tempo la grande proprietà laica aveva di fatto impedito alla popolazione cittadina di esercitare i diritti consuetudinari, e che tali diritti si scaricavano ormai completamente sulle proprietà comunali creando non pochi conflitti tra i Bovattieri, i piccoli allevatori e i coloni. Egli pensò, allora, che le proprietà comunali potevano essere destinate in parte al godimento esclusivo degli allevatori di bestiame, un'altra parte poteva essere concessa ai piccoli coloni liberandola però dalle servitù civiche, ed un'altra parte ancora lasciata gravata dai diritti di pascolo a favore della cittadinanza e dei Bovattieri, eliminando però il diritto di legnare che, la Comunità, avrebbe concesso ad appaltatori privati dietro il pagamento di un canone. Bisogna dire che, tale progetto, nelle originali intenzioni di De Andreis sarebbe stato molto più radicale, in quanto prevedeva la completa abolizione del diritto di pascolo goduto dai Bovattieri, ma come tenne a precisare lo stesso estensore al Consiglio comunale:

...considerazioni gravissime di opportunità mi spingono a consigliarvi a sospendere la decisione rapporto ai Bovattieri<sup>319</sup>;

confermando, perciò, che il partito contrario ad una completa liberalizzazione delle terre comunali era ancora molto forte.

---

<sup>319</sup> C. DE ANDREIS, *Dell'abolizione dei diritti...*, op. cit. p. 17.

Il progetto di De Andreis, dunque, si limitò all'abolizione dei diritti popolari sui terreni comunali, proponendo come contropartita la suddivisione delle Tenute di Pian delle Pozze, e delle Doganelle, in appezzamenti di circa tre ettari da concedere in enfiteusi agli abitanti di Canino, così che attraverso tale sistema, si sarebbe ottenuto:

...il miglioramento delle terre, e nel tempo stesso s'impedirebbe il concentramento delle proprietà, non potendo qualsiasi alienazione aver luogo senza il preventivo consenso del Comune direttario. L'enfiteusi dovrebbero essere perpetue in quanto la certezza di non essere mai spogliati della proprietà è un potentissimo legame morale, un'incentivo alla coltura, ed a far prosperare le terre e le famiglie<sup>320</sup>.

I terreni che invece conservavano i diritti consuetudinari di pascolo e di semina, erano quelli facenti parte della Tenuta di S.Pierrotto di proprietà della Mensa Vescovile di Montefiascone a cui il Comune pagava un canone annuo di 315 scudi, e sui quali ben difficilmente l'Ente ecclesiastico avrebbe concesso qualsiasi diversa destinazione. Tale progetto incontrò il parere favorevole di gran parte dei Consiglieri comunali, convinti che la costituzione di queste piccole enfiteusi avrebbe consentito nell'immediato un aumento delle rendite per il Comune, e nel futuro una crescita del benessere della cittadinanza dovuto all'aumento delle produzioni agricole. Soltanto nei primi mesi del 1861 la Congregazione Governativa di Viterbo diede il proprio assenso alla fattibilità del progetto, che fu reso esecutivo nella seduta del Consiglio comunale del 16 giugno dello stesso anno<sup>321</sup>.

Nel frattempo non mancarono però opposizioni e prese di posizione contrarie al progetto, come ricorda lo stesso De Andreis nel suo scritto *Ragionamento storico sulle riforme*

---

<sup>320</sup> C. DE ANDREIS, *Dell'abolizione dei diritti...*, op. cit. pp. 19-20.

<sup>321</sup> ASCCa, *Libri dei Consigli*, b.49, r.9

*agrarie in Canino*<sup>322</sup>. Tra le diverse opposizioni merita di essere citata quella presentata da Filippo Paradisi di Roma, nella quale si sosteneva che la creazione di tante piccole enfiteusi sarebbe fallita perché a Canino mancavano braccia e capitali sufficienti per darvi corso. A tale obiezione De Andreis rispose che la mancanza di agricoltori a Canino era cosa risaputa, ed era per questo motivo che si vedevano:

... annualmente scendere dall'Umbria, dalle Marche, dalle Romagne, dalla Toscana, dal Regno di Napoli, e trattarsi in Canino migliaia e migliaia di lavoratori<sup>323</sup>.

De Andreis, però, dalla realizzazione del suo progetto sperava di ottenere un aumento della popolazione stabile, convinto che:

...la popolazione tende a livellarsi coi mezzi di vivere [...], così al crescere di quei mezzi cresce la popolazione, perché la prosperità più diffusa allontana i mali, determina maggior numero di matrimoni, e provoca immigrazioni<sup>324</sup>;

mettendo nel conto che, momentaneamente, un'aiuto per la messa a coltura dei terreni concessi in enfiteusi sarebbe venuta dalla mano d'opera avventizia non caninese. Nello stesso tempo De Andreis intese ribadire l'efficacia del suo progetto, sostenendo che se al momento non vi erano a Canino:

...150 famiglie, quante forse possono richiedersi per attuare intieramente la progettata riforma, dovrebbe per questo rinunciarsi al vantaggio che a se stessi ed al paese potranno procurarne 50? Non sarà sempre meglio giovare 50 famiglie, che lasciare tanta superficie di terra inoperosa per comodo di 15 possessori di bestiame?<sup>325</sup>.

---

<sup>322</sup> C. DE ANDREIS, *Ragionamento storico sulle riforme agrarie in Canino*, Rocco Monarchi, Viterbo, 1862.

<sup>323</sup> C. DE ANDREIS, *Ragionamento storico...*, op. cit., p.13.

<sup>324</sup> C. DE ANDREIS, *Ragionamento storico...*, op. cit., p.14.

In queste tesi del De Andreis si possono riconoscere gli argomenti che i fisiocratici, come Mirabeau, sostenevano tempo prima sull'aumento della popolazione legato allo sviluppo dell'agricoltura.

<sup>325</sup> C. DE ANDREIS, *Ragionamento storico...*, op. cit., pp.15-16.



Riguardo l'altro argomento sollevato dal Paradisi, ossia l'inattuabilità della riforma per la mancanza di capitali da parte dei coloni, De Andreis rispondeva che se il Comune avesse concesso un ragionevole lasso di tempo per provvedere alle piantagioni ed alle bonifiche, ad esempio dieci anni, gli enfiteuti non sarebbero stati costretti ad indebitarsi, oppure a veder diminuite le proprie rendite, e sicuramente avrebbero portato a compimento le opere aumentando tra l'altro il reddito delle proprie famiglie.

La Comunità di Canino, approvando il progetto di De Andreis, guadagnò indubbiamente in termini di entrate, ma sicuramente molto di più in termini di valorizzazione delle sue proprietà, bonificate e messe a coltura dal lavoro dei coloni e delle loro famiglie. Per quanto riguarda i benefici che ebbe la popolazione da tale progetto, non abbiamo a disposizione dati diretti che ci possano consentire valutazioni più ampie, però possiamo constatare che essendo stati assegnati complessivamente 150 ettari a 48 famiglie, furono interessate circa il 13,71% di quelle risultanti dal censimento del 1853<sup>326</sup>, una percentuale dunque molto significativa.

### ***3.4 La proprietà fondiaria dei privati laici***

Per fornire degli ordini di grandezza attraverso i quali inquadrare la dimensione della proprietà fondiaria appartenente alla categoria dei privati laici, è opportuno proporre un raffronto tra i dati contenuti nella tabella 10 relativi al catasto "Piano" del 1783, e la tabella 16 che riporta invece la distribuzione delle superfici fondiarie al 1865. Dalla comparazione tra le due tabelle

---

<sup>326</sup> Secondo i dati contenuti nel censimento della popolazione del 1853, a Canino risultavano presenti 350 famiglie, e la popolazione contava 1.439 individui. (BARD, *Statistica della popolazione dello Stato pontificio dell'anno 1853...*, op. cit., p.228).

emerge che nell'arco di circa ottantadue anni, quelli intercorsi tra le due catastazioni, i laici hanno visto aumentare in maniera eccezionale la loro proprietà fondiaria, proponendosi come il gruppo che in assoluto possedeva la maggior parte di questa.

Precedentemente abbiamo visto quale fu il percorso che portò la categoria dei privati laici a conquistare tale primato, costruito soprattutto attraverso gli acquisti delle proprietà ecclesiastiche. La nuova situazione della proprietà laica determinò la creazione di due distinti gruppi di possidenti fondiari: quello dei nobili e quello dei non nobili, che analizzeremo separatamente perché diversi erano i loro ruoli sociali e politici, ma soprattutto per cogliere le differenze esistenti nella tipologia delle rispettive proprietà, che per quanto riguardava i modi d'acquisto delle stesse. Per avere una visione dell'entità del possesso fondiario laico, ma anche della distribuzione tra i due gruppi che lo componevano, ci avvarremo dei dati esposti nella tabella 19<sup>327</sup>.

<i>Catasto Gregoriano di Canino 1865</i>				<b>Tab. 19</b>
<b>Proprietà dei privati laici</b>				
<i>Categoria</i>	<i>Ettari</i>	<i>%</i>	<i>N. Partite</i>	<i>%</i>
Nobili	7.974,14	67,12	5	1,85
Non Nobili	1.037,60	8,74	227	84,07
<i>Totali</i>	<i>9.011,74</i>	<i>75,86</i>	<i>232</i>	<i>85,92</i>

Come si può notare, le differenze tra i due gruppi sono notevoli, infatti appena l'1,85% dei proprietari fondiari caninesi (i nobili) possedevano oltre il 67% dell'intera superficie agricola, mentre l'altro 84% (i non nobili) aveva a disposizione una superficie pari all'8,37%. Tale situazione ebbe come conseguenza la creazione di un vasto latifondo nobiliare, accanto ad una articolata proprietà dei non nobili che comprendeva sia piccole, che medie e grandi proprietà.

<sup>327</sup> I dati contenuti in questa tabella sono stati desunti da: ASVt, *Antico Catasto Pontificio, Libro Matrice di Canino, 1865*.

Tutto ciò è meglio evidenziato nella tabella 20 che ci mostra come due proprietari fondiari laici su un totale di 232, possedevano 8.105,80 ettari, ossia quasi il 90% dell'intera superficie agricola caninese. Di questi due, uno faceva parte del gruppo dei "nobili" essendo il Principe Alessandro Torlonia, che possedeva una proprietà di 7.894,71 ettari; l'altro, invece, apparteneva al gruppo dei "non nobili" in quanto si trattava del Sig. Filippo Parri dell'omonima famiglia di Piansano, il quale possedeva circa 211 ettari.

<i>Catasto Gregoriano - Canino 1865</i>			<b>Tab. 20</b>	
<b>Distribuzione della proprietà fondiaria per classi di superficie Privati Laici nobili e non nobili</b>				
<i>Classi di superficie (in Ha)</i>	<i>Numero delle proprietà</i>		<i>Superficie</i>	
	<i>Assoluto</i>	<i>%</i>	<i>Ettari</i>	<i>%</i>
Fino a 0,1	3	1,29	0,1750	0,00
da 0,1 a 1	82	35,34	38,4400	0,43
da 1 a 2	43	18,53	56,0960	0,62
da 2 a 5	71	30,60	248,1810	2,75
da 5 a 10	16	6,90	111,4670	1,24
da 10 a 20	9	3,88	122,6840	1,36
da 20 a 50	2	0,86	77,5220	0,86
da 50 a 100	4	1,72	251,3690	2,79
oltre i 200	2	0,86	8.105,8070	89,95
<b>Totali</b>	<b>232</b>	<b>100</b>	<b>9.011,7400</b>	<b>100</b>

La presenza del Principe Alessandro Torlonia come proprietario fondiario di Canino, risale al momento in cui il primogenito di Luciano Bonaparte, Carlo, rimasto erede dei beni del padre, alienò l'intera possidenza caninese. Al momento non sappiamo molto sul contenuto patrimoniale del contratto stipulato il 26 novembre 1853<sup>328</sup> tra Alessandro Torlonia e Carlo Bonaparte, anche perché ci è stato impossibile reperire

<sup>328</sup> G. GALLI, *Memorie storiche di Canino*, Tipografia Seralessandri, Viterbo, 1892, p.56.

quell'atto<sup>329</sup>. In ogni caso, questa vendita, significò l'uscita pressoché totale dei Bonaparte dal novero dei possidenti fondiari di Canino, con l'eccezione dell'altro figlio di Luciano, Antonio, al quale rimasero soltanto 14,95 ettari. All'incirca nello stesso periodo in cui acquistò le proprietà di Carlo Bonaparte, Alessandro Torlonia comprò anche la Tenuta dei Roggi dal principe Falconieri, divenendo in assoluto il maggior proprietario fondiario che il territorio caninese abbia mai avuto.

A Giovanni Torlonia, già marchese di Romavecchia, Pio VII con Motu proprio del 22 settembre 1814 concesse il titolo di principe di Citella Cesi, titolo che essendo compreso nella secondogenitura istituita con fidecommesso testamentario del 25 agosto 1825, era destinato al secondogenito di questi, Alessandro<sup>330</sup>. Nella famiglia Torlonia, dopo che Giovanni acquistò il 4 maggio 1820 il Ducato di Poli e Guadagnolo dagli Sforza Cesarini, si costituirono due rami: il primo faceva capo al primogenito Marino, ed era quello dei duchi di Poli e Guadagnolo; l'altro ramo, quello dei principi di Civitella Cesi faceva invece capo ad Alessandro<sup>331</sup>.

E' significativo notare che dalla vendita delle proprietà camerali di Canino, iniziata già dal 1802 con l'acquisto della Tenuta dei Roggi da parte del marchese Roberti, e proseguita poi con gli acquisti di Luciano Bonaparte, abbia beneficiato

---

<sup>329</sup> Come sottolinea Anna Maria Giraldi: "L'archivio della famiglia Torlonia è stato depositato nell'Archivio centrale dello Stato nel marzo 1979. Il fondo è quanto rimane dell'antico e ricco archivio Torlonia che in parte è andato distrutto per il terremoto di Avezzano e in parte si è disperso a causa di spostamenti di sede e ripetuti smembramenti. La parte pervenuta è composta di scritture relativamente recenti (le più antiche risalgono all'ultimo decennio dell'Ottocento, con l'eccezione di qualche documento precedente) che riguardano l'amministrazione dei beni urbani ed extraurbani della famiglia". (*L'archivio dell'amministrazione Torlonia*, Inventario (a cura di A. M. Giraldi), Archivio Centrale dello Stato, Roma, 1984, p. IX).

<sup>330</sup> M. TOSI, *La società romana...*, op. cit., p. 156.

<sup>331</sup> Sull'argomento è utile consultare il volume: *Riconoscimenti e predicati italiani e titoli nobiliari pontifici nella Repubblica italiana* (a cura di Walter Pagnotta), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, *Sussidi* 9, Roma, 1997, pp. 238,239.

prevalentemente la grande nobiltà, e che il passaggio della proprietà fondiaria dall'ambito ecclesiastico a quello laico non comportò sostanziali modifiche al modo di produzione preesistente. Da questo punto di vista, ma anche rispetto al regime successorio cui sottostava la proprietà, non ravvisiamo grandi differenze tra la grande proprietà nobiliare e quella laica non nobiliare. Nel caso specifico osserviamo che l'unica grande proprietà appartenente ad un laico non nobile, faceva capo alla "primogenitura" istituita con fedecommesso da Giovan Battista Parri e goduta dal figlio Filippo. Attraverso tale sistema la famiglia Parri intese preservare i propri beni dalla frantumazione che sarebbe seguita con diversi passaggi testamentari, emulando in questo modo il regime successorio nobiliare<sup>332</sup>.

Similitudini tra la grande possidenza nobiliare e non nobiliare, le possiamo ravvisare anche nella tipologia delle produzioni agricole, che vedevano ancora largamente dominanti quelle tradizionalmente legate alla ceralicoltura ed al pascolo del bestiame. Infatti, i terreni facenti parte della proprietà Torlonia erano utilizzati per il 30,68% della superficie a pascolo, e per il 40,50% a seminativo; nella proprietà Parri i pascoli occupavano il 95,73% della superficie e i seminativi il restante 4,27%. Una analoga utilizzazione del suolo la possiamo riscontrare anche nella media proprietà laica, in special modo di quella con superfici comprese tra i 50 e i 100 ettari, all'interno della quale i pascoli rappresentavano in media il 54,24% della superficie agricola, e i seminativi il 23,59%<sup>333</sup>. Prendendo in esame il modo

---

<sup>332</sup> C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu...*, op. cit., pp. 47,48.

<sup>333</sup> Queste proprietà erano complessivamente 4, tra cui troviamo quella di Francesco Caporioni di 80,94 ettari, in cui i pascoli rappresentavano l'80,94% della superficie e i seminativi l'11,10%. Altra proprietà era quella di Anna Maria Caraceni, vedova di Biagio De Andreis rispettivamente madre e padre di Costantino De Andreis, che possedeva 61,86 ettari dove i pascoli rappresentavano il 28,82% della superficie e i seminativi il 22,10%. Troviamo poi i fratelli Giovan Battista, Giuseppe e Paolo Miccinelli con una proprietà di 54,11 ettari in cui i pascoli erano il 64,20% e i seminativi il 16,71%. Infine vi era il conte

di produzione vigente nelle grandi e medie aziende di proprietà della nobiltà e dei laici non nobili, e tenuto anche conto del regime successorio tra queste prevalente, è possibile sostenere che tra i due gruppi vi siano state più affinità che divergenze. Pur concordando con Zangheri<sup>334</sup> circa il ruolo di “rottura” avuto dalle repubbliche giacobine e dal Governo francese in Italia nel periodo 1796-1814, non ci sembra che il passaggio delle proprietà fondiariere dalla sfera ecclesiastica a quella laica abbia determinato mutamenti tali da indurci a parlare di “rottura” dei vecchi sistemi<sup>335</sup>. Su questo aspetto sentiamo piuttosto di condividere quanto affermato da Mirri quando sosteneva che:

...in ogni caso, anche quando si parla di borghesia relativamente alla proprietà delle terre, è da presupporre che si tratti per lo più, in questo periodo, di *borghesia terriera*, che sfrutta le terre con gli stessi criteri dei nobili e degli enti ecclesiastici e non crea, quindi, nel regime fondiario, contrapposizioni più o meno espansive<sup>336</sup>.

La situazione che abbiamo di fronte ci mostra una sostanziale convergenza d'interessi ed atteggiamenti<sup>337</sup> tra la borghesia

---

Domenico Valentini che possedeva 54,46 ettari in cui i pascoli rappresentavano il 43% della superficie, e i seminativi il 44,46%.

<sup>334</sup> Zangheri sottolinea che entrando “...in campo le armate francesi, le leggi, gli ordinamenti, la scossa, che le repubbliche giacobine, poi il regno e l'impero impongono a una società bloccata. Ora davvero si verifica una frattura, non solo con l'*ancien régime*, ma con i suoi critici riformisti: il colpo portato al vecchio assetto fondiario è formidabile. La terra, intanto quella degli enti ecclesiastici regolari, diviene un bene mobile, entra in un vorticoso giro di compravendita, perde l'«aura» tradizionale: merce fra le merci.” (R. ZANGHERI, *Catasti e storia...*, op. cit., p.147).

<sup>335</sup> In proposito si veda la critica rivolta da Marino Berengo a Renato Zangheri contenuta in: *Rivista Storica Italiana*, Anno LXXXII, Fascicolo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1970, p.143.

<sup>336</sup> M. MIRRI, Recensione del libro di Renato Zangheri *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel bolognese. 1789-1804.*, in *Critica Storica*, Anno III, Fascicolo V, D'Anna, Firenze, 1964, p. 657.

<sup>337</sup> A tal proposito ci sembra giusto proporre il giudizio espresso da Carla Nardi, la quale, parlando dell'atteggiamento tenuto dalla nobiltà e dalla borghesia romana nel periodo del Governo francese tra il 1808 e il 1814, sostiene che: “...sebbene a differenza dell'Italia del Nord le alte cariche siano riservate ai francesi, la lusinga del denaro e dei pubblici onori potrà guidare l'aristocrazia ad associarsi al regime francese anche se politicamente nasconderà un isolamento ed una infedeltà di fondo e socialmente non subirà alcuna evoluzione [...]. Tuttavia sia la classe borghese che l'aristocrazia romana non furono soggette a ribaltamenti o dinamismi evolutivi o involutivi di rilievo, si verificò semmai tra

agraria e la nobiltà, tanto che si può legittimamente supporre una “separazione” tra i due ceti ed il resto della società costituita dai piccoli e piccolissimi possidenti fondiari.

Ritornando alla tabella 20 notiamo che il complesso delle aziende la cui superficie non superava i due ettari, pur rappresentando il 55,16% del totale delle “Intestazioni”, aveva a disposizione poco più dell'1% della superficie agricola. Esaminando attraverso quali meccanismi questa si formò, possiamo notare che il 32% di tali aziende, ossia 41 su un totale di 128, possedevano terreni in affitto o in enfiteusi per una superficie complessiva di 28,47 ettari, pari al 30,06% di quella posseduta dall'intero gruppo, ottenuta per il 49% da diversi Enti ecclesiastici, e per il 51% dal Comune di Canino.

Applicando la stessa metodologia a quelle aziende con superfici superiori ai due ettari e fino a cinque, possiamo osservare che l'84,51% di queste, ossia 60 su 71, potevano contare su terreni in affitto o in enfiteusi per una superficie complessiva di 159,90 ettari, pari al 64,43% di quella complessivamente detenuta da questo gruppo. Tali proprietà erano state concesse loro dal Comune di Canino per 149,90 ettari, e per i restanti 10 ettari da diversi Enti ecclesiastici. Nelle aziende con superfici oltre i cinque ettari e fino ai dieci, nel 100% dei casi troviamo presenti dei terreni in affitto o in enfiteusi, per una superficie complessiva di 40,82 ettari pari al 36,62% di quella totale posseduta dal gruppo. In questo caso di “diretto dominio” apparteneva per 34,88 ettari al Comune di Canino, e per i restanti 5,94 ettari a diversi Enti ecclesiastici.

Nelle aziende che possedevano superfici superiori ai dieci ettari e fino a cinquanta, l'81,81% di queste avevano in carico

---

le due classi una sorta di proficua, corporativa intesa, quella alleanza che verificatasi con intensità sulla base della proprietà fondiaria semi-feudale caratterizzerà lo stesso Risorgimento”. (C. NARDI, *Napoleone e Roma. La politica della consulta romana*, Roma, École Française de Rome, 1989, pp. 143,146)

terreni presi in affitto o in enfiteusi, per una superficie complessiva di 93,48 ettari pari al 46,69% di tutta quella posseduta da tale gruppo. In questo caso, il proprietario del “diretto dominio” era quasi esclusivamente il Comune di Canino con una quota del 99,12% della superficie concessa. La percentuale delle aziende dei laici non nobili, che possedevano terreni in affitto o in enfiteusi, si abbassa repentinamente se prendiamo in considerazione tutte quelle la cui superficie era superiore ai cinquanta ettari. In questo caso, infatti, soltanto 29,17 ettari, ossia il 6,61% della superficie complessiva appartenente a tale gruppo non risultavano di “diretto dominio”, appartenendo questo per il 96,30% al Comune di Canino, e per il restante 3,70% al principe Alessandro Torlonia<sup>338</sup>.

Attraverso i dati che abbiamo esposto, è chiaro che nella formazione della piccola e piccolissima proprietà fondiaria appartenente ai laici non nobili, ebbe un ruolo preponderante il Comune di Canino, ed in misura minore i diversi Enti ecclesiastici. Il ruolo assunto dalla Comunità come uno dei fattori che contribuì allo sviluppo della possidenza laica non nobile, lo ritroviamo anche nel momento in cui osserviamo la composizione patrimoniale delle aziende con superfici comprese tra i dieci e i cinquanta ettari, nelle quali la quota di proprietà non di “diretto dominio” si aggirava mediamente sul 41,65%. I terreni comunitativi, invece, rivestirono un ruolo marginale nella formazione della proprietà di quelle aziende con superfici superiori ai cinquanta ettari.

Continuando nei raffronti tra le proprietà appartenenti alla nobiltà e quelle dei laici non nobili, dobbiamo necessariamente prendere in considerazione l’uso che veniva fatto delle superfici agricole da parte dei due gruppi. Per avere un quadro globale di

---

<sup>338</sup> In questo caso si trattava di una proprietà di circa 8.000 metri quadri che il principe Alessandro Torlonia aveva affittato ad Anna Maria Caraceni, vedova De Andreis, per un canone annuo di 20 baiocchi.



questo particolare aspetto è stata formata la tabella 21, nella quale abbiamo riportato la qualità e la superficie complessiva per ogni tipo di coltura, distribuendo la stessa, percentualmente, tra le diverse categorie sociali. Ad un primo sguardo questa tabella ci mostra come ben 6.890,94 ettari, ossia il 58% della superficie complessiva censita in catasto, potevano essere utilizzati soltanto per il pascolo brado del bestiame, o per il taglio della legna<sup>339</sup>, mentre invece 4.498,43 ettari, pari al 37,87% della superficie complessiva, potevano essere utilizzati come seminativi. Soltanto il 4,13% del territorio caninese, ossia 490,22 ettari, era sfruttato per colture intensive come vigneti, oliveti, orti, prati ed anche per la coltivazione della canapa.

<i>Catasto "gregoriano" di Canino 1865</i>					Tab. 21
<b>Utilizzazione della superficie agricola da parte delle diverse categorie sociali</b>					
<i>Qualità terreno</i>	<i>Ettari per tipo di coltura</i>	Laici non nobili	Nobili	Enti Laici	Ecclesiastici ed Enti Eccl.
		%	%	%	%
<i>Alberato</i>	2,12	<b>100</b>	-	-	-
<i>Albereto Vitato</i>	6,91	45,76	<b>54,24</b>	-	-
<i>Bosco ceduo forte</i>	2.640,59	0,75	<b>57,99</b>	21,39	19,87
<i>Bosco da frutto</i>	709,80	-	<b>86,81</b>	13,19	-
<i>Canapule</i>	1,32	<b>79,97</b>	-	-	23,03
<i>Canneto</i>	10,38	<b>75,10</b>	7,96	-	16,94
<i>Oliveto</i>	57,41	<b>77,08</b>	8,64	-	14,28
<i>Orto adacquativo</i>	1,05	<b>75,62</b>	-	24,38	-
<i>Orto asciutto</i>	3,29	3,28	<b>53,43</b>	-	43,29
<i>Pascolo</i>	2.190,56	14,06	<b>76,73</b>	-	9,21
<i>Pascolo cespugliato</i>	1.345,93	18,85	<b>57,38</b>	17,57	6,20
<i>Pascolo Olivato</i>	141,99	<b>64,43</b>	17,70	-	17,87
<i>Prato</i>	68,79	10,93	<b>72,64</b>	-	16,43
<i>Prato adacquativo</i>	10,95	-	<b>100,00</b>	-	-
<i>Prato asciutto</i>	33,57	-	<b>60,92</b>	-	39,08
<i>Seminativo</i>	4.396,59	2,18	<b>73,54</b>	8,85	15,43
<i>Seminativo Olivato</i>	100,46	<b>72,29</b>	16,39	0,91	10,41
<i>Seminativo Vitato</i>	1,38	<b>100</b>	-	-	-
<i>Sterile</i>	2,82	-	<b>100,00</b>	-	-
<i>Vigna</i>	152,44	<b>83,84</b>	1,65	-	14,51
<i>Altro</i>	1,24	19,84	<b>67,26</b>	-	12,90
<b>Totali ettari</b>	<b>11.879,59</b>	<b>1.037,60</b>	<b>7.974,14</b>	<b>1.285,52</b>	<b>1.582,33</b>

<sup>339</sup> Tali superfici erano: boschi cedui forti, boschi da frutto, pascoli, pascoli cespugliati, terreni sterili, e la categoria "Altro" che comprendeva magazzini, fienile, stalle, fontanili, ecc.

Una simile utilizzazione del suolo in pieno XIX secolo, ci mostra come l'economia caninese si basava ancora sulle tradizionali colture estensive come la cerealicoltura e i pascoli per l'allevamento del bestiame, non discostandosi in questo da ciò che era la realtà economica ancora prevalente nello Stato pontificio<sup>340</sup>. Eppure, all'interno di questa omologazione, scorgiamo nell'economia caninese dei piccoli segnali che ci indicano l'avvio di un processo di diversificazione delle colture agricole, e la tabella 21 ci mostra come tali segni provengano quasi esclusivamente dal gruppo dei laici non nobili, dove si nota, percentualmente, una prevalenza delle colture specializzate rispetto a quelle estensive. Nelle proprietà riconducibili alla nobiltà, agli Enti laici ed agli Ecclesiastici (sia Enti che privati), riscontriamo invece una netta prevalenza delle tradizionali colture agricole.

E' indubbio che tali differenze debbano essere ricondotte ai diversi modi di intendere l'agricoltura, sia come meccanismo economico e produttivo, ma anche come simbolo di appartenenza ad un certo gruppo sociale. L'economia agricola dello Stato pontificio alla metà del XIX secolo era ancora dominata dal grano e dai prodotti legati all'allevamento del bestiame<sup>341</sup>, produzioni che assumevano un importante aspetto reddituale se praticate su vaste estensioni di terreno e con il lavoro di braccianti stagionali. La "*petite agriculture*"<sup>342</sup>, termine con il quale De Tournon definiva l'agricoltura intensiva praticata su piccole e medie estensioni di terreno, vedeva invece il dominio

---

<sup>340</sup> P. VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento.*, Laterza, Bari, 1968, p.143

<sup>341</sup> Sul tema si veda il lavoro curato da F. BONELLI, *Il commercio estero dello Stato pontificio nel XIX secolo*, in *Archivio economico dell'unificazione italiana*, Serie I, Volume XI, fascicolo 2, Roma, 1961. Di particolare importanza, per l'argomento da noi trattato, è il capitolo VI "*Struttura della bilancia commerciale*".

<sup>342</sup> P. DE TOURNON, *Études statistique su Rome et la partie occidentale des États Romains*, Tome I, Deuxième édition, Paris, 1855, p.337.

della coltura promiscua che permetteva la consociazione sullo stesso terreno di più colture, ad esempio quelle arbustive con le arboree, ma anche il pascolo con l'oliveto, o i seminativi con le vigne, consentendo di ottenere, data la superficie coltivata, la massima produzione lorda assicurando alla famiglia il più alto livello di autosufficienza possibile, riducendo al minimo i rischi di perdita dei raccolti a causa dell'avversità delle stagioni<sup>343</sup>

### 3.5 La proprietà degli Enti Ecclesiastici

E' piuttosto difficile comparare la situazione patrimoniale degli Enti ecclesiastici tra le due catastazioni, in ogni caso, per avere dei parametri di riferimento sull'entità di tale patrimonio tra il 1783 ed il 1865, è possibile confrontare i dati contenuti nella tabella 10 con quelli della tabella 22. Quest'ultima ci mostra un'assoluta prevalenza, riguardo al numero delle partite catastali, del clero regolare, ma una predominanza nella consistenza delle proprietà fondiarie dell'Ordine Gerosolimitano dei Cavalieri di Malta.

<i>Catasto Gregoriano di Canino 1865</i>				<b>Tab. 22</b>	
<b>Proprietà degli Enti ecclesiastici</b>					
<i>Categoria</i>	<i>N. Partite</i>	<i>%</i>	<i>Ettari</i>	<i>%</i>	
Benefici ecclesiastici	12	4,44	18,59	0,16	
Beni capitolari	3	1,11	19,61	0,17	
Confraternite, Opere pie	2	0,74	1,72	0,01	
Mense vescovili	2	0,74	2,24	0,02	
Ordine Gerosolimitano	1	0,37	1.452,99	12,22	
Ospedali	1	0,37	0,23	0,01	
Prebende, Canonicati	12	4,44	35,90	0,30	
Seminari	1	0,37	41,18	0,35	
<b><i>Totali</i></b>	<b>34</b>	<b>12,58</b>	<b>1.572,46</b>	<b>13,24</b>	

Riguardo le Chiese, la più importante dal punto di vista della quantità di beni posseduti era senz'altro la Collegiata dei SS.

<sup>343</sup> A. RINALDI, *La Padania tra arretratezza e modernizzazione...*, op. cit., p.129.

Giovanni e Andrea. Questo tipo di Chiese erano strutturate attorno ad un “*Collegio*” di canonici presieduti da un “*Priore*”, e ciascun sacerdote al momento dell’elezione nel “collegio” aveva diritto ad una dote, ovvero ad una prebenda, che altro non era che una rendita destinata al suo sostentamento ritratta dalla quota dei beni capitolari<sup>344</sup>. In ogni caso, non tutti i beni del “*Capitolo*” erano destinati a questo scopo, una parte consistente di essi rimaneva a disposizione dell’Ente ecclesiastico costituendo il cosiddetto “*patrimonio di massa*”. I benefici ecclesiastici erano di diversi tipi, potevano essere legati, ad esempio, alla residenza del sacerdote, o potevano essere compatibili o incompatibili rispetto al godimento di altri benefici<sup>345</sup>. Altro tipico beneficio ecclesiastico era la “*Cappellania*”, ed il suo godimento era legato alle funzioni religiose officiate all’interno di una cappella della Chiesa. Le rendite che alimentavano i diversi benefici potevano aver origine sia dai patrimoni degli enti religiosi (i capitoli), ma anche dalle “doti” che molti sacerdoti portavano con loro al momento in cui sceglievano la vita ecclesiastica. Tra le peculiarità della società di antico regime c’era quella della indivisibilità del patrimonio, che venivano tutelato soprattutto attraverso l’istituto del fidecommesso<sup>346</sup>. In genere le proprietà della famiglia erano destinate al pri-

---

<sup>344</sup> Del sistema dei “Benefici” se ne discusse ampiamente al Concilio di Trento, che evidenziò come uno “...dei settori più bisognosi di riforma era lo stato presbiterale. La contestazione luterana non aveva provocato, ma solo rivelato la crisi. Il regime beneficiario, che pur aveva un aspetto ragionevole, in quanto permetteva al clero di evitare un prelievo diretto sui redditi, a lungo andare si era rivelato un peso e un ostacolo: l’attenzione al beneficio era prevalsa sull’ufficio. Il senso della vita apostolica era caduto in ombra”. (G. PENCO, *Storia della Chiesa in Italia*, vol. 1, Milano, Jaka Book, 1978, pp. 478,479).

<sup>345</sup> Gaetano Greco sottolinea che un beneficio ecclesiastico “...poteva essere maggiore (per esempio un episcopato od una propositura nullius) o minore, curato o semplice, residenziale o non residenziale [...] compatibile od incompatibile rispetto al godimento di altri benefici di analoga natura, e così via”. (G. GRECO, *I giuspatronati laicali nell’età moderna*, in *Storia d’Italia*, vol. 9, *Annali*, Torino, Einaudi, 1986, pp. 534,535).

<sup>346</sup> In base a questo istituto del diritto successorio, il testatore assicurava la trasmissione dei beni ereditari da un soggetto a un altro, e da questo ad altri ancora, in modo da stabilire una linea familiare favorita rispetto alle altre che avrebbero potuto essere chiamate all’eredità. Solitamente, questo, si accompagnava al divieto di vendita dei beni ereditari, al fine di assicurare l’integrità del patrimonio destinato a essere trasmesso ai successivi eredi.

mogenito, mentre agli altri figli, sia che costituissero nuovi nuclei familiari, oppure scegliessero la vita ecclesiastica, venivano assegnate delle doti. Nell'ambito delle strategie familiari, che avevano sempre come obiettivo l'ampliamento del patrimonio e il lustro del casato, accanto ai matrimoni ben combinati vi era anche la scelta di inserire qualche membro all'interno delle gerarchie ecclesiastiche<sup>347</sup>. In quest'ultimo caso si aveva la possibilità di ottenere due duplici risultati: da una parte si poteva contare sull'appoggio di un familiare inserito in un'istituzione che, soprattutto nello Stato pontificio, possedeva quasi tutte le leve del potere, dall'altra, assegnando allo stesso una dote, si poteva porre una parte del patrimonio in un ambito fiscale più favorevole, senza contare che poi, alla morte del congiunto, tali beni sarebbero rientrati nelle disponibilità della famiglia<sup>348</sup>. Così, anche attraverso queste "doti"<sup>349</sup>, si formarono i benefici, le prebende e le cap-

---

Ne fu espressione il *maggiorascato*, che prevedeva la trasmissione del patrimonio soltanto al figlio primogenito, e da questi al proprio primogenito, e così per le generazioni successive. Tale istituto fu aspramente criticato, soprattutto in età illuministica, per le discriminazioni che introduceva all'interno della famiglia, e per la sottrazione dei beni alla libera commerciabilità.

<sup>347</sup> Sull'argomento si veda il libro di: R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Laterza, Bari, 1990.

<sup>348</sup> Marino Berengo sostiene che: "Quando infatti un nobile prende gli ordini e diviene sacerdote, andando ad esempio a coprire un seggio del capitolo della collegiata o della cattedrale dove per tradizione han sempre seduto membri della sua famiglia, oltre alle rendite del canonicato, egli continuerà a godere quella della quota a lui spettante dal patrimonio avito. E i suoi parenti non avran molte ragioni per impedire che i periti catastali gli attribuiscono tutto ciò che gli spetta, dato lo sgravio fiscale che ne consegue, e la certezza, sancita da saldissime tradizioni, che alla sua morte tutti quei beni ritorneranno a confluire nell'asse domestico". (M. BERENGO, *A proposito di proprietà fondiaria*, op. cit., p.141).

<sup>349</sup> Xenio Toscani nota che "...molte componenti diverse ma non contraddittorie sembrano confluire nel fenomeno: da un lato il desiderio di tutelare dalla pressione fiscale o dalla prepotenza altrui una parte del patrimonio familiare, istituendo con esso una cappellania o una prebenda canonica, di cui la famiglia si sarebbe conservata il giuspatronato, dall'altro una viva domanda sociale di preghiere, di messe per defunti, di uffici, di intercessioni, espressa da persone anche modeste, e che negli anni dell'infierire della peste o delle guerre, [...] ben indicava un bisogno religioso e umanissimo di aiuto, di espiazione e misericordia, di speranza". (X. TOSCANI, *Il reclutamento del clero (secoli XVI-XIX)*, in *Storia d'Italia, Annali*, vol.9, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Torino, Einaudi, 1986, p. 587).

pellanie, che troviamo presenti all'interno del "sistema beneficiale" delle Chiese.

<i>Catasto "gregoriano" di Canino 1865</i>					Tab. 23
<b>Sistema beneficiale degli Enti ecclesiastici</b>					
Le "Rendite" e gli "Affitti" sono espressi in scudi romani					
<b>Intestazione catastale</b>	<b>Beneficiario della rendita</b>	<b>Amm.ne diretta</b>			
		<b>Ettari</b>	<b>Rendita</b>	<b>Affitti</b>	
<i>Beneficio di S.Andrea</i>	Febei don Vincenzo di Roma	4,38	30,89	6,20	
<i>Beneficio di S.Carlo</i>	Volpini don Giuseppe	0,77	3,29	3,72	
<i>Beneficio del Crocefisso</i>	Congregazione dè Spogli	0,42	1,57	-	
<i>Beneficio del Crocefisso</i>	Febei don Vincenzo di Roma	1,14	5,40	9,00	
<i>Beneficio S.Filippo Neri</i>	Febei don Vincenzo di Roma	0,38	1,47	-	
<i>Beneficio S.Filippo Neri</i>	Pala don Vincenzo	0,48	2,31	1,50	
<i>Beneficio Liberati</i>	Piermarini don Felice	1,10	3,07	-	
<i>Beneficio Melidonia</i>	Paoletti don Filippo	4,60	3,74	-	
<i>Canonicato di S.Biagio</i>	Sereni don Cristofaro	14,21	12,03	-	
<i>Canonicato Rinaldi</i>	Congregazione dè Spogli	2,59	12,43	-	
<i>Canonicato Rinaldi</i>	Padri Minori Osservanti di Canino	2,56	9,94	-	
<i>Canonicato Rinaldi</i>	Pini don Vincenzo di Farnese	2,72	11,13	-	
<i>Canonicato teologale</i>	Congregazione dè Spogli	1,12	5,26	16,54	
<i>Capitolo Collegiata</i>	-	17,07	75,24	30,97	
<i>Cappellania Ceccardini</i>	Congregazione dè Spogli	1,89	8,80	-	
<i>Cappellania Ceccardini</i>	Congregazione dè Spogli	2,00	9,62	-	
<i>Cappellania delle Grazie</i>	Congregazione dé Spogli	-	-	10,50	
<i>Chiesa rurale Madonna delle Mosse</i>	-	2,48	3,04	-	
<i>Chiesa rurale Madonna del Tufo</i>	-	0,06	0,15	-	
<i>Confraternita della Misericordia</i>	-	0,52	0,89	16,99	
<i>Confraternita del Suffragio</i>	-	1,21	7,26	14,25	
<i>Legato Pio Mancini</i>	Congregazione dè Spogli	0,27	1,11	-	
<i>Mensa Vescovile di Acquapendente</i>	-	2,24	16,53	-	
<i>Mensa Vescovile di Montefiascone</i>	-	-	-	315,00	
<i>Ordine Gerosolimitano</i>	-	1.452,99	1.509,89	-	
<i>Ospedale di Canino</i>	-	0,23	0,41	-	
<i>Prebenda parrocc. SS.Giovanni e Andrea</i>	Piermarini don Felice fu Domenico	1,16	4,92	-	
<i>Prebenda Capitolare</i>	Grappaldi Angelo fu Domenico	0,09	0,45	-	
<i>Prebenda Capitolare</i>	Lucantoni don Settimio fu Giuseppe	1,10	5,77	2,70	
<i>Prebenda Capitolare</i>	Pala don Vincenzo fu Alessandro	2,34	11,02	-	
<i>Prebenda Capitolare</i>	Rossi don Gio Batta fu Marco	0,97	4,14	1,67	
<i>Prebenda Capitolare</i>	Spaccari don Antonio di Giuseppe	0,91	4,09	9,00	
<i>Prebenda Capitolare</i>	Volpini don Giuseppe fu Vincenzo	0,66	2,85	4,15	
<i>Rettoria Parrocchiale di S.Croce</i>	Pala don Vincenzo fu Alessandro	6,64	38,65	1,55	
<i>Seminario Vescovile di Viterbo</i>	-	41,18	121,15	15,00	

Nella tabella 23 abbiamo riportato il "sistema" beneficiale caninese così come emerge dall'analisi del catasto del 1865. Nella prima colonna di questa tabella è stato posto l'intestataro della partita catastale, nella seconda invece abbiamo inserito il nominativo di colui che godeva delle rendite. Sotto la dicitura "Amministrazione diretta" sono stati raggruppati quei beni in cui la rendita dominicale faceva direttamente capo all'intestataro della partita, nella terza colonna è riportata la superficie dei beni rustici, e nella quarta il calcolo della rendita media annua che

quella proprietà poteva fornire<sup>350</sup>. Nella quinta colonna della tabella 23, “Affitti”, sono state riportate le somme percepite annualmente dagli intestatari delle partite catastali per l’affitto a terzi delle proprietà rustiche non amministrare direttamente.

Attraverso la tabella 23 possiamo capire quale fosse stata la composizione patrimoniale del “sistema” beneficale che faceva capo alla Collegiata dei SS. Giovanni e Andrea, notando, in primo luogo, che i beni direttamente a disposizione di questo Ente ecclesiastico e raggruppati nel “*Capitolo della Collegiata*”, erano costituiti da circa diciassette ettari di terreno stimati di una rendita annua di 75,24 scudi, e da altre proprietà affittate a terzi che procuravano canoni annui per 30,97 scudi. Sempre dalla stessa tabella si desume che i canonici facenti parte del “Collegio” di questa Chiesa erano sei, ossia tutti coloro che godevano di una “*Prebenda capitolare*”, oltre ad un settimo che godeva delle rendite assegnate alla parrocchia. Alcuni di questi canonici godevano contemporaneamente dei frutti di più rendite, ad esempio don Giuseppe Volpini oltre alla prebenda capitolare, aveva anche una rendita derivante dal “*Beneficio sotto il titolo di S. Carlo*”, ma anche una sua proprietà di 1,32 ettari. Don Vincenzo Pala, invece, aveva a disposizione anche le rendite della Parrocchia di S. Croce, di una parte di quelle del “*Beneficio sotto il titolo di S. Filippo Neri*”, oltre ad una sua proprietà di complessivi 8,54 ettari. Altri ecclesiastici non facenti parte del “Collegio” della Chiesa dei SS. Giovanni e Andrea, godevano però dei benefici annessi a questa, come ad esempio don Vincenzo Febei di Roma che poteva contare su tre di questi.

I benefici, come sottolineato in precedenza, oltre ad essere alimentati dai beni degli Enti ecclesiastici, spesso erano istituiti

---

<sup>350</sup> Dal momento che il “*Valore d’estimo*” che rileviamo in ogni intestazione del catasto del 1865 è dato dalla capitalizzazione al 4% della rendita netta, media annua, come stabilito dall’art.129 delle *Istruzioni generali per la compilazione dei nuovi estimi censuali*, emanate dalla Congregazione del Censo, la rendita netta annua è stata attraverso l’operazione inversa.

con donazioni di privati che in tal modo intendevano legare il proprio nome alla Chiesa dando lustro e prestigio al casato<sup>351</sup>. La famiglia Liberati<sup>352</sup>, originaria di Visso e per lunghi anni residente a Canino prima di trasferirsi a Viterbo dove fu aggregata a quella nobiltà cittadina nei primi decenni del XVIII secolo<sup>353</sup>, intese sottolineare il suo *status* sociale destinando una parte del proprio patrimonio all'erezione di un beneficio, goduto nel 1865 da don Felice Piermarini. Dobbiamo presumere che questa via fu seguita anche dalla famiglia Ceccardini che istituì una "cappellania" presso la Collegiata, e così pure dalla famiglia Mancini che lasciò un *legato*, ma anche dalla famiglia Paoletti che donò una rendita per l'erezione della cappellania "sotto il titolo della Madonna delle Grazie", beneficio che obbligava il Capitolo della Collegiata a celebrare ogni anno, nell'ultima domenica di agosto, una funzione religiosa in ricordo dei congiunti defunti<sup>354</sup>.

Nell'ambito della Comunità di Canino, troviamo altre tre Chiese che però non godevano della stessa situazione patrimoniale della Collegiata. Tra queste c'era la Chiesa

---

<sup>351</sup> Chi istituiva tali benefici aveva per se e per i propri familiari la riserva di alcuni diritti, tra cui, come nota Gaetano Greco, "...quello più onorifico di uno stallo riservato ed in rilievo nella Chiesa di proprio patronato, quello più oneroso della conservazione e manutenzione decorosa della fabbrica e dei beni patrimoniali del beneficio, quello più utile dell'esazione di una pensione annua in caso d'indigenza. Anche se difficilmente valutabile in termini economici, non va trascurata la rilevanza sociale dello *ius* onorifico [perché] il godere dell'uso perpetuo di un luogo separato in chiesa era segno visibile ed appariscente di un prestigio frutto di una remota origine o di sicura, consistente ricchezza patrimoniale". (G. GRECO, *I giuspatronati laicali nell'età moderna*, in *Storia d'Italia*, Vol. 9, *Annali*, Torino, Einaudi, 1986, pp. 534,535).

<sup>352</sup> Sull'argomento si veda il volume di N. ANGELI, *Chiesa del Gonfalone di Viterbo*, Grotte di Castro, Edizioni Cultura Viterbo, 1978, p.79, oltre all'articolo di Giovanni SIGNORELLI, *Famiglie Nobili viterbesi*, in *Rivista del Collegio Araldico*, Roma 1928, p. 315.

<sup>353</sup> Pietro Liberati, già canonico nella Chiesa di S.Sisto, nel 1721 fu nominato vescovo e cameriere d'onore da papa Innocenzo XIII, il quale essendo stato precedentemente vescovo di Viterbo, aveva avuto modo di apprezzarne le qualità. La famiglia Liberati venne aggregata alla nobiltà viterbese il 1 aprile 1724 con Francesco Antonio. (ACVt, *Documenti e atti relativi al patriziato viterbese dal 1647 al 1851*, b.19).

<sup>354</sup> Il patrimonio di questa Chiesa parrocchiale era amministrato da don Vincenzo Pala, già rappresentante di Luciano Bonaparte nel Consiglio comunale di Canino. (G. GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit., p.20).



Parrocchiale di S.Croce i cui beni erano costituiti da 6,64 ettari di terreno, e da altre piccole proprietà fondiarie che fruttavano una rendita annua di 1,55 scudi<sup>355</sup>. Troviamo inoltre due Chiese rurali: quella della Madonna delle Mosse che aveva un patrimonio costituito da 2,48 ettari di terreno, e l'altra della Madonna del Tufo cui era attribuita una proprietà di appena seicento metri quadri di terreno.

Tra gli Enti ecclesiastici c'erano anche due Confraternite: quella del Suffragio e quella della Misericordia, ed entrambe avevano sicuramente conosciuto tempi migliori anche perché al 1865 le rendite che potevano destinare alle opere benefiche erano molto scarse<sup>356</sup>. La mancanza di risorse delle due Confraternite si rifletteva soprattutto sull'Ospedale di Canino, altro Ente che non godeva di una buona situazione finanziaria, e spesso la Comunità doveva correre in soccorso di questa istituzione, come nel 1843 quando fu deliberata in suo favore una rendita annua di cento scudi da reperire per il 40% sul "fuocatico"<sup>357</sup>, e per il 60% sulla tassa dei fondi rustici, ritenendo equa tale ripartizione in quanto era:

...giusto che i possidenti contribuiscano nella maggior parte ai bisogni di quest'Ospedale inquantoché i braccianti che recansi nel nostro Comune per coltivare i terreni e le campagne sono utili quasi esclusivamente alla classe dei possidenti<sup>358</sup>.

Tra gli altri Enti ecclesiastici, che traevano rendite dai beni rustici situati nel territorio di Canino, troviamo la Mensa Vescovile di Montefiascone alla quale la Comunità versava un

---

<sup>355</sup> G. GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit., p.28.

<sup>356</sup> Sulla decadenza di tali associazioni si veda il volume di: A. MARTINI, *Arti, mestieri e fede nella Roma pontificia*, in *Roma cristiana*, Vol. XIII, Cappelli Editore, Bologna, 1965.

<sup>357</sup> Il "fuocatico" era una antica imposta che gravava sopra ad ogni "focolare" ossia su ogni famiglia. Sull'argomento si veda anche: P.L. SPAGGIARI, *Le finanze degli Stati italiani*, in *Stori d'Italia*, Vol.5, *I documenti*, 1, Einaudi, Torino, 1972.

<sup>358</sup> G. GALLI, *Canino nel secolo XIX...*, op. cit., p.34.

canone annuo di 315 scudi per l'enfiteusi della tenuta di S.Pierrotto, il Seminario Vescovile di Viterbo, la Mensa Vescovile di Acquapendente e la Congregazione degli Spogli.

## Allegati

***Assegne dei beni posseduti dalla Camera Apostolica nella Comunità di Canino al 1782***

Avendo voluto la Santità di Nostro Signore Pio VI gloriosamente regnante, che si formassero i Pubblici Catastri Legali di tutti i beni urbani, quanto rustici, siano liberi, siano enfiteutici, livellari, ovunque posti in tutto questo Stato di Castro, ed in qualsivoglia maniera, e per qualsisia titolo spettanti alla Reverenda Camera Apostolica, prescriversi a quest'effetto mediante un suo special Motu Proprio segnato il dì 28 luglio 1778 le seguenti leggi.

*Primo.* Che si dovessero formare tanti libri censuali, quanti appunto sono i luoghi e le castellanie che costituiscono il territorio separato nel suddetto Stato di Castro, in guisa che in ciascheduno vengano notati e descritti tutti i beni e terreni Camerali nella loro precisa quantità, qualità e confinazione, e che rispetto alli livellari, ed enfiteutici, si debbano infine dell'allibrazione di cadaun corpo notare, e con tutta la chiarezza esprimere il Canone, o Livello che per esso devesi corrispondere in Camera, sia in specie, sia in quantità.

*Secondo.* Che all'effetto suddetto, rapporto alli Beni urbani spettanti alla ridetta Reverenda Camera Apostolica, i quali si posseggono da più e diverse persone, a Canone, o Livelli dove per l'Eccellentissimo Cardinal Pallotta suo, e di essa Reverenda Camera Pro Tesoriere, prefigge con pubblico editto alle predette persone il termine di un mese, dentro il quale fosse ciascuno di loro tenuta, ed obbligata di dare l'assegna giurata, di tutte le case, cntine, edifici, e di ogni altra specie di fabbrica, spettante e rispettivamente da esse possedute come sopra, con indicazione della Contrada, confini, ed il Canone che ne pagano, sotto la pena della caducità da incorrersi *ipso facto*.

*Terzo.* Rapporto poi alli beni rustici ordinò in detto Motu Proprio il Sommo Pontefice, che a scampo d'inutili spese nella formazione di detti catastri dovessero servire di norma l'assegna che i Possidenti delli terreni Camerali avevano già date nelle rispettive Segreterie delle Comunità, in occasione de Catastri Generali dalla Santità Sua, per Organo della Sagra Congregazione del Buon Governo ad altro effetto ordinati, avendo voluto a questo oggetto il Santo Padre che il Notaro Cancelliere della Camera in questo Stato, si dovesse portare in tutte le Segreterie delle Comunità dello Stato medesimo per ivi estrarre legalmente tutte le partite de terreni Camerali in dette note assegnati, per poi riportarle *pro ut jacent* ne nuovi Libri Censuali da formarsi nella forma prescritta. Considerando inoltre la Santità Sua che qualcuno de Possessori de Beni Rustici Camerali avesse potuto trascurare di dare in Assegna in Comunità uno, o più di detti beni, ordinò che nel termine di un mese, come sopra, ciascuno de medesimi dovesse dare la nuova Assegna in questa Cancelleria Camerale, sotto la pena della

devoluzione in detta di sopra, contro de Possessori de Beni Urbani quindi ingiunta nel suddetto Motu Proprio la piena esecuzione delle surriferite Sovrane disposizioni al prelodato Eccellentissimo Cardinal Pro Tesoriere Generale, fece l'Eccellenza Sua pubblicare un Editto in data 6 agosto dell'anno suddetto 1778, nel quale inserito l'intiero tenore di detto Motu Proprio nel mentre che ne ordinò la totale esecuzione prefisse il termine di un mese nel dare l'assegne nella forma prefissa di sopra espressa, come in detto Editto, che resterà obbligato in fine del presente Catastro. Spirato poi il suddetto termine, ordinò il prelodato Sig. Cardinale a me Notaro, e Cancelliere infrascritto con Sua lettera segnata il dì 24 giugno 1780 ed originalmente inserita in questo Protocollo, che si indicherà più a basso, di dovermi portare in tutte le Segreterie Communitative di detto Stato per eseguire tuttociò che si è di sopra narrato. Portatomi dunque io Notaro e Cancelliere Canerale seguito di tali facultà in tutte le suddette Segreterie feci da *verbo ad verbum* la solenne estrazione di tutti quei beni che comechè assegnati in detti rispettivi territori, tanto per parte della Camera che de Particolari possessori, non possono non essere di dlei diretto dominio, e pertinenza. Fu quindi necessità di formare tanti istrumenti di solenne estrazione, quanti sono i territori sui quali cadevano le Assegne, ed un ciascheduno de medesimi inserirvi il pubblico trasunto delle mie facultà risultanti dalla lettera dell'Eccellenza Vostra, la quale resta originalmente inserita nell'Istromento di simile estrazione fatto in questa terra di Capodimonte. Perfezionata così l'opera di tutte le surriferite estrazioni in tanti separati pubblici Istrumenti colli rispettivi titoli delle terre e luoghi a quali appartengono, ne formai un intiero protocollo che lo intitolai =*Protocollo di tutti li Istromenti con li quali a norma del Motu Proprio di Papa Pio VI sono stati formati li Catastri de Beni Camerali in tutto lo Stato di Castro*=. Restavano le Assegne originali de Beni Urbani, e qualche Predio rustico che i possidenti avevano omesso di assegnare nelle Segreterie delle Comunità. Ma comechè nessuna Assegna supletoria di detti beni rustici mi fu data da veruno, perciò ricevei soltanto quelle delli beni urbani delle quali ne formai un Protocollo col titolo =*Protocollo delle Assegne originali delli beni urbani Camerali dati dalli possidenti di Canino, che unite all'altre de beni rustici fu riposto nell'Archivio Segreto della Reverenda Camera Apostolica, in questa terra di Capodimonte*=.

Adempiuto a tutto questo, non restava altro per avere un perfetto legale Catastro, che d'impiantare in tanti separati libri, tutte le partite de beni tanto urbani che rustici che possiede la Reverenda Camera Apostolica in tutti li suddetti territori, e con tutte quelle precisioni che prescrive il più volte detto Motu Proprio, onde volendo i Notaro e Cancelliere suddetto procedere all'ultimazione di un'opera con tanta premura inculcatami, ho riassunto li detti Protocolli delle Assegne de beni rustici e l'altro dell'Assegne de beni urbani di Canino, e dalle medesime ho copiato da *verbo ad verbum* tutti i seguenti nomi de possidenti e le rispettive partite di essi, date in Assegna che impiantate nel presente libro formano il =*Catastro di tutti li beni urbani che rustici, tanto liberi che livellari in qualunque modo appartenenti alla Reverenda Camera Apostolica nella terra e territorio di Canino = 30 novembre 1782.*

*Giuseppe Dolci Notaio Pubblico e Canonico Camilli*

La Reverenda Camera Apostolica e per essa l'illustrissimo Sig. Affittuario dello Stato di Castro per mezzo di loro Castellano, con suo giuramento assegna possedere in territorio di Canino l'infrascritti beni rustici:

Una macchia detta Musignano, sotto la di cui denominazione si comprende la Macchia di Civitella, Poggio dé Bagni, Morecce e Pianacce, confina a levante colla Macchia dé Bovi della Comunità di canino, a tramontana colla Macchia del Sugaretello e Monti macchiosi di detta Comunità, a ponente colli suddetti Monti, colli terreni del Piano dell'Abadia, e colla tenuta della Banditella, e a mezzogiorno col Puntone di detta Macchia dé Bovi e Sambucheto. Tutte le suddette macchie costituiscono la quantità di *some 805*, delle quali *some 705* sono macchiose e *100* sono terreno lavorativo. Il terreno macchioso è atto ad un mediocre pascolo, sarebbe ancora tutto atto al taglio a carbone ma su questo taglio vi è lite colla Comunità di Canino. Le macchie che si tagliano nella quantità di *some 250* circa, qual taglio ricade da nove a nove anni.

Una tenuta denominata la Banditella di *some 205* delle quali *some 167* lavorative, *some 38* sterpose ed infruttifere. Del suddetto terreno lavorativo *some 94* sono state date *in enfiteusi* al Sig. Filippo Stampa, che ne corrisponde alla Reverenda Camera Apostolica l'annuo canone di *scudi 189*. Siché resta il terreno lavorativo libero della Reverenda Camera Apostolica di *some 83*, e terreno sterposo e sterile *some 38*.

Dagli eredi del Sig. Carlo Corfidi per terreno olivato detto il Poderuccio nella contrada Tufarelle, canone annuo alla Reverenda Camera Apostolica *scudi 6*.

Da Ferdinando Ponzi per terreno vicino al fosso Timone, canone annuo alla Reverenda Camera Apostolica *baj 20*.

Da Maria Angela Allegrucci per terreno detto il Cupellaro in contrada Riminino, canone annuo alla Reverenda Camera Apostolica *baj 30*.

Terreno di *some 6* e *staia 4* dato in enfiteusi al Sig. Capitano Lucantonio Pignattelli di Canino, canone *scudi 4* e *baj 10*;

In contrada le Morecce un Bagno di acqua sulfurea con attorno *some 3* e *staia 2* di terreno sodivo, canone *scudi 2* e *baj 5*;

Simile al Pignattelli in contrada Fumaiolo, una bocca di terra a guisa d'un pozzo che tramanda sempre un fumo sulfureo con attorno *some 3* e *staia 2* di terreno sodo, canone *scudi 2* e *baj 5*;

L'illustre Sig. Filippo Stampa, e per esso il Sig. Giuseppe Pala suo Ministro, con suo giuramento assegna l'infrascritti beni rustici:

In contrada Piano dell'Abadia, in tenuta della Banditella, un corpo di terreno di *some 94* e cioè: Lavorativo *some 80*, Macchioso e sterposo *some 7*, Prativo *some 7*, per un canone annuo di *scudi 189*.

Antonio Corfidi a nome ancora delli Signori Gio Paolo e Filippo suoi fratelli, assegna possedere l'infrascritti beni rustici:

-in contrada Casaccia un terreno olivato di circa *staia 10* (ossia *some 1* e *staia 2*), responsivi del canone annuo di *scudi 6*;

-in contrada Casaccia un terreno olivato di *staia 4* canone *scudi 4*;

-in contrada Borgo *una casa*, ceduta dalla Reverenda Camera Apostolica al fu Sig. Carlo Corfidi a terza generazione mascolina, canone *scudi 5* da pagarsi il 28 del mese di settembre.

Ferdinando Renzi assegna possedere l'infrascritti beni rustici: in contrada fosso di Sotto, terreno di *staia 1* e *una quarta*, in costa con poco piano, canone *baj 20*:

Paolo Blasi romano e per esso il canonico don Giovanni Cipolletti assegna possedere l'infrascritti beni rustici: in contrada Piano dell'Abadia detto Riminino, un terreno di *staia 8*, *2,5 staia* lavorativo, *5,5 staia* scoglioso, canone *baj 30*;

Capitano Lucantonio Pignattelli a nome anche di Eustachio suo fratello, assegnano possedere l'infrascritti beni rustici:

-in contrada il Bagno terreno di *some 3* ad uso di orto, prato e sterile, canone *scudi 2* e *baj 5*;

-in contrada Fumaiolo e Riminino un terreno di *some 3* macchioso a livello a terza generazione mascolina, canone *scudi 2* e *baj 5*.

(ASVt, *Archivio Camerale dello Stato di Castro*, Serie III, n.42).

***Contratto di vendita castellania di Canino a Luciano Bonaparte***

Istrumento con allegati, rogato in data 27 febbraio 1808 dal notaio Nardi per la vendita dei beni della Camera Apostolica nella Castellania di Canino, al Senatore Sig. Luciano Bonaparte.

Roma, 27 febbraio 1808

In esecuzione di special rescritto di Sua Beatitudine emanato nell'udienza del giorno 20 corrente febraro, coerentemente anche alla risoluzione presa dalla Sacra Congregazione Economica approvata anche da Sua Beatitudine, per l'alienazione di qualche Bene, Fondi di pertinenza della stessa Reverenda Camera Apostolica per supplire alle inevitabili spese necessarie per la fornitura delle truppe francesi, che originalmente mi si consegna per inserirlo nel presente istromento del tenore di spontanea volontà, ed in ogn'altro miglior modo a nome della Reverenda Camera Apostolica ha liberamente venduto, ceduto, ed alienato, vende, cede, ed aliena a titolo di pura e perfetta vendita in favore del Sig. Senatore Luciano Bonaparte esso benché assente a sua parte ed accettante il Sig. Avvocato Pietro Benotti procuratore del medesimo, in solidum stipulante, la Castellania di Canino, posta nello Stato di Castro, tale quale ella è a corpo e non a misura con tutti i suoi annessi e connessi, diritti e raggioni competenti alla Reverenda Camera Apostolica, e come si ritiene presentemente in affitto dal Sig. Parri, similmente di Dominio Diretto o sia il diritto di esiggere il canone dovuto dal Sig. Pietro Stampa per l'enfiteusi del forno a ferraccio di Canino, e della Banditella ad esso annessa, coll'uso del taglio della macchia, ad uso del suo contratto del giorno 30 marzo 1778.

E questa vendita il Tesoriere della Reverenda Camera Apostolica la fece, e fa per il prezzo in tutto di scudi 100.000 ragguagliato sul frutto de medesimi Beni, in ragione di scudi 7 e baj 34 per cento, quel prezzo il Sig. Senatore Luciano Bonaparte e per esso il Sig. Benotti, per la rata di scudi 47.219,815 si accolla il debito che la Reverenda Camera Apostolica ha di questa somma, per residuo della prestanza ricevuta dalli Sovventori genovesi coll'ipoteca della suddetta Castellania di Canino ed altri fondi Camerali, quali il Sig. Benotti nel suddetto nome, dichiara liberi e sciolti dall'ipoteca suddetta assumendola sopra di se, e per la restante somma di scudi 52.780,185 ora paga e sborza mediante ordine di simil somma diretto al Banco Torlonia pagabile nel termine di dieci giorni, che Monsignor Tesoriere originalmete tira a se la di cui copia collazionata s'inserice.

Promette infine Monsignor Tesoriere Generale in nome della Reverenda Camera Apostolica ed assicura che li beni come sopra venduti ed alienati sono liberi, ed assoluta proprietà e rispettivamente di Dominio Diretto della

stessa Camera Apostolica, non sono stati ad altri venduti, ceduti, dati, donati, permutati, ipotecati, ne in altro qualsivoglia modo venduti.

Notaio Nicola Nardi

(ASRo, Camerale I, *Notai della Camera Apostolica*, v. 1336).



**Catasto “gregoriano” di Canino 1865. Proprietà laica ed ecclesiastica superiore ai 10 ettari.**

**Proprietà Laica**

*Aziende comprese tra 10 e 20 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
115	Ferrari	Francesco e fratelli di Bagnaia	10,2920
71	Cipolletti	Paolo, Grazia, Santa fu Pietro	11,7900
5	Alessandrini	Teresa fu Vincenzo in De Carli	12,4170
181	Miccinelli	Giovan Battista, Giuseppe, Paolo fu Pietro	13,0170
101	De Carli	Angelo fu Carlo	13,9200
97	De Andreis	Costantino fu Biagio	14,0260
31	Bonaparte	Domenico Antonio fu Luciano	14,9530
121	Frittelli	Luigi fu Pietro	15,3960
122	Galeotti	Anna Maria vedova Parri e Parri Maria fu Carlo	16,8730

*Aziende comprese tra 20 e 50 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
19	Battaglini	Arcangelo di Marcelliano di Cellere	34,1050
90	Costantini	Emidio e fratelli di Acquapendente	43,4170

*Aziende comprese tra 50 e 100 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
180	Miccinelli	Giovan Battista, Giuseppe, Paolo fu Pietro	54,1070
268	Valentini	Domenico fu Valentino	54,4620
53	Caraceni	Anna Maria fu Costantino, vedova De Andreis	61,8580
50	Caporioni	Francesco di Giovanni	80,9420

*Aziende oltre i 100 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
203	Parri	Primogenitura goduta da Filippo fu Giovan Battista di Piansano	211,0890

ALLEGATI

265	Università dé Bovattieri di Canino	520,4010
75	Comunità di Canino	765,1250
257	Torlonia Principe Don Alessandro fu Giovanni di Roma	7.894,7120

**Proprietà Ecclesiastica**

*Proprietà compresa tra 5 e 10 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
226	Rettoria Parrocchiale di S.Croce		6,6420
198	Pala	don Vincenzo fu Alessandro	8,5370

*Proprietà compresa tra 10 e 20 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
44	Canonicato di S.Biagio		14,2140
49	Capitolo Collegiata di Canino		17,0660

*Proprietà compresa tra 20 e 50 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
239	Seminario Vescovile di Viterbo		41,1810

*Proprietà oltre i 100 ettari*

<i>Partita</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Ettari</i>
190	Ordine Gerosolimitano dé Cavalieri di Malta		1.452,9870

(ASVt, *Antico Catasto Pontificio*, Libro Matrice di Canino 1865)

Figura 1

**Competenze giurisdizionali e gestione dei beni fondiari,  
nello Stato di Castro.**





Figura 2

**Organizzazione delle finanze pontificie nel '600<sup>359</sup>**



<sup>359</sup> W. REINHARD, *Finanza pontificia, sistema beneficiale e finanza statale nell'età confessionale*, in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di H. Kellenbenz e P. Prodi, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 26, Il Mulino, Bologna 1989, p. 490

---

## Bibliografia

G.H. ADORNO, *Dell'importanza e dé pregi delle emfiteusi sostituite all'appalto camerale dello Stato di Castro e Ducato di Ronciglione*, Zempel, Roma, 1795.

R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Laterza, Bari, 1990.

N. ANGELI, *Chiesa del Gonfalone di Viterbo*, Grotte di Castro, Edizioni Cultura Viterbo, 1978.

F.M. ANNIBALI, *Notizie storiche della casa Farnese, della fu città di Castro, del suo Ducato e delle terre e luoghi che lo com-ponevano, coll'aggiunta di due paesi Latera e Farnese, Volume II°*, in Montefiascone, nella Stamperia del Seminario, 1818.

M. BERENGO, *A proposito di proprietà fondiaria*, in *Rivista Storica Italiana*, Anno LXXXII, Fascicolo I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1970.

F. BONELLI (a cura), *Il commercio estero dello Stato pontificio nel XIX secolo*, Archivio economico dell'unificazione italiana, Serie I, Volume XI, fascicolo 2, Roma, 1961.

M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (Secoli XVIII-XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1982.

G. CALINDRI, *Saggio statistico storico del Pontificio Stato*, Garbinesi e Santucci, Perugia 1829.

M. CARAVALE – A. CARACCILOLO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia* (diretta da G. Galasso), vol. XIV, Torino, UTET, 1978.

G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano, Feltrinelli, 1961.

D. CARPANETTO, *Le riforme illuministiche in Italia*, in *Storia d'Italia* (diretta da G. Galasso), vol.3, Torino, UTET 1986.

R. CASTORI-S.RAGONESI, *Le ferriere di Ronciglione*, Viterbo, 1991.

D. CECCHI, *La pubblica amministrazione pontificia sotto il Consalvi*, Atti del convegno "Pio VII e il Cardinale Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato pontificio", Viterbo 22-23 settembre 1979, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Viterbo, Tipografia Quatrini, Viterbo, 1981.

A. COPPI, *Discorso agrario con idea di tenuta modella, letto da Antonio Coppi nell'Accademia Tiberina il 28 dicembre 1846*, in Roma, Tipografia Salviucci, 1847.

G. CORETINI, *Brevi notizie della città di Viterbo e degli uomini illustri dalla medesima prodotti*, Roma, 1774.

G. DE CURIS, *Gli usi civici di Montalto di Castro sul latifondo di Campo Pescia*, Tipografia Agostiniana, Roma, 1927.

- L. DAL PANE, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano, 1959.
- C. DE ANDREIS, *Dell'abolizione dei diritti popolari di legnare e di pascolare nel territorio di Canino e della destinazione da darsi ai terreni che vi sono soggetti*, Stamperia di Rocco Monarchi, Viterbo, 1858.
- C. DE ANDREIS, *Ragionamento istorico sulle riforme agrarie in Canino*, Rocco Monarchi, Viterbo, 1862.
- R. DE FELICE, *Aspetti e Momenti della vita economica di Roma e del Lazio, nei secoli XVIII e XIX*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965.
- R. DE FELICE, *L'industria del ferro nei Dipartimenti romani dell'Impero francese*, in: *Studi Romani*, Anno IX, n.1, Roma, Gennaio-Febbraio 1961.
- R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960.
- F. DE TOURNON, *Études statistique su Rome et la partie occidentale des États Romains*, Tome I, Deuxième édition, Paris, 1855.
- F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, 1966.
- E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in: *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994.
- G. GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, Einaudi, 1974.
- F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- G. GALLI, *Canino nel secolo XIX. Dal primo gennaio 1800 al 31 dicembre 1900*, Montefiascone, 1984 (ristampa anastatica dell'edizione del 1907).
- G. GALLI, *Memorie storiche di Canino di Castro*, Tipografia Seralesandri, Viterbo, 1892.
- A. GALLI, *Cenni economico-statistici sullo Stato pontificio*, Tipografia delle Belle Arti, Roma, 1842.
- A. GARDI, *La distrettualizzazione diocesana nello Stato pontificio di età moderna*, in: *Ricerche di storia moderna IV* (a cura di G. Biagioli), Pacini editore, 1995.
- G. GIORGETTI, *Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne*, in: *Storia d'Italia*, vol. 5, I documenti, 1, Einaudi, Torino, 1972.
- A.M. GIRALDI (a cura), *L'archivio dell'amministrazione Torlonia*, Inventario, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 1984.
- V.E. GIUNTELLA, *Roma nel Settecento*, in: *Storia di Roma*, vol. XV, Bologna, Il Mulino, 1971.

- J. GODECHOT, *Originalità e imitazione nelle istituzioni italiane dell'epoca giacobina e napoleonica*, in: *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione* (a cura di Nicola Raponi), Bologna, Il Mulino, 1981.
- G. GRECO, *I giuspatronati laicali nell'età moderna*, in: *Storia d'Italia*, vol. 9, *Annali*, Torino, Einaudi, 1986.
- N. LA MARCA, *Saggio di una ricerca storico-economica sull'industria e l'artigianato a Roma dal 1750 al 1849*, CEDAM, Padova, 1969.
- A. LODOLINI, *Le finanze pontificie e i "Monti"*, Atti del XXXIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Venezia 20-23 ottobre 1955, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1958.
- J. MARTINET, *Annuario politico, statistico, topografico e commerciale del Dipartimento di Roma per l'anno 1812*, presso Domenico Rossi nella Stamperia dell'Accademia degli Ardenti. In Roma presso Paolo Salviucci, Viterbo, 1812.
- A. MARTINI, *Arti, mestieri e fede nella Roma pontificia*, in: *Roma cristiana*, Vol. XIII, Cappelli Editore, Bologna, 1965.
- A. MARTINI, *Manuale di Metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino, 1883.
- A. MATTEI, *Terra Planzani*, Tipografia Ceccarelli, Grotte di Castro, 1994.
- G. MEDICI, *Estimo civile, rurale e catastale*, Edagricole, Bologna, 1974.
- M. MIRRI, *Recensione del libro di Renato Zangheri La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel bolognese. 1789-1804.*, in: *Critica Storica*, Anno III, Fascicolo V, D'Anna, Firenze, 1964.
- G. MORI, *L'industria del ferro in Toscana dalla Restaurazione alla fine del Granducato (1815-1859)*, ILTE, Torino, 1966.
- C. NARDI, *Napoleone e Roma. La politica della consulta romana*, Roma, École Française de Rome, 1989.
- W. PAGNOTTA (a cura), *Riconoscimenti e predicati italiani e titoli nobiliari pontifici nella Repubblica italiana*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, *Sussidi* 9, Roma, 1997.
- O. PALAZZI, *La soppressione degli enti religiosi maschili della Tuscia nel periodo napoleonico*, Atti del Convegno: *La Tuscia nell'età giacobina e napoleonica (1798-1815)*, Ronciglione 23-24 maggio 1987, in: *Archivi e Cultura* XXI-XXII 1988-1989, Roma, 1990.
- C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1996.
- G. PENCO, *Storia della Chiesa in Italia*, vol. 1, Milano, Jaka Book, 1978.
- A. PIETROMARCHI, *Luciano Bonaparte, il fratello nemico di Napoleone*, Mondadori, Milano, 1994.
- E. PISCITELLI, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Feltrinelli, Milano, 1958.

- E. PISCITELLI, *Fabrizio Ruffo e la riforma economica dello Stato pontificio*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, anno LXXIV (1951), terza serie, Vol. V, fasc. I-IV.
- G. PORISINI, *La proprietà terriera nel Comune di Ravenna dalla metà del secolo XVI ai giorni nostri*, Milano, Giuffrè, 1963.
- W. REINHARD, *Finanza pontificia, sistema beneficale e finanza statale nell'età confessionale*, in: *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, (a cura di H.Kellenbenz e P.Prodi), *Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, Quaderno 26, Il Mulino, Bologna, 1989.
- A. RINALDI, *La Padania tra arretratezza e modernizzazione. Le campagne modenesi dalla fine del '700 all'Unità nazionale*, Bologna, Pitagora Editrice, 1995.
- M. ROSA, *La cultura politica*, in: *Storia degli antichi stati italiani* (a cura di G. Greco e M. Rosa), Bari, Laterza, 1996.
- C. ROTELLI, *La distribuzione della proprietà terriera e delle colture a Imola nel XVII e XVIII secolo*, Milano, Giuffrè, 1966.
- A. SALMON, *Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo. Gli Stati del Dominio Ecclesiastico, cioè della Campagna di Roma, del Patrimonio di S.Pietro, e del Ducato di Castro*, vol. XXII, Venezia, 1759.
- A. SALTINI, *Storia delle Scienze Agrarie*, vol. II, *I secoli della rivoluzione agraria*, Bologna, Edagricole, 1987.
- P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in: *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera), «*Annali dell'Istituto storico italo-germanico*», Quaderno 39, Bologna, Il Mulino, 1994.
- J.A. SCHUMPETER, *Storia dell'analisi economica*, Vol. I, Torino, Bollati Boringhieri, 1990.
- E. SESTAN, *Il riformismo settecentesco in Italia*, in: *Illuminismo e riforme nell'Italia del Settecento* (a cura di Gianni Scalia), Bologna, Zanichelli, 1970.
- G. SERCIA, F. CANCANI MONTANI, *Il Castello di Montalto di Castro, la tenuta della Pescia Romana, e la dogana dei pascoli del Patrimonio. Rapporti economico-giuridici fra la Camera Apostolica, i Farnese e gli abitanti di Montalto di Castro*, Roma, 1926.
- G. SIGNORELLI, *Famiglie Nobili viterbesi*, in: *Rivista del Collegio Araldico*, Roma 1928.
- G. SIGNORELLI, *I diritti d'uso civico nel viterbese*, Tipografia Monarchi, Viterbo, 1907.
- G. SIGNORELLI, *Viterbo dal 1789 al 1870*, Viterbo, Minissi e Borghesi, 1814.



C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, Première partie: Bibliographie, Tome I, Paris, Libraire des Archives nationales et de l'École des Chartes, 1890.

P.L. SPAGGIARI, *Le finanze degli Stati italiani*, in: *Storia d'Italia*, Vol.5, *I documenti*, 1, Einaudi, Torino, 1972.

E. STUMPO, *Economia naturale ed economia monetaria: l'imposta*, in *Storia d'Italia*, vol.6, *Annali, Economia naturale, economia monetaria* (a cura di R. Romano e U. Tucci), Torino, Einaudi, 1983.

E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Giuffrè, Milano 1985.

E. STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in: *Storia d'Italia*, vol. 9, *Annali, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, (a cura di G. Chittolini e G. Miccoli), Einaudi, Torino, 1986.

I. TOGNARINI, *Le repubbliche giacobine*, in: *Storia della società italiana*, vol.XIII, parte IV, *L'Italia giacobina e napoleonica*, Milano, Teti editore, 1985.

X. TOSCANI, *Il reclutamento del clero (secoli XVI-XIX)*, in: *Storia d'Italia, Annali*, vol.9, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Torino, Einaudi, 1986.

M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968.

F. VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato Pontificio del Settecento*, Rivista Storica Italiana, Anno LXXV, Fascicolo IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1963.

F. VENTURI, *Illuministi Italiani, Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle Isole*, (a cura di G.Giarrizzo, G.Torcellan e F.Venturi), Tomo VII, Ricciardi Editore, Milano-Napoli, 1965.

F. VENTURI, *La circolazione delle idee*, relazione presentata al XXXII congresso di Storia del Risorgimento (1953), pubblicata in *Rassegna storica del Risorgimento*", Aprile-Settembre 1954.

P. VERGANI, *Voto economico sopra la servitù dé pascoli alla quale soggiace una gran parte dé terreni dé particolari nelle Province suburbane*, Roma, 1801.

P. VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento.*, Laterza, Bari, 1968.

M.A. VISCEGLIA, *Introduzione*, in: *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro meridionale nell'Età moderna* (a cura di M.A. Visceglia), Laterza, Bari, 1994.

P.E. VISCONTI, *Notizie storiche della terra di Canino*, Viterbo, 1843.

- G. VISMARA, *Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento*, in: *Potere e società negli Stati regionali italiani fra '500 e '600* (a cura di E.F.Guarini), Il Mulino, Bologna, 1978.
- C. WEBER (a cura), *Legati e Governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 7, Roma, 1994.
- C. ZAGHI, *Il giacobinismo e il regime napoleonico in Italia*, in: *Storia d'Italia* (diretta da G. Galasso), vol. III, Torino, UTET, 1986.
- R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Einaudi, Torino, 1980.
- R. ZANGHERI, *I catasti*, in: *Storia d'Italia*, vol. 5, *I documenti*, 1, Einaudi, Torino, 1972.
- R. ZANGHERI, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese. 1789-1804*, Zanichelli, Bologna, 1961
- B.G. ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia*, Bologna, Il Mulino, 1976.
- B.G. ZENOBI, *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della "periferia" pontificia del Cinque-Seicento*, in: *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'Età moderna* (a cura di M.A. Visceglia), Laterza, Bari, 1992.
- B.G. ZENOBI, *Le "Ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Bulzoni, Roma, 1994.
- B.G. ZENOBI, *Tarda feudalità e reclutamento delle élites nello Stato pontificio (secoli XV-XVIII)*, Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino 1983.

### Fonti a stampa

*Compilazione dei nuovi estimi censuali dei fondi rustici dello Stato ecclesiastico*, stampato presso Vincenzo Poggioli di Roma, 1823.

*Editto sopra la formazione del Catastro, o Allibrazione Universale del Terratico nelle cinque Province dello Stato Ecclesiastico*, Roma, Domenico Antonio Zenti stampatore camerale, 1777.

*Prospetto delle operazioni fatte in Roma per lo stabilimento del nuovo sistema metrico negli stati romani dalla commissione pesi e misure*, Roma, per Mariano De Romanis e figli, 1811.

*Regolamento sulla misura de terreni e formazione delle mappe pel catasto generale dello Stato ecclesiastico, ordinato all'art. 191 del Moto Proprio di Nostro Signore dè 6 Luglio 1816*, Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., 1817.

*Statistica della popolazione dello Stato pontificio dell'anno 1853 compilata nel Ministero del Commercio e Lavori Pubblici*, Roma, Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, 1857.

### Fonti manoscritte

#### Archivio Storico Comunale di Canino

ASCCa, Archivio della Società dei Bovatteri, b.941, v.3

ASCCa, *Libri dei Consigli*, b.49, r.9

#### Archivio Storico Comunale di Viterbo

ACVt, *Documenti e atti relativi al patriziato viterbese dal 1647 al 1851*, b.19.

ACVt, *Libri delle Riforme*, Voll. 123, 139.

ACVt, *Nuovo Compendio del Catasto Piano di Viterbo*, 1803.

ACVt, *Verbali di adunanza, disposizioni, editti, circolari e ordini relativi al Catasto dal 1777 al 1803*.

ACVt, *Lettere Diverse 1813, Estratto delle volture dei fondi rustici eseguite negli anni 1811 e 1812*.

#### Archivio di Stato di Roma

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 197, *Concessione in enfiteusi perpetua al Marchese Giovan Battista Casali della Castellania di Cellere, Pianiano e Tessennano nello Stato di Castro per l'annuo canone 1350 scudi.* 26 novembre 1788.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 197, *Concessione in enfiteusi perpetua al Conte Alessandro Cardelli della Castellania di Piansano e Arlena nello Stato di Castro per l'annuo canone 2400 scudi.* 26 novembre 1788.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 197, *Concessione in enfiteusi perpetua al Sig. Luca Antonio Castiglioni della Castellania di Canino nello Stato di Castro per l'annuo canone 8500 scudi.* 10 dicembre 1788.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 197, *Concessione in enfiteusi perpetua al Marchese Pietro della Fargna della Castellania di Capodimonte e Marta nello Stato di Castro per l'annuo canone 2700 scudi.* 26 novembre 1788.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 197, *Concessione in enfiteusi perpetua al Cavalier Giuliano Capranica della Castellania di Ischia nello Stato di Castro per l'annuo canone 2050 scudi.* 26 novembre 1788.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 198, *Concessione in enfiteusi perpetua al Conte Agesilao Connestabili della Castellania di Valentano nello Stato di Castro per l'annuo canone di 2100 scudi.* 2 settembre 1789.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 201, *Concessione in enfiteusi perpetua a Vincenzo Candelori della Tenuta di Campo Scala nella Castellania di Montalto nello Stato di Castro per l'annuo canone 5272 scudi,* 29 agosto 1792.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 201, *Concessione in enfiteusi perpetua a Consalvo Adorno della Tenuta di Campo Pescia nella Castellania di Montalto nello Stato di Castro per l'annuo canone 4000 scudi,* 29 agosto 1792.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 201, *Concessione in enfiteusi perpetua al Conte Michele Negroni della Tenuta di Campo S. Agostino nella Castellania di Montalto nello Stato di Castro per l'annuo canone 5000 scudi,* 29 agosto 1792.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 201, *Concessione in enfiteusi perpetua al Conte Antonio Arrigoni della Tenuta di Campo Morto nella Castellania di Montalto nello Stato di Castro per l'annuo canone 5208 scudi,* 29 agosto 1792.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 203, *Concessione in enfiteusi perpetua a Domenico ed eredi Pazzaglia delle due tenute, una chiamata Norchia nel territorio di Vetralla, e l'altra detta Borgarolo nel territorio di Viterbo,* 16 gennaio 1794.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 208, *Concessione in enfiteusi perpetua a Saverio, Enrico e Mons. Vincenzo fratelli Brenciaglia della Castellania di Capodimonte, Marta e Bisenzio nello Stato di Castro,* 4 settembre 1805.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 208, *Motu Proprio con ordine di vendita di tutti i beni delle Comunità dello Stato e prescrizione varie condizioni,* 14 luglio 1803.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 213, *Erezione in Principato della terra di Canino di proprietà del nobil'uomo Luciano Bonaparte nativo di Corsica, e conferimento al medesimo e suoi eredi in linea mascolina di tutti i privilegi, onori ad esso titolo spettanti.* 31 agosto 1814.

ASRo, Camerale I, Chirografi pontifici, Reg. 285, *Concessione al Principe di Canino Luciano Bonaparte e sua discendenza del titolo di Principe di Musignano*, 21 marzo 1824.

ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Nardi, vol. 1336, *Istrumento della vendita di alcuni beni nella comunità di Canino a Luciano Bonaparte*. 27 febbraio 1808.

ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Giovanni Venti, vol. 2102, *Istrumento affitto dello Stato di Castro a Angelo Stampa e Compagni*, 2 aprile 1778.

ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Nicola Fatigati, vol. 678, *Istrumento concessione in enfiteusi della Castellania di Canino*, 1 febbraio 1790.

ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Gregori, vol. 964, *Istrumenti concessione in enfiteusi delle quattro Tenute di Montalto*, 15 settembre 1792.

ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Francesco Romani, vol. 1662 *Istrumento di vendita a dazione in solutum della tenuta denominata Campo Pescia fatta dalla Reverenda Camera Apostolica a favore del Principe Don Luigi Boncompagni Ludovisi.*, 30 settembre 1820.

ASRo, *Segretari e Cancellieri della R.C.A.*, notaio Gioacchino Farinetti, vol. 644, *Esibita di memoriale per Sua Eccellenza il Principe di Canino Luciano Bonaparte*, 3 dicembre 1821.

ASRo, Camerale III, *Beni camerale, Canino*, b. 496

ASRo, Camerale III, *Istromenti, Canino*, b.495

ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, *Miscellanea Super Bono Regimine Communitatum 1582-1828*, Tomo IV, v.42.

ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie I, *Stato delle anime, Censimento della popolazione del 1782*, b.32.

ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie II, *Atti per luoghi (1605-1855)*, v. 685,700

ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Affari relativi ai catasti, Canino*, b.39.

ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VI, *Visite economiche e relazioni sullo stato delle Comunità*, v. 992, 999, 993, 997, 956, 969, 970, 137, 138, 986, 987, 139, 141, 142.

ASRo, Congregazione del Buon Governo, Serie VII, *Delegazione Apostolica di Civitavecchia, Canino*, quint.3

#### Archivio di Stato di Viterbo

ASVt, Antico catasto pontificio, *Libro "matrice" di Canino*, 1865.

ASVt, Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie I, n.42, *Atto di transazione e concordia tra Angelo Stampa enfiteuta del forno a ferraccio di Canino e Luca Antonio Castiglioni enfiteuta camerale della castellania di Canino. Atto del notaio Francesco Balestrieri del 17 giugno 1797.*

ASVt, Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie III, *Catasti di tutti i beni urbani e rustici, tanto liberi che livellari, in qualunque modo appartenenti alla Camera Apostolica, n.42, Canino.*

ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, *Commercio e industria (1835-1856)*, busta 53, carta 653.

ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, *Lettere dai Superiori (1783-1882)*, *Conto dare avere per la lavorazione del forno a ferraccio e ferriera di Canino*, v.113.

ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, *Lettere dai superiori (1783-1882)*, *Circolare contenente il divieto di infeudazione del principato di Canino da parte del Principe Luciano Bonaparte, 29 ottobre 1814*, v.104, foglio 46.

ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Serie I, *Lettere dai superiori (1783-1882)*, *Elenco delle località sottoposte a giurisdizione baronale ove i rispettivi baroni, in esito al regolamento del 20 dicembre 1816 avevano inoltrato rinuncia o meno*, v. 121, foglio 105.

ASVt., Archivio Camerale dello Stato di Castro, Serie I, nn.5,6, *Istrumenti ed obblighi dell'affitto degli illustrissimi Sigg. Filippo Stampa e Compagni, affittuari generali dello Stato di Castro e Ducato Ronciglione.*

## Indice dei nomi

Adorno Hinijosa Gonzalo..	26; 30; 39; 45	Cancelliere camerale .....	15
Alessandrini, famiglia .....	26	Candelori Vincenzo .....	45
Anagni .....	75	Canino .....	14; 51; 68; 76; 100; 102; 114
Ancona .....	75	Cantoni .....	75
Androsilla Angelo, Marchese .....	43	Capitolo della Collegiata .....	134
Appaltatori Generali .....	15	Capo di Monte .....	14
Arlena .....	14; 51	Capodimonte .....	15; 51
Arrigoni Antonio, Conte .....	45; 51	Cappellania .....	131
Ascone .....	73	Capranica .....	12
Assegna .....	60	Capranica Giuliano .....	43
Assessore camerale .....	18; 56	Caraceni Anna Maria .....	124
Assessore Camerale .....	15	Carbognano .....	12
Bagnaia .....	12	Cardelli Alessandro .....	43
Balestrieri Francesco, notaio .....	78	Cardelli Alessandro, Conte .....	26
Banco Torlonia .....	93	Carocci C. ....	13
Barbarano .....	12	Casali Antonio -Cardinale .....	56
Bassanello .....	12	Casati, marchese .....	98
Bassano di Sutri .....	12	Castiglioni Luca Antonio .....	43; 78; 86
Benedetto XIV .....	13; 96	Castro .....	12
Beni di prima erezione .....	59	Catasto Gregoriano .....	107
Beni di primo acquisto .....	59	Catasto Ricci .....	63
Beni Nazionali .....	75; 81	Ceccardini, famiglia .....	135
Benotti Pietro .....	90	Cellere .....	14; 51
Bisenzio .....	14	Cerro Sugaro .....	73; 89
Bomarzo .....	12	Chia .....	12
Bonaparte Antonio .....	123	Chiesa Madonna del Tufo .....	136
Bonaparte Carlo Luciano .....	97	Chiesa Madonna delle Mosse .....	136
Bonaparte Luciano 90; 92; 94; 95; 115; 123		Chiesa Parrocchiale di S.Croce .....	135
Bonaparte, famiglia .....	97	Cimino .....	75
Boncompagni, cardinale .....	63	Circeo .....	75
Boncompagni, monsignore .....	103	Clemente VI .....	10
Boyer Cristina .....	97	Clemente XI .....	12
Bracciano .....	76	Clitunno .....	75
Bramini Gioacchino .....	43; 76	Coleine Luigi .....	15
Braschi Angelo .....	19; 38	Collegiata dei SS. Giovanni e Andrea	131
Brenciaglia, famiglia .....	25	Comunità di Canino .....	70; 109; 120
Cacherano di Bricherasio F.M. ....	40	Confraternita del Suffragio .....	136
Calcata .....	12	Confraternita della Misericordia .....	136
Calindri Gabriele .....	13	Congragazione del Censo .....	100
Camera Apostolica 10; 13; 16; 19; 24; 25; 29; 30; 35; 44; 46; 80; 87		Congregazione annonaria .....	23
Campo Pesca .....	27	Congregazione degli Spogli .....	137

Congregazione del Buon Governo ....	56; 72; 87	Farnese Pier Luigi .....	12
Congregazione del Catasto .....	61	Farnese, famiglia .....	5; 13
Congregazione del Censo .....	102	Febei don Vincenzo .....	134
Congregazione dell' Abbondanza .....	23	Federico II di Prussia .....	40
Congregazione Economica .....	85; 112	Fermo .....	75
Congregazione Enfiteutica .....	86	Fidecommesso .....	131
Congregazione Governativa di Viterbo .....	118	Gallese .....	12
Congregazioni catastali .....	59	Galli Angelo .....	112; 113
Connestabili Agesilao .....	43	Galli Gismondo .....	100
Consalvi Ercole .....	82; 84	Gasparini Niccola .....	47
Consalvi Ercole, Cardinale .....	86	Gentili Giuseppe .....	43
Convento dei Minori Osservanti di S.Francesco .....	80	Gianni Francesco Maria .....	36
Coppi Antonio .....	113	Giorgi Tommaso .....	43
Coretini Gaetano .....	11; 14	Giudicatura di Ronciglione .....	14
Corona Nicola .....	40	Giudicatura di Valentano .....	14; 15
Corvini Lorenzo .....	15	Giuntella V.E. ....	3; 58
Costituzioni Egidiane .....	10; 11	Governatore della Provincia .....	61
Dal Pane Luigi .....	2; 58	Governatore di Viterbo .....	14; 15
Dativa Personale .....	84	Governo di Breve .....	15
Dativa Reale .....	84	Governo di Ronciglione .....	14
De Andreis Biagio .....	124	Governo di Valentano .....	14
De Andreis Costantino .....	116; 119	Governo di Viterbo .....	14
De Bleschamp Alexandrine .....	97	Gradoli .....	14; 51
De Carolis Domenico .....	72	Graffignano .....	12
De Felice Renzo .....	75; 76; 79; 80; 81	Graziani Alessandro .....	15
De Luca Giovan Battista .....	111	Gregorio XIII .....	13
De Luca, cardinale .....	14	Gregorio XVI .....	100
De Rossi F.M. ....	15	Grotte .....	14; 51
De Tournon F. ....	49; 129	Innocenzo VI .....	10
Delegato Apostolico di Viterbo .....	96	Innocenzo X .....	13
Delegazioni Apostoliche .....	82	Ischia .....	14; 51
Della Fargna Pietro .....	43	Jubilei A. ....	15
Diocesi di Acquapendente .....	14	Landi Carlo .....	78
Diocesi di Castro .....	14	Lavaggi Domenico .....	80; 81; 89
Diocesi di Montefiascone e Tarquinia. 14		Lavaggi-Sacomanni-Sala, Compagnia .....	80
Diocesi di Viterbo e Tuscania .....	14	Leali Pietro .....	43; 78
Dipartimenti .....	75	Lelmi Francesco .....	16
Dipartimento del Cimino .....	80	Leone XII .....	97
Dipartimento del Metauro .....	80	Liberati, famiglia .....	135
Doganella .....	72	Lopez-Cencelli .....	16
Dolci Giuseppe .....	8; 52; 66; 68	Lopez-Degola .....	16; 33
Ducato di Castro .....	13; 14	Macchia dé Bovi .....	72
Ducato di Ronciglione .....	10; 31; 43	Macerata .....	75
Falconieri Orazio, Principe .....	115	<i>Maggiorascato</i> .....	132
Farnese .....	12	Mancini, famiglia .....	135
		Marchetti Domenico .....	15



Mariani Pier Luigi .....	76	Pelegalli, Monsignor .....	89
Marta .....	14; 51	Perocchi Serafino .....	15
Martino V .....	11; 12	Perugia .....	75
Medici Giuseppe .....	64; 102	Piacenza .....	101
Mensa Vescovile di Acquapendente .	137	Pian dé Roggi .....	73
Mensa Vescovile di Montefiascone ..	73; 118; 137	Pian delle Pozze .....	72; 116
Metauro .....	75	Pianiano .....	14
Miccinelli Pietro .....	115	Piano dell' Abadia .....	78
Miccinelli, fratelli .....	124	Piansano .....	51
Minelli Francesco .....	43	Pianzano .....	14
Minelli Giuseppe .....	43	Piermarini don Felice .....	135
Miollis .....	90	Pignattelli Luca Antonio .....	68
Mirabeau, Victor Riquetti de .....	112	Pio IV .....	13
Montalto .....	14; 31; 43; 51; 76; 98	Pio VI 2; 4; 27; 34; 36; 39; 44; 74; 83; 84	
Montanari N. ....	15	Pio VII .....	2; 81; 82; 87; 92; 113
Monte di Pietà di Roma .....	21	Piscitelli Enzo .....	3
Monteromano .....	12	Principato di Canino .....	95
Mori Giorgio .....	98	Principe di Musignano .....	97
Musone .....	75	Raimondi, notaio .....	73
Nardi Maria Nicola .....	85	Reinhard W. ....	5; 16
Nardi Nicola Maria .....	85	Renzoli-Zagaroli .....	16
Nardi Nicola, notaio .....	90	Repubblica Francese .....	74
Negrone Michele, Conte .....	45	Repubblica Ligure .....	80
Nerli, fratelli .....	16	Repubblica Romana .....	74; 80; 81; 83
Nicolai Niccolò .....	42	Repubbliche .....	74
Nuzzi Ferdinando .....	34	Ridolfi, cardinale .....	63
Onano .....	12	Rinaldi Alberto .....	63; 130
Ordine Gerosolimitano .....	130	Roberti Tullio, Marchese .....	89; 115
Oriolo .....	12	Rocca del Vecce .....	12
Orsini Muzio .....	16	Roma .....	75
Ospedale di Canino .....	136	Ronciglione .....	76; 77
Pacca, Cardinale .....	96	Rosa Mario .....	57
Pala don Vincenzo .....	115; 134	Rosati Angelo .....	59
Pala, famiglia .....	26	Rossignoli-Souman, Compagnia .....	76
Pallavicini Paolo Girolamo .....	90	Rotelli Claudio .....	63
Paoletti, famiglia .....	135	Ruffo Fabrizio .....	27; 30; 39; 41; 44
Paolo III .....	12	S.Lorenzo .....	12
Paradisi Filippo .....	119	S.Lucia .....	73
Parma .....	101	S.Pierrotto .....	72
Parri Filippo .....	89; 122	Sacra Consulta .....	15
Parri Francesco .....	90	Sala Antonio .....	80
Parri Giovan Battista .....	124	Saltini Antonio .....	64
Parri, famiglia .....	25; 26	San Martino .....	12
Patriarca Casali Gio Batta .....	43	Scaglioni don Michele .....	115
Pazzagli Carlo .....	11; 83; 124	Schiatti Giuseppe .....	30; 44
Pazzaglia Domenico .....	25	Schiera Piergiorgio .....	57
		Schumpeter J.A. ....	57; 112

Sebastiani Troiano.....	43	Torres Francesco.....	16
Seminario Vescovile di Viterbo .....	137	Toscani Xenio .....	132
Sestan Ernesto .....	56	Tosi Mario.....	94
Sforza Cesarini .....	123	Trasimeno .....	75
Sisto V.....	13	Tribunale della Piena Camera .....	89
Soderini Niccolò.....	16	Trinci Cosimo .....	64
Soriano .....	12	Tronto .....	75
Sperelli Pietro Paolo.....	15	Università dé Bovattieri 71; 89; 109; 117	
Spoletò .....	75	Urbano VIII.....	13
Stampa Angelo .....	16; 19; 34; 68	Uztariz Girolamo .....	27
Stampa Filippo .....	16; 19; 34; 68	Valdambrini, fratelli.....	16
Stato di Castro 4; 10; 15; 16; 17; 20; 22; 31; 39; 41; 43; 54; 66; 77; 82		Valentano .....	14; 51
Stato di Valentano .....	14	Valentini Domenico .....	125
Stato pontificio.....	15; 81	Valentini Vincenzo .....	97
Sthendal.....	99	Valentini Vincenzo, Conte.....	115
Stumpo Enrico.....	16; 56	Venti Giovanni, notaio.....	77
Sugaratello .....	73	Venturi Franco .....	2
Sutri.....	77; 98	Vergani Paolo .....	27; 112
Tariffa tassativa.....	85	Vetralla.....	77
Tarquinia .....	76	Vignanello.....	12
Tavole.....	107	Visconti Pietro Ercole .....	99
Tessennano.....	14; 51	Viterbo .....	11; 12; 75; 77
Tevere.....	75	Vitorchiano .....	12
Tivoli.....	98	Volpini don Giuseppe .....	134
Torlonia Alessandro .....	122; 123; 127	Vulci .....	99
Torlonia Giovanni .....	80; 123	Zaghi Carlo .....	82
Torlonia Marino .....	123	Zangheri Renato.....	58; 59; 60; 62; 101
		Zelli Iacobuzi Leopoldo.....	43



